REGIA
PROVVISIONALE
DELEGAZIONE

,PER L'ESECUZIONE

DEL CENSIMENTO

DELLO STATO DI MILANO.

EDITTO.

Sſendoſi in eſecuzione de' Sovrani Comandi di Sua Maeſtà data ſpedizione alli Ricorſi; che pendevano avanti della ſpirata Real Giunta del Cenſimento di queſto Stato, come pure alli ſucceſſivamente preſentati alla nuova Regia Provviſionale Delegazione per l'eſecuzione del medeſimo Cenſimento, riſguardanti i Beni della Prima, e Seconda Stazione Forenſe: Affinchè i Riccorrenti ſiano notizioſi delle provvidenze date con Decreti o definitivi, od ordinatorj, ed altresì facciano, anzi debbano aver fatte le loro ulteriori incombenze dentro il termine onninamente perentorio ſtatuito colla Sentenza de' 20. Dicembre proſſimo paſſato;

D'ordine della predetta Regia Delegazione, così iſtando il Regio Fiſco, colla riſerva delle di lui ragioni, e fermo ſtante in ogni ſua parte il diſpoſto nell'accennata Sentenza de' 20. Dicembre, ſi notifica a qualunque Pubblico, Provincia, Univerſità, Comunità, Collegio, come altresì a qualſivoglia Perſona, niuna eccettuata, di qualunque ſtato, e condizione ſi ſia, i quali abbiano preſentato tali Ricorſi, che entro il termine di giorni quindici proſſimi avvenire dopo ec. debbano eſſere comparſi nella Cancellerìa poſta nel luogo della ſolita Reſidenza della predetta Regia Delegazione ſotto la Parrocchia di San Bartolomeo fuori, dove gli ſaranno comunicati li Decreti emanati ſopra le loro riſpettive iſtanze, ad effettochè reſtando loro a farſi ulteriori incombenze a norma de' riſpettivi Decreti, poſſano farle, per abilitare la Regia Delegazione alle determinazioni definitive entro il termine come ſopra preſcritto.

Ed affinchè la preſente giunga alla pubblica notizia, e che niſſuno poſſa allegarne ignoranza, la medeſima Regia Delegazione ha ordinato, e comandato, che ſia pubblicata in forma d'Editto ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ed altresì in tutte le altre Città, e luoghi ſoliti di queſto Stato, incaricando tutti li Podeſtà, Giuſdicenti, ed altri Uffiziali, a' quali ſi aſpetta, di farla pubblicare, ed affiggere ne' luoghi conſueti, e di collocarla ne' Regiſtri de' loro Tribunali, e di rimettere la Relazione alla predetta Cancellerìa di aver eſeguito tale Ordine.

Milano 14. Aprile 1758.

Giuſeppe Maria Tarantola Segretario.

AVendo la Regia provvisionale Delegazione per l'esecuzione del nuovo Censimento osservato, che in alcune Comunità si vadano anche nel presente anno compilando i Ruoli Personali, e Mercimoniali a tenore del disposto dall'Editto del dì 30. Dicembre 1755. Cap. 4., e 5., ed in seguito se ne trasmettano a quest' Uffizio dalli loro rispettivi Cancellieri le copie, e ritenendo Essa non abbisognare per ora tali Ruoli, per essere già stata dalla spirata Giunta fissata la quantità del Carico, che tanto per la Tassa Personale, quanto per la Mercimoniale doveranno i rispettivi Comuni di questo Stato pagare all' esecuzione del sopradetto nuovo Censimento; Però ad oggetto di non aggravare le dette Comunità d' incomodi, e spese superflue con l' ulteriore formazione di detti Ruoli, è venuta in sentimento di ordinare, come con la presente ordina alli rispettivi Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità di sospendere fino a nuovo di lei ordine la formazione, e trasmissione de' predetti Ruoli, non ritardando di dare, subito ricevuta la presente, le opportune disposizioni, perchè venga così eseguito.

Dat. in Milano li 14. Luglio 1758.

La Regia Provvisionale Delegazione
per l'esecuzione del nuovo Censimento
Generale dello Stato di Milano.

Dovendosi per esecuzione delli Sovrani Comandi di S. M. espressi nell'Editto de' 10. Febbrajo 1758. passare all'erezione della nuova Congregazione di Patrimonio di questa Città, e Provincia, che deve amministrarle nel futuro Sistema del Censimento, perciò d'ordine della Regia Delegazione si compiacerà V.
di chiamare un Convocato di tutti i Primi Deputati dell' Estimo delle Terre componenti codesta Pieve di
e con lo stesso eleggere un Deputato, il quale a tenore del sopramentovato Editto debba intervenire alla Congregazione generale, che dovrà tenersi quanto prima nella Sala di questa Città sotto il presidio del R. L. T., e coll' intervento dei due attuali Sindaci generali del Ducato, affine di nominare otto Estimati, che non siano Decurioni, per poterli poi subordinare al Serenissimo Sig. Duca Amministratore, onde Esso possa eleggere li quattro, che dovranno entrare nella Congregazione Patrimoniale, curando che tale Deputato sia munito dell' opportuna Credenziale da presentarsi negli atti della Congregazione, da tenersi come sopra, nella Sala della Città.

Potrà V. ordinare detto Convocato o nella Comunità di oppure in questa Città, nel sito, ove possa essere più comodo agli Intervenienti; ed ammetterà anco li Sostituti delli medesimi, purchè siano muniti d'un atto giustificativo di sua commissione anco per semplice Lettera attestata da qualche Notaro.

A tal fine troverà qui compiegati gli Avvisi circolari da trasmettersi alli suddetti Primi Deputati dell' Estimo, nei quali Ella apporrà il giorno, ed il luogo del Convocato.

Spera la Regia Delegazione, che Ella contribuirà con tutta la sollecitudine al disimpegno di questa sua incombenza, dimostrando quanto le prema l'esecuzione de' Sovrani Comandi di S. M., ed il bene del Pubblico.

Dall' Uffizio del Censimento li 29. Maggio 1759.

La Regia Provvisionale Delegazione per l'esecuzione del nuovo Censimento generale dello Stato di Milano.

IN esecuzione degli Ordini della Regia Delegazione del nuovo Censimento, delli quali sono incaricato con Lettera d'Uffizio del giorno 29. Maggio 1759. si compiacerà di ritrovarsi il giorno che sarà li nel affine di poter fare la deputazione di uno, che a nome di questa Pieve di possa intervenire alla Congregazione, che dovrà tenersi dentro il prossimo mese di Luglio 1759. nella Sala della Città sotto il presidio del L. T. R., e con l'intervento dei due Signori Sindaci attuali del Ducato, nella quale a tenore dell' Editto 10. Febbrajo 1758. si dovranno nominare otto Estimati nella Provincia non Decurioni, per poterli subordinare a S. A. S. il Sig. Duca Amministratore, ad effetto di eleggere li quattro Patrimoniali di quest' ordine, che dovranno risiedere nella Congregazione di Patrimonio, il quale dovrà presiedere al pubblico Regolamento, secondo il nuovo Sistema del Censimento.

Resterà Ella intesa, che in caso di qualche suo impedimento potrà mandare un suo Sostituto, munito però dell' atto di sua commissione, che si ammetterà anco di semplice Lettera con la sola attestazione di Notaro; avvertendola, che in caso di mancanza o sua, o del suo Sostituto, si passerà dagli altri Intervenienti all' elezione suddetta, per così corrispondere agli Ordini Superiori, inesivi a' Sovrani Comandi di Sua Maestà.

PER L'ESTIMO CENSIBILE
DI TUTTO LO STATO.

MARIA THERESIA,

Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

Franceſco Duca di Modena ec., Amminiſtratore del Governo, e Capitano Generale della Lombardìa Auſtriaca, durante la minor' età di S. A. R. il Sereniſſimo Arciduca Pietro Leopoldo nato Princìpe d' Ungherìa, e Boemia ec.

Ovendoſi procedere prontamente alla Pubblicazione, ed Eſecuzione del nuovo Eſtimo Generale dello Stato di Milano, in adempimento degli Ordini di Sua Maeſtà, contenuti nel Ceſareo Reale Diſpaccio del dì 5. Novembre corrente, emanato in ſeguito della final Conſulta dell' Interinal Delegazione, che accompagnò la Liquidazione da eſſa fatta dell' Eſtimo Cenſibile; Inerendo pertanto alla Sovrana Mente della Maeſtà Sua, veniamo a pubblicarla nel modo ſeguente:

LIQUI-

Dell' Estimo Censibile di tutto lo Stato di Milano, con le Subdivisioni delle Appartenenze di ciascheduna Città, e Provincia, e delle Terre separate, fatta in esecuzione della Sentenza della Real Giunta del Censimento del giorno 20. Dicembre 1757.

Ascende il totale Estimo depurato Censibile a Scudi sessantaquattro millioni, duecento ventisei mila, e novanta, lire tre, e sei ottavi di lira ——— 64,226,090. 3. 6. —

quali sono costituiti dalle seguenti Partite, cioè:

Primo. Dalla Città, e Provincia di Milano, comprese le Terre convenzionate Scudi trentaquattro millioni, nove mila, e settecento diciasette, lire due, due ottavi di lira, e quarantasette quarantottesimi ——— 34,009,717. 2. 2. $\frac{47}{48}$

Da Triviglio, separato dal Milanese Scudi trecentonove mila, ducento tredici, lire tre, due ottavi di lira, e sedici quarantottesimi 309,213. 3. 2. $\frac{16}{48}$

Dalla Città, e Provincia Pavese Scudi cinque millioni, duecentocinquantaquattro mila, duecentosessantadue, lire cinque, e sei ottavi di lira, e trentatre quarantottesimi ——— 5,254,262. 5. 6. $\frac{33}{48}$

Dalla Città, e Provincia Cremonese, compresa la Calcina convenzionata Scudi undici millioni, trecentonovantotto mila, centocinquanta, lire una, tre ottavi di lira, e sette quarantottesimi ——— 11,398,150. 1. 3. $\frac{7}{48}$

Terre separate dal Cremonese.

- Soncino Scudi ducentosessantasei mila, centonove, lire due, e quattro ottavi di lira ——— 266,109. 2. 4. —
- Fontanella Scudi centotrentotto mila, centonovantatre, lire cinque, e sedici quarantottesimi ——— 138,193. 5. —. $\frac{16}{48}$
- Pizzighettone Scudi ducentoventotto mila, cinquecentonovantuno, e lire tre ——— 228,591. 3. —. —
- Castel-Leone Scudi trecentoquarantanove mila, duecentotrentacinque, lire una, due ottavi di lira, e trentadue quarantottesimi ——— 349,235. 1. 2. $\frac{32}{48}$

Dalla Città, e Provincia Lodigiana Scudi nove millioni, treecentodiciotto mila, trecentotrentaquattro, sei ottavi di lira, e quaranta quarantottesimi ——— 9,318,334. —. 6. $\frac{40}{48}$

61,271,808. 1. 4. $\frac{47}{48}$

Dalla

Somma di contro	61,271,808. 1. 4. $\frac{47}{48}$
Dalla Città, e Territorio di Como Scudi un millione, duecentosettantotto mila, seicentocinquantanove, lire una, un ottavo di lira, e diciannove quarantottesimi	1,278,659. 1. 1. $\frac{19}{48}$
Dal Contado di Como Scudi cinquecentocinquantasei mila, e ventisei, lire una, e trentotto quarantottesimi	556,026. 1.—. $\frac{38}{48}$
Dalla Valle Intelvi Scudi settantadue mila, trecentoventisei, lire cinque, e quaranta quarantottesimi	62,326. 5.—. $\frac{40}{48}$
Dalla Città, e Provincia di Casal-Maggiore Scudi un millione, cinquantasette mila, duecentosettanta, e sei ottavi di lira	1,057,270.—. 6.—
Scudi	64,226,090. 3. 6.—

Salva l'obbligazione solidale di tutto lo Stato in corpo.

In seguito alla quale volendo Sua Maestà, che il principio del prossimo mese di Gennajo 1760. sia l'Epoca del nuovo Sistema del Censo dello Stato di Milano, e dovendo il medesimo eseguirsi, rimosse le precedenti pratiche, nelle maniere, modi, e forme stabilite con li rispettivi Regolamenti, e con tutta la semplicità, ed esattezza; Seguendo le prelodate Sovrane Intenzioni di Sua Maestà, siamo venuti a pubblicare il seguente Editto, col quale

Primieramente la Maestà Sua in virtù della pienezza di Sua Sovrana Podestà, di certa scienza, e moto proprio, in vista delle Consulte rispettivamente di tempo in tempo al Reale suo Soglio umiliate sopra le materie concernenti il nuovo Generale Censimento di questo Stato, ha abolito, ed abolisce qualunque Metodo finora praticato, e qualunque Segno della presentanea distribuzione del Carico tanto Universale, quanto Provinciale, e Comunitativo, sotto qualsivoglia nome si appellino, e con qualunque modo si pratichino, volendo altresì abolita qualunque divisione di Civili, e Rurali, Interessati Milanesi, Estimi liberati, ed Assegnatarj di Quota, come pure dichiara abolita tutta la forza, virtù, e vigore delle precedenti Scritture, Catastri, e Registri sotto qualsivoglia metodo, nome, e modo finora siano stati osservati, sotto pena di nullità di qualunque Atto, che in dipendenza delli medesimi venisse successivamente fatto, in quanto però concerne il nuovo Censimento, e sue Dipendenze. Intendendosi, che rispetto alle Liti, o Questioni, che potessero essere indecise, sia fra Pubblici, e Pubblici, sia fra Privati, e Pubblici, o Privati, e Privati, debbano per questo solo effetto avere il suo primiero

vigore, secondo l'odierna pratica, e consuetudine; E perciò in quanto faccia di bisogno, servendosi sempre della pienezza della sua Sovrana Podestà, ha derogato, e deroga a qualunque Legge, Costituzione, Consuetudine, Decreto, Editto, ed Ordine in questa materia emanato in tutto ciò, che potesse essere contrario a quanto resta fissato, e stabilito sì nell' Editto presente, che negli altri precedentemente pubblicati dalle due abolite Reali Giunte del Censimento in quanto con questo non resta derogato, o modificato.

2 In conseguenza di che comanda la Maestà Sua, che in avvenire debbavi essere un modo solo della distribuzione del Carico di qualunque natura siasi, tanto risguardi la prestazione de' Regj Tributi, quanto il mantenimento, e conservazione dello Stato, Provincie, e Comunità, giusta il metodo, che resta col presente Editto prescritto, e stabilito.

3 Tale distribuzione si farà sopra la Massa generale dell' Estimo risultante dalle nuove Tavole, e Catastri, successivamente liquidata sì dalle abolite Giunte del Censimento, che dall' Interinale Delegazione, e secondo i rispettivi Decreti, e finale Liquidazione del giorno 15. Settembre dell' anno corrente, quale Sua Maestà (salve le ragioni del Regio Fisco, e dei singoli Censiti, atteso il nuovo termine, che la Maestà Sua ha avuto la Clemenza di concedere, come al §. seguente) conferma, ed approva, volendone la totale, ed inviolabile osservanza in tutte le sue parti.

4 Al quale effetto volendo la Paterna Clemenza di Sua Maestà abbondare negli atti, che possono contribuire alla più giusta Eguaglianza, si è compiaciuta di benignamente derogare, come in virtù del presente Editto deroga nelle forme più solenni, e qualunque cosa in contrario nonostante a tutte le formalità legali rispetto ai termini già spirati per chiunque si credesse aggravato, ed assegnare, come assegna altro termine di mesi quattro da computarsi dal giorno della pubblicazione del presente Editto, e questo per ultimo, e perentorio termine (non ritardata però l'esecuzione, nè il corso del nuovo metodo del Censo) ma al solo unico fine, che sieno attesi, ed esaminati i Ricorsi delle Parti, e rettificato tanto nella sostanza, che nel modo tutto ciò, che a giudizio del Sopraintendente, sentito anche, quando si trovi opportuno, il Tribunale ad esso in questa parte specialmente subordinato, si troverà giusto, e regolare, e conducente a ridurre questa vasta materia alla maggiore possibile perfezione.

5 Comanda pertanto la Maestà Sua alla Congregazione dello Stato, alle Città, e loro Congregazioni Patrimoniali, come pure agli Amministratori delle singole Comunità la piena esecuzione di quanto resta loro prescritto in adempito dell' ubbidienza dovuta a' Sovrani Comandi.

6 L'Im-

6 L'imposte si faranno rispetto ai Tributi, che risguardano l'Universalità dello Stato sopra la Massa totale degli Scudi 64., 226., 090. 3. 6. risultante dalla predetta Liquidazione de' 15. Settembre, o sopra altra più vera quantità, che appurati i Ricorsi, e fatte le occorrenti rettificazioni nel decorso del termine prescritto di sopra al §. 4., sia per risultare, e in quella somma, che contrapposte le Rendite della Congregazione dello Stato, rimarrà da esigersi dai rispettivi Contribuenti.

7 In questa Imposta Universale s' includeranno

I. La Diaria Sussidiaria Contribuzione, a cui lo Stato si trova obbligato a tenore de' Regolamenti, ed Ordini di Sua Maestà.

II. L' importanza di quella porzione del Mensuale, che in oggi si paga dalla Città di Milano, l' obbligo della quale è trasportato sopra tutto lo Stato in vigore degli Ordini di Sua Maestà 28. Aprile 1758.

III. La Diarietta, e Proservigio, e qualunque altro titolo, che per causa di spese Militari si richiedesse dallo Stato, tanto nelle presenti, quanto nelle future contingenze.

IV. Le Spese necessarie per pagare i debiti, o gl' Interessi de' medesimi legittimamente contratti in nome, e per conto di tutto lo Stato.

V. L' imposta del Censo del Sale in quella parte, che non resta compensato sulla metà della Tassa Personale assegnata alla Cassa generale dello Stato.

VI. Le Spese, che si fanno necessariamente per il mantenimento della Congregazione dello Stato.

VII. Tutte le Spese straordinarie, che si comprendono sotto il titolo di Rimplazzo, quando accadessero, o che in somma sotto qualsivoglia titolo si fanno per causa Militare tanto in tempo di Pace, quanto in quello di Guerra, o in universale dalla Congregazione dello Stato, o in particolare dalle Provincie, e dalle stesse Comunità.

VIII. Tutte le Spese per causa di Sanità incombente allo Stato.

IX. Le Spese per mantenimento della Truppa di Campagna.

X. L' importanza delle Esenzioni per causa de' XII. Figlj a tenore dell' Editto de' 15. Luglio 1757., delle Esenzioni pecuniarie dichiarate a carico di tutto lo Stato da' Reali Dispacci de' giorni 7. Marzo, 14. Marzo, e 2. Maggio 1755., l' importanza del 15. per cento da abbonarsi a' Possessori de' Beni de' Corpi Santi della Città di Milano a tenore del Decreto della Giunta del Censimento del dì 14. Maggio 1757., e finalmente l' abbonamento de' Livelli Ecclesiastici dichiarati, e liquidati dalla Regia Delegazione.

XI. Una somma discreta a giudizio del Tribunale da servire di fondo, e assegnamento per tutti li casi improvvisi, ed impensati, che potessero occorrere nell' Annata futura, e generalmente quelle, le quali concernono la conservazione generale

 dello

dello Stato, le generali Gravezze, le Fazioni Militari sì in tempo di Pace, che di Guerra, che anche straordinariamente occorressero; e finalmente quelle, che sogliono, e devonsi legittimamente imporsi a carico di tutto lo Stato.

8 Rispetto a' Carichi Provinciali si faranno sopra le rispettive risultanze dell'Estimo spettante a ciascheduna Provincia a tenore della suddetta Liquidazione.

9 In questa Imposta, fatte come sopra le contrapposizioni delle rispettive Rendite Provinciali, s'includeranno le soprarestanze di quanto le Provincie anderanno debitrici alla Cassa generale dello Stato nella parte di loro passiva appartenenza nella Imposta generale di tutti i Debiti Provinciali, di tutte le Spese necessarie per la manutenzione delle rispettive Congregazioni Amministratrici, e de' Regj Delegati ad esse soprraintendenti, e per la conservazione della Provincia, e generalmente di quanto possa occorrere per cause risguardanti la Provincia medesima, e la Eguaglianza Provinciale, che occorrerà farsi per le Funzioni, o altre cose non riferibili alla Imposta generale dello Stato.

10 Rispetto alli Carichi Comunali si faranno sopra le riferite Partite d'Estimo descritte in testa de' Particolari Censiti, risultante dalli Catastri, e secondo li rispettivi annuali Quinternetti, che si formeranno a tenore de' Regolamenti prescritti in simile materia.

11 In questa Imposta s'includerà tutto ciò, che, contrapposte le Rendite Comunali, resterà da pagarsi in causa delle Imposte Universali, e Provinciali; Tutto ciò, che resterà di spesa Comunitativa, oltre la consunzione della metà delle Tasse Personali, Mercimoniali, e delle Tasse imposte sopra le Case di ordinaria abitazione de' proprj Padroni, a tenore degli Editti in tale materia pubblicati, da osservarsi in tutte le sue parti, e generalmente tutto ciò, che risguarderà l'interesse particolare delle rispettive singole Comunità.

12 In quanto poi alla Tassa Personale, ordina, e vuole la Maestà Sua, che resti onninamente, ed in ogni sua parte nel suo pieno vigore, ed osservanza l'Editto pubblicato dalla passata Giunta del Censimento sotto il dì 5. Dicembre 1755.

13 Dichiarando, che essendo nelle Città, ed altri Luoghi, Comunità, e Terre seguite intorno al Mercimonio le Convenzioni secondo la facoltà accordatagli nell'Editto 19. Dicembre 1755., il prodotto dalle Convenzioni predette, come surrogate alla rigorosa Tassa, si dividerà secondo il prescritto in detto Editto.

14 Generalmente poi in qualunque Ordine delle sopraddette Imposte non potranno includersi Spese straordinarie, nè arbitrarie Ricognizioni, pure straordinarie, Donativi, o simili, senza la speciale approvazione del Ministro Sopraintendente, a cui il Magistrato Camerale dovrà farne Relazione, il quale userà

tutta

tutta la possibile attenzione, per non lasciare intrudere nelle dette Imposte Partite, che non risguardino o la pubblica necessità, o la pubblica utilità, e congruenza.

15 L'Imposta della Congregazione dello Stato si farà indispensabilmente dentro il mese di Luglio in tempo da potere assegnare alle Provincie la loro corrispettiva tangente a rata del loro Estimo, onde possano essere abilitate a formare le loro Imposte Provinciali nel tempo, e modi prescritti, o che rispettivamente occorresse di prescrivere intorno alle Amministrazioni Provinciali; Indi passare tali Imposte in tempo abile alle Comunità, onde queste pure possano in tempo debito fare i loro particolari Riparti; Ben' inteso però, che l'Imposta Universale dovrà formarsi coll' intervento, e assistenza de' Regj Ministri accennati nel §. 50., l'imposta Provinciale coll' intervento, e assistenza del Regio Delegato; E l'imposta Comunale coll' intervento, e assistenza de' Cancellieri delle Comunità; E generalmente le tre Classi d'imposte dovranno esser rimesse per il mezzo già detto all' approvazione del Magistrato Camerale, il quale dovrà pubblicare per Editto al principio d'ogni anno quanto per ciascheduno Scudo d'Estimo si dovrà pagare a titolo Universale, quanto per l'Imposta Provinciale, e quanto per l'Imposta Comunale.

16 I Regj Delegati delle Provincie dovranno dentro il mese d'Aprile mandare al Magistrato per il mezzo sopraddetto unitamente ai loro Rillievi le Note delle Spese, e Carichi occorrenti, che a tenore del §. 7. devono essere inchiuse nell' Imposta Universale dello Stato.

17 Seguita una tale approvazione, le rispettive Imposte avranno la esecuzione parata, cosicchè per qualunque Ricorso non potrà sospendersi, volendo Sua Maestà, che nelle Cause di Estimo, e d'Imposte non possa darsi generalmente alcuna sospensione da qualunque Decreto, o Sentenza.

18 Al qual effetto proibisce Sua Maestà a qualunque Tribunale il concedere Soprassessorie, o Moratorie a qualunque Debitore de' Pubblici Tributi.

19 In conseguenza di chi resta più fortemente proibito agli Amministratori Pubblici il concedere sospensioni di pagamenti, ancorchè si trattasse di causa procedente da perenzione di Fondo, senz' averne ottenuto prima il legittimo Decreto dal Magistrato, sotto pena di pagamento del proprio della partita sospesa, di applicarsi per un terzo al Regio Fisco, per un altro all' Accusatore segreto, o palese, per l'altro alla Provincia, o alla Comunità, secondo le Persone, che avranno conceduta tale sospensione, restando sempre obbligato al pagamento quello, a di cui favore sarà stata conceduta.

20 L' Esazione delle Imposte si farà dagli Esattori Comunali sopra i Quinternetti, che gli verranno consegnati dalli ri-

spettivi Cancellieri; ed i Censiti saranno obbligati a pagare nelle rispettive Comunità tutta l'appartenenza del loro debito costituito tanto dall' Imposta Comunitativa, quanto dalle Imposte Universale, e Provinciale.

21 Non sarà peraltro levata a ciascheduno la facoltà di pagare nella Cassa della Provincia la porzione di debito ad esso spettante nelle Imposte Universali, e Provinciali, riportando dal Tesoriere della Provincia un Vaglia, che dovrà poscia dare all' Esattore Comunale, per contrapporlo alla sua Partita, e ritirarne l' opportuno Confesso di pagamento, e tale Vaglia servirà all' Esattore Comunale per compensa, e Contrapposizione alla Partita di suo debito verso la Cassa della Provincia.

22 Nissuna Partita potrà esser levata dall' Estimo, se non nel caso di perenzione del Fondo Censito, o di riduzione a tale sterilità, che a giudizio del Magistrato, previe le opportune Visite, ed informazioni, sia equivalente alla perenzione medesima.

23 Per le Comunità, che sono di fronte ai Fiumi, e in conseguenza capaci di Alluvioni, e Corrosioni, si osserverà la regola di fare una Visita decennale, colla quale si rettifichi, e bisognando si rinnovi la Scrittura Censuaria, sgravando i Possessori dei Fondi corrosi, e aggiudicando il possesso delle Alluvioni, e ponendo in Estimo le medesime, come di ragione.

24 Le predette Lustrazioni decennali nelle Provincie, che vi sono sottoposte, si faranno coll' intervento del Regio Delegato Provinciale, e colla dovuta partecipazione ai Regj Ministri Sopraintendenti al Censo, che daranno a tale effetto le Istruzioni necessarie per eseguire le Riforme degli Estimi Comunali senza fraude, e senza pregiudizio del rimanente dello Stato.

25 Quando tra una Lustrazione, e l' altra seguissero per detta causa tali decrementi ai Fondi, che meritassero una provvidenza speciale, sarà obbligo de' Cancellieri, e Amministratori delle Comunità sopra l' istanza delle Parti di renderne inteso il rispettivo Regio Delegato della Provincia, di cui sarà cura d' informarne il Magistrato Camerale per mezzo de' Regj Ministri destinati agli affari del Censimento, il quale, considerata l' importanza del caso, darà quei provvedimenti, che stimerà di giustizia.

26 Si faranno le susseguenti Contrapposizioni a favore de' rispettivi Contribuenti.

27 Primo, l' importanza dell' Esenzione per causa de' Dodici Figlj, osservando per questa l' Editto del giorno 15. Luglio 1757., pubblicato dalla detta Giunta del Censimento.

28 Secondo, la deduzione per causa de' Livelli Ecclesiastici a favore di quelli, che sono forniti delle debite qualità.

29 Per questi si farà l' abbonamento di quattro soldi per ogni lira di Canone con regola uniforme in tutte le Provincie dello Stato, purchè questo non ecceda la metà di tutto il Carico appar-

appartenente a' Fondi Livellarj, nel qual caso tutta la parte eccedente dovrà essere senz' alcuna diminuzione pagata, dovendosi per il Fondo Livellario corrispondere l' intiero Carico, salva totalmente la detta deduzione nella forma come sopra.

30 Eccettuate le predette deduzioni per regola generale non se ne ammetterà verun' altra.

31 Tra i Particolari però resteranno intatte le di loro ragioni a dettame delle Leggi, e specialmente fra li Direttarj, e Livellarj per l' Emfiteusi, e Livelli Laici, e per qualunque altra, che potesse nascere dalla mutazione delle Leggi Censuali osservate finora, e ch' erano veglianti nel tempo del seguito Contratto.

32 I Terreni adacquati con acque conduttizie si riterranno nella qualità di adacquatorj, come restano descritti nelle Tavole del Censimento, e coll' Estimo rispettivo alli medesimi attribuito. I Conduttori però dell' Acqua avranno la ragione di ritenere soldi tre per ogni lira di Fitto, che annualmente pagano a' Padroni Locatori delle medesime.

33 Nel caso poi, che i Padroni dell' Acque, servendosi del loro naturale arbitrio, levassero in tutto, o in parte l' Acqua ai Conduttori, che hanno i Terreni descritti nelle Tavole colla qualità d' irrigatorj, sarà lecito a questi di riccorrere al Tribunale per domandare la proporzionata riduzione del loro Estimo, a condizione però, che siano tenuti a denunziare il Fondo, a benefizio del quale sia stata divertita l' Acqua conduttizia, affinchè si possa dal Tribunale medesimo colla precedente verificazione della fatta Denunzia accrescere il corrispondente valore dell' Estimo al nuovo Fondo diventato irriguo, e ordinarne la correspettiva annotazione al Libro de' Trasporti, e Correzioni d' Estimo.

34 Per le Acque Daziarie del Fiume Muzza, e per il Dazio, che alla Regia Camera si paga dagli Utenti delle medesime, siccome questo è tanto tenue, così Sua Maestà non accorda per queste alcuna deduzione, riservandosi nel caso dell' arbitrio a Sua Maestà competente di aumentarne il prezzo, l'averne quel riguardo, che stimerà più convenire alla giustizia, e alla sua Sovrana Clemenza verso di questi Suddíti, e ben' inteso, che per li Sublocatori, e Succonduttori di dette Acque, si osservi la regola generale.

35 Quanto al Compartimento Territoriale di questo Stato, comanda la Maestà Sua, che resti in osservanza l' Editto del giorno 10. Giugno 1757., pubblicato dall' ultima Giunta del Censimento in seguito alla sua Sovrana Approvazione col Dispaccio Reale del dì 14. Aprile 1757., e a norma dello stesso si regoleranno non solo le distribuzioni de' Carichi, ma eziandio le Fazioni Militari, e altre occorrenze per il suo Reale Servigio, a tenore di quanto resta prescritto nel detto suo Sovrano Dispaccio già abbassato ovunque ne apparteneva l'osservanza.

36 Si-

36 Similmente si osserverà un tale Compartimento Territoriale per regolare tutti gli altri Pesi inerenti alle Comunità, come sarebbe di fatture di Strade, Argini, Ponti, e simili, intendendo Sua Maestà, che sia fatto a tutti gli effetti, in quanto però risguarda la materia de' Carichi, salva sempre qualunque altra ragione sì per i Feudi, che per le Giurisdizioni, e simili, ed in tutto a norma, e tenore del sopranominato Editto 10. Giugno 1757.

37 Intesa Sua Maestà, che nei Paesi massimamente montuosi vi è il costume introdotto, che chiamasi de' Vicini, e Forestieri, cosicchè li primi ad esclusione de' secondi, tuttochè abitanti nella stessa Comunità, ed eziandio Possessori, godino Fondi, ed altre prerogative Comunali, cosa che non rare volte cagiona liti, e contenzioni gravissime, vuole, e comanda Sua Maestà, che dal giorno della Esecuzione del nuovo Censimento siano tolte, e levate queste differenze, e discrepanze, considerandosi gli Abitanti, e Possessori tutti della stessa indole, e categoria, derogando colla pienezza del suo Sovrano Potere a questo effetto a qualunque Statuto, Ordine, Sentenza, Decreto, Privilegio, e Consuetudine, tuttochè legittimamente introdotta, che potessero esservi in contrario, ancorchè richiedessero una speciale derogazione.

38 Dichiarando però, che quando vi fossero Fondi di particolare appartenenza dei così detti Vicini, debbano tali Fondi ridursi in Società Comunale, ma debba farsi il Conguaglio del di loro valore, da liquidarsi a giudizio de' Periti, nel modo, e forma, che resta stabilito ne' Capi seguenti per le Comunità aggregate.

39 Siccome però nell' Editto concernente il Compartimento Territoriale al Cap. 8. si era riservata la Giunta di dare le provvidenze, che le fossero state chieste dalle Comunità, e dagli Estimati nelle medesime, massimamente sul punto del Conguaglio de' Debiti, e Conti arretrati, non avendo la stessa Giunta, attesa la di lei abolizione, dato alcun provvedimento, così comanda la Maestà Sua, che si osservi il seguente Regolamento.

40 Trovandosi qualcheduna delle Comunità aggregate aggravata di maggior parte di Debiti, o Pesi in confronto dell' altra, o altre portate in Società in vigore del nuovo Compartimento Territoriale, si farà un' Imposta degl' Interessi, o Pesi sopra i Possessori di tale Comunità nella quantità eccedente gl' inerenti all' altra, o altre, o della di lei importanza, se ne formerà un Libro, e Registro Censuario, che si consegnerà al Cancelliere, da ritenersi nell' Archivio, ed Atti della Comunità composta, giusta il predetto Compartimento, e li Possessori descritti in questo Libro, e Registro Censuario pagheranno annualmente all' Esattore Comunale *ante partem* dell' Imposta corrente ad essi spettante quel tanto, che sarà ascritto a di loro debito, e per l' esigenze di questo competeranno all' Esattore

tore

tore tutti li Privilegj, ed Azioni Fiscali, nella guisa stessa, come si trattasse di Carico corrente.

41 Dovrà ciascheduno de' predetti Possessori come sopra descritti nel termine di due mesi assegnare nel Circondario della Comunità un Fondo reperibile nelle Tavole del Censimento, il quale, secondo le Stime del nuovo Estimo, corrisponda al debito capitale del detto Antiparte, da formarsegli in regola del quattro per cento, quale resti obbligato, ed ipotecato a favore sì della Comunità, che de' Creditori della medesima; E quando nel detto termine non siegua la comandata assegnazione, resteranno generalmente obbligati, ed ipotecati tutti li Beni di quel tale renitente a favore come sopra.

42 Sarà però facoltativo a qualunque de' Possessori come sopra descritti il redimersi dall' annua prestazione Censuaria col pagamento del Capitale come sopra costituitogli da farsi alla Comunità.

43 Nel qual caso sarà carico de' Cancellieri d' invigilare, che dagli Amministratori Comunali sia convertita la detta somma pagata in estinzione di quel debito della Comunità, che sarà più gravoso; Proibendo espressamente Sua Maestà sotto pena di pagamento del proprio a qualunque Amministratore pubblico il consumare tali somme, o qualunque altra, che gli pervenisse per titolo d' uguaglianza, restituzione di Capitali, e generalmente per qualsivoglia causa in alleggerimento delle Imposte Comunali, o in altro, se prima non siano pagati i debiti; E quando eziandio le Comunità fossero libere da qualsivoglia debito, non potrano ciononostante tali provenienze esser deviate, e consunte; Ma si dovrà dagli Amministratori procurarne l' impiego in utilità del Comune, previa la debita approvazione del Regio Tribunale.

44 Lo stesso metodo si osserverà, nel caso, che i Fondi, o Rendite particolari d' alcuna delle Comunità aggregate superassero in tutto, o in parte l'Entrate di simil natura dell' altro Comune unito, facendosi sopra il di lui Estimo un' Imposta equivalente allo sbilancio della sua Entrata particolare, e formandosi a questo effetto un Registro, o Libro Censuario, in cui siano descritti i suoi Possessori, i quali abbiano l'obbligo dell' Assegnamento del Fondo, o del pagamento di sopra stabilito, colla detta facoltà di potersi redimere collo sborso del Capitale, che similmente dovrà impiegarsi nell' estinzione di qualche debito, che avesse la Comunità Creditrice dell' eguaglianza.

45 Parimente nel caso della Segregazione di due Comunità, a norma del già citato Compartimento, che durante la loro unione avevano contratto debiti, se ne farà il dovuto Conguaglio a rata del loro Estimo rispettivo, acciocchè nell' atto della separazione ciascheduna ne porti seco la porzione ad essa spettante, in vigore della preesistente Società.

46 Per evitare ogni litigio, che a motivo di spese Parrocchiali potesse nascere tra le Comunità, le quali, quantunque aggregate, ed insieme unite quanto agl' Interessi del Censo, fossero però divise nello spirituale, ed appartenenti a diverse Parrocchie, comanda Sua Maestà,

Maestà, che per Convenzione tra le stesse Parti, o in difetto per determinazione del Magistrato si faccia tra esse il debito Conguaglio.

47 Conoscendo la Maestà Sua l'importanza di tenere in giorno le Scritture del Censimento, vuole, ed espressamente comanda, che si eseguisca in ogni sua parte l'Editto de' Trasporti pubblicato dalla precedente Real Giunta sotto il dì 30. Settembre 1752.

48 Siccome al pari della chiarezza della Scrittura Censuaria è necessaria quella della consistenza Territoriale, e della buona, e legale Amministrazione delle Comunità, così comanda la Maestà Sua, che interinalmente, fino a nuovo ordine si eseguisca, ed osservi l'Editto de' 30. Dicembre 1755. sopra la Riforma al Governo, e Amministrazione delle Comunità dello Stato, e particolarmente incarica ai Regj Cancellieri delle Comunità dello Stato la più stretta, e rigorosa osservanza del Cap. 13. in tutto ciò, che risguarda la perlustrazione de' Termini Comunali, con riferirne ai Regj Delegati delle Provincie le risultanze, da rimettersi senz' indugio al Magistrato, il quale con l'esattezza corrispondente al suo Istituto, osserverà se tutte le Comunità, e per esse i suoi Deputati dell' Estimo, avranno eseguiti i Sovrani Comandi, ed in caso, che ritrovi esservi stato qualche negligente, o ritroso alla di loro esecuzione, manderà immediatamente a proprie spese delli Deputati contravenienti un Ingegnere d' Uffizio a visitare i Termini Comunali, e porre in esecuzione tutto ciò, che resta prescritto nel succennato Editto, ed inoltre incorreranno li medesimi nella pena di scudi cinquanta da esigersi irremissibilmente, d'applicarsi al Regio Fisco.

49 Sarà cura del Magistrato Camerale nel caso, che da tali Lustrazioni risultino amozioni, o rimozioni di Termini risguardanti le linee de' Confini con li Dominj Esteri, di subito renderne inteso il Governo, ed il Senato per quelle provvidenze, che saranno necessarie in una materia tanto importante.

50 E volendo Sua Maestà col suo Paterno Zelo provvedere ai mezzi necessarj, che ha conosciuto, e conosce dover contribuire alla più sicura, ed inviolabile osservanza, e perpetuità d' un' Opera, che ha costato tanta pena, e tanta spesa, incarica il Magistrato Camerale d' invigilare diligentemente, secondo il suo originario Istituto, e privativa incombenza, alla più regolare, ed esatta Amministrazione della pubblica Economia, singolarmente sopra i pagamenti, che non potranno farsi senza la previa sua approvazione, e del Sopraintendente, ed a tutto ciò, che concerne generalmente, e parparticolarmente la materia del Carico: Al qual effetto avendo la medesima Maestà Sua benignamente considerata la moltiplicità delle Incombenze, che al di più de' suoi naturali obblighi gli si accollarono coll' abolizione del Magistrato Straordinario, di maniera che non può esigersi, che lo scarso numero di soli sei Questori sedenti, supplicano a tutte le occorrenze delle Reali sue Rendite Ordinarie, e Straordinarie, e nello stesso tempo tenga l'occhio, e la man ferma all' osservanza, e prosperità del nuovo Censimento, ed

alla

alla tutela de' Pubblici, ha avuta la Clemenza d'aggiungere col suo benigno Dispaccio de 5. Novembre dell' anno corrente alla Piazza forestiera, già per antico Istituto attualmente fissa nel Magistrato, altre tre Piazze fisse forestiere, alla principal Provincia delle quali tre nuove Piazze forestiere vuole, che sia per sempre la materia del Censimento, e che il Ministro Plenipotenziario pro tempore, coll' assistenza del Consultore del Governo, sia, ed abbia ad essere per sempre il Sopraintendente Generale del Censimento, in maniera che nè i tre Questori Delegati, nè il Magistrato in Corpo possano nella privativa materia del Censimento far eseguire alcuna deliberazione senza l' approvazione previa di esso Sopraintendente.

51 Ordina inoltre la Maestà Sua, che i tre nuovi Questori ripartendo fra essi le diverse Classi del Censo, anche fuori del Tribunale adempino tutte le parti di suoi Regj Delegati relativamente alla Città di Milano, e che in seguito si proceda alla nomina di un Delegato Regio in ciascun' altra Città dello Stato, nel modo, che si trova già eseguito per Pavia, e Cremona, ed alla elezione de' Regj Cancellieri per ogni proporzionato numero di Comunità, i quali siano capaci di ben custodire le Scritture, e di sostenere l' osservanza del nuovo Sistema, nonostante qualunque Legge, Ordine, Regolamento, o Consuetudine in contrario, a cui la medesima Maestà Sua di certa scienza, e deliberata volontà, e colla pienezza del suo Sovrano Potere vuole, che sia onninamente derogato.

Pertanto volendo Noi, che le Sovrane Clementissime Disposizioni di Sua Maestà abbiano la loro piena, ed inviolabile esecuzione, e pervenghino all' universale notizia di tutti, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato ne' luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti i Podestà, Jusdicenti, ed altri Ufficiali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare ne' soliti rispettivi luoghi, e di collocarlo ne' Registri de' loro Tribunali, ed Ufficj per loro Instruzione, ed a perpetua memoria; Commettendo a tutti i suddetti di trasmettere al Magistrato la Relazione d' avere eseguito un tale Ordine entro il termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Dat. in Milano li 29. Novembre 1759.

FRANCESCO.

V. Comes de Firmian.

V. Conradus Olivera.

De Colla.

PATENTE
PER LI REGJ CANCELLIERI.
Deputati, Sindaci, Reggenti, ed altri Uffiziali Rapprèsentanti, ed Amministratori delle infrascritte Comunità.

Essendosi Sua Maestà compiaciuta benignamente di ordinare, che unitamente col Sistema del nuovo generale Censimento da avere il suo principio il dì primo Gennajo 1760. si devenga all' Elezione de' Regj Cancellieri per ogni proporzionato numero di Comunità, i quali siano capaci di ben custodire le Scritture, e di sostenere l' osservanza del nuovo Sistema, come al §. 51. dell' Editto generale del Censimento già pubblicato si dispone;

Perciò servirà la presente a farvi noto, come resta destinato fino ad altro ordine per vostro Cancelliere

e dal primo Gennajo 1760. corrente dovrete far cessare dal titolo, Uffizio, e funzioni di Cancelliere qualunque altra Persona, fuori del sopraddetto, che fino ad ora l' abbia esercitata; proibendo a chiunque di rogarsi degli Atti Comunitativi ne' Convocati generali, e particolari, nelle Adunanze de' Deputati dell' Estimo, e de' Sindaci, Reggenti, ed Amministratori del Comune, e di far qualunque altra funzione appartenente all' impiego di Cancelliere, e senza la predetta legittima autorità, sotto le pene delle nullità degli Atti, del falso, e di scudi 50. da applicarsi al Regio Fisco.

Vogliamo pertanto, che dal predetto giorno in avvenire sia egli per tale indispensabilmente riconosciuto, ed al predetto Cancelliere Delegato sia pagato senza alcuna eccezione tutto quello, e quanto le rispettive sopranominate Comunità attualmente facevano pagare al loro Cancelliere Comunale; ed al contrario non dovrà il Cancelliere Delegato, fuori del sopraddetto, pretendere ricognizione alcuna a titolo di fatiche straordinarie, e di Accessi Comunali, purchè siano in servizio delle rispettive Comunità; siccome farete consegnare senza dilazione alcuna al medesimo Cancelliere Delegato con precedente Inventario tutte le Scritture Comunitative in qualunque mano, e appresso qualunque altra Persona esistenti, della conservazione delle quali esso deve rimaner debitore, a mente dell' Istruzione della passata Real Giunta del Censimento pubblicata sotto il 30. Marzo 1751., siccome deve corrispettivamente essere obbligato a servire le Comunità comprese nella sua Delegazione ne' Convocati generali,

e par-

e particolari ne' Riparti de' Carichi, e nelle Adunanze de' Deputati dell' Estimo, e de' Sindaci, Reggenti, ed Amministratori del Comune, interponendo per tutto, quando occora, il Rogito necessario a legittimare gli Atti, e facendo generalmente tutte le altre funzioni, che erano soliti fare i vostri Cancellieri Comunitativi, e che si aspettano al suo ufficio, e alla dovuta esecuzione degli Ordini già emanati sul Sistema del nuovo Censo, e che giornalmente gli verranno dal Tribunale superiore diretti.

Al medesimo Cancelliere sono stati consegnati i Catastrini delle Comunità della sua Delegazione, come pure i rispettivi Registri, che devono servire alla formazione de' Riparti nella prossima esecuzione del nuovo Censo.

Attendiamo dal vostro zelo la pronta esecuzione di quanto vi viene ingiunto coerentemente agli Ordini precisi di Sua Maestà, ed in caso contrario, incarichiamo il sopradetto Cancelliere a darci puntuale notizia di quelli, che contravvenissero a quanto viene ordinato, per procedere contro di essi a quelle risoluzioni, che saranno credute opportune.

Milano 2. Gennajo 1760.

Nota delle Comunità comprese nella sovrascritta Delegazione.

Comunità di	*Pieve di*
Comunità di	*Pieve suddetta.*

IL CONTE DI FIRMIAN.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

Luogo
✠
del Sigillo.

Preliminari Istruzioni alli Regj Cancellieri Delegati sopra ciò, che doveranno fare, arrivati che saranno alle loro rispettive Delegazioni.

Primo. SI presenteranno alli Deputati dell' Estimo, o ai loro Sostituti, ed in mancanza di essi, ai tre Maggiori Estimati, siccome pure agli altri Officiali delle rispettive Comunità, ed a' medesimi mostreranno la Patente della loro Elezione.

Secondo. Converranno con essi per la fissazione di un Convocato generale da tenersi in ciascuna Comunità della sua Delegazione colla più possibile sollecitudine, e prestezza, avuto riguardo all' angustia del tempo, ed alla quantità, e distanza de' Comuni, e tratteranno circa il modo di trasmettere agli altri Estimati l'avviso invitatorio al detto Convocato, affinchè questo esser possa numeroso, e completo; avvertendo nel resto di osservare per la legittima unione del medesimo il disposto al Cap. II. della Riforma de' 30. Dicembre 1755.

Terzo. In tale Convocato spiegheranno, e leggeranno primariamente la Patente suddetta, acciocchè possa rendersi nota la loro Elezione, incombenza, e diritto a tutti gl' Interessati d'ogni Comune; In seguito faranno la pubblicazione dell' Editto generale del nuovo Censo de' 29. Novembre 1759., e pubblicheranno inoltre li Catastrini, le Correzioni fatte alle nuove Tavole dell' Estimo, li Registri degli Esenti, e le Tabelle della totale importanza delle Tasse del Personale, e Mercimonio, e delle Case d'ordinaria abitazione di Campagna.

Quarto. Contemporaneamente alla fissazione del giorno per il Convocato potranno intendersi con i detti Deputati, ed Amministratori per procedere all' affissione delle Cedole, ed Inviti de' Concorrenti alle Esattorie da deliberarsi interinalmente, conforme l'ultima facoltà spiegata nell' Editto 9. Dicembre 1757., mandando poi al Tribunale gli Atti delle rispettive deliberazioni, li suoi Capitoli, ed obblighi, giusta l'ordinato dalle Gride, e segnatamente

mente dalla sopraccitata Riforma al Cap. X. num. 218.; con avvertenza, che per l'Esattorie già in molte Comunità deliberate, si potranno risparmiare gli ulteriori Incanti, semprecchè li rispettivi Deliberatarj si offeriscano pronti all'adempimento delle già fermate Convenzioni.

Quinto. Procederanno immediatamente a formare il ristretto de' Conti con i vecchj Esattori per la passata Amministrazione, e manderanno in seguito all'Officio le risultanze di un tale ristretto, a mente del prescritto al Cap. XIV. §. 320., e 321. di detta Riforma, e nell'atto delle liberazioni, e Quietanze, che verranno fatte da' Comuni ai loro Esattori, ritireranno da questi tutti li Ricapiti, che servito avranno alla formazione di detti Conti, per riporli, giusta gli Ordini, negli Archivj Comunali.

Sesto. Procederanno similmente a disporre li Deputati dell' Estimo, perchè devengano alla formazione de' Conguaglj in quelle Comunità, che nel nuovo Compartimento Territoriale sono state unite, o separate, attenendosi in tale operazione al disposto nel succennato Editto generale de' 29. Novembre dal num. 40. al num. 46.

Settimo. In quelle Comunità, nelle quali o non saranno vivi li Deputati dell' Estimo, o alcuni di essi, oppure non saranno stati eletti, in loro vece per quest' anno solamente potranno supplire li tre Maggiori Estimati, che non abbiano alcuna delle eccezioni indicate al Cap. 3. della Riforma generale delle Comunità.

Ottavo. Quando li Cancellieri Delegati nel ricuperare le Scritture Comunali tanto riguardanti il Censo, e gli Ordini dati di tempo in tempo dalla passata Real Giunta, quanto le altre Scritture relative agl' interessi delle Comunità medesime, incontrassero difficoltà, sarà loro incombenza di procurare con buona maniera di superarle; In caso poi, che ciò non riesca, sarà loro cura di avvisare il Tribunale dell'occorrente, e di nominare le Persone, che ritenessero tali Scritture, e negassero di consegnarle.

Nono. Si applicheranno insieme con i Deputati dell' Estimo a fare lo Scrutinio delle spese sì ordinarie, che straordinarie, le quali occorreranno da includersi nell' Imposta del corrente anno, fatta la quale si dovrà subito trasmettere all' Officio per l'opportuna disamina, e approvazione; nè ometteranno di fare a suo tempo li Ruoli Personali, e

Mer-

Mercimoniali, a mente delle Istruzioni date nella precitata Riforma a' Cap. IV., e V., perchè possano servire alle Comunità per la ripartizione delle Tasse loro assegnate.

Decimo. Avvertiranno nel formare il detto Ruolo Personale di distinguere i Coloni, che lavorano soli Beni Ecclesiastici antichi, ammessi esenti, con esprimere, per esempio N. N. lavora soli Beni esenti dell' Abazia N. N. esente; e sopra tutto avvertiranno di fare una tal distinzione ai soli Fittabili, e Massari principali, che terranno in affitto tali Beni, e non già alli Famiglj, Pigionanti, ed altri, che saranno al servizio di detti Fittabili, o Massari, o avranno da questi Casa, o parte di detti Beni in affitto, e ciò perchè l'abbonamento de' soldi 20. per Testa, che in conformità del Concordato colla Santa Sede, dovrà farsi a' Coloni addetti agli Ecclesiastici, dovrà godersi unicamente da quelli, che in conto loro principale lavoreranno, o terranno Beni esenti de' medesimi in affitto, esclusi onninamente i loro Subconduttori, o Famiglj come sopra.

Undecimo. Procureranno di usare tutta la maggiore cautela, convenienza, e moderazione nel trattare con i Deputati dell' Estimo, ed altri Rappresentanti le Comunità, ad oggetto di tener lontane, per quanto sia possibile, le dissensioni, e i riclami, e così più agevolmente, e speditamente si possa procedere a tutte le operazioni preparatorie all' esecuzione del nuovo Censo.

Duodecimo. Di tutte le cose prescritte nelle presenti Istruzioni dovranno i Cancellieri farsi carico di prontamente eseguirle, e della esecuzione di queste, come d'ogni altra, che loro potrà occorrere, ne faranno subito l'opportuna relazione al Tribunale in Milano, dirigendo i Pieghi per ora colla seguente Mansione: *Al Regio Officio del nuovo Censimento.*

Milano.

Dal Regio Uffizio del Censimento li 4. Gennajo 1760.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

RIPARTO

Di lir. 5,118,791. 7. — Sopra tutto lo Stato

Per l' importanza della Diaria, Diarietta, e Mensuale dell' anno 1760., formato sopra la presentanea rispettiva Quota delli sottonotati Pubblici, componenti l' Estimo Generale censibile di scudi 64,226,090. 3. 6., a norma dell' Editto 29. Novembre 1759., dalli quali però si sono dedotti scudi 18125., che rilevavano le Terre convenzionate secondo le risultanze del Sommarissimo deputato, trasmesso allo Stato dalla Regia Delegazione con Lettera de' 3. del corrente Gennajo, cosicchè detto Estimo censibile si riduce a scudi 64,207,965. 3. 6., qual Riparto si fa in vigore del Decreto di Governo del giorno 16. del prossimo scorso Dicembre, e ritenuto il disposto nel Cesareo Reale Dispaccio 28. Aprile 1757., che porta la sovrana decisione della Maestà Sua sull' annosa causa pendente fra la Città di Milano, ed il rimanente dello Stato, a cui ec., e nel modo concluso il giorno 12. corrente tra la Regia Delegazione, e lo Stato.

PAga lo Stato di Milano la Diaria in regola di lir. 12654. 6. 9., e così per giorni 366., per esser l'anno 1760. bisestile, importa	lir. 4,631,487. 10. 6	
E per la Diarietta in regola di lir. 132. 8. 6., e così per detti giorni 366.	lir. 48,467. 11. —	
E per il Mensuale, che paga la Città di Milano, e che in oggi è trasportato sopra tutto lo Stato, inerendo al suddetto Cesareo Reale Dispaccio 28. Aprile 1757.	lir. 438,836. 5. 6	
Importa tutto il carico della Diaria, Diarietta, e Mensuale dell' anno 1760.	lir. 5,118,791. 7. —	
Si deducono lir. 4350., quali rispetto a lir. 1350. devono esser corrisposte dalle Terre convenzionate alla Provincia Milanese, e rispetto a lir. 3000. devono esser pagate dalla Giurisdizione della Calciana alla Provincia Cremonese, come esprime il detto Sommarissimo deputato	lir. 4350. — —	
	lir. 5,114,441. 7. —	
Ripartite le dette lir. 5,114,441. 7. sopra la competenza di ciascun Pubblico nelli mentovati scudi 64,207,965. 3. 6., importanza dell'Estimo Censibile come sopra, ne viene		
Che alla Città, e Provincia di Milano per sc. 34,004,092. 2. 2. $\frac{2}{4}$ ne spettano	lir. 2,708,572. 11. 11	lir. 2,708,572. 11. 11
Ed al rimanente dello Stato per sc. 30,203,873. 1. 3. $\frac{1}{4}$ spettano	lir. 2,405,868. 15. 1	
	lir. 5,114,441. 7. —	
E		lir. 2,708,572. 11. 11

Somma retro ——————— lir. 2,708,572. 11. 11

E siccome nel sodetto Cesareo Reale Dispaccio resta espresso, che la Città di Milano in conto della sua tangente debba corrispondere il Mensuale, quale nel suo totale rileva le dette ——————— lir. 438,836. 5. 6

Così al compimento delle dette lir. 2,708.572. 11. 11. le rimangono addossate in causa della Diaria le restanti ——————— lir. 2,269,736. 6. 5

lir. 2,708,572. 11. 11

Ma dovendosi scontare a favore della detta Città, seguendo il disposto nel detto Cesareo Reale Dispaccio, l'Antiparte stabilito negli appuntamenti nel medesimo prescritti di lir. 272,946. 5. 6., e levandosi dalla detta somma la porzione corrispondente alla Quota del Ducato, risultante in lir. 77239. 11. —, si dibatte perciò a favore della detta Città la sola somma di ——————— lir. 195,706. 14. 6

lir. 2,512,865. 17. 5

E perchè anco in detto Dispaccio viene dichiarato, che dall'importanza del detto Mensuale debbano dibattersi a favore della detta Città lir. 164,000., che gli competono in vigore de' suoi Contratti con la Regia Camera, così queste dibattute ——————— lir. 164,000. —. —

Il Carico da pagarsi dalla Città, e Provincia del Ducato si riduce a ——————— lir. 2,348,865. 17. 5

La porzione spettante al rimanente dello Stato sopra l'Estimo di sc. 30,203,873. 1. 3. $\frac{3}{48}$ risulta come sopra in ——————— lir. 2,405,868. 15. 1

Alle quali aggiunto l'Importo di detto Antiparte in ——————— lir. 195,706. 14. 6

Deve pagare il rimanente dello Stato lir. 2,601,575. 9. 7

Quali lir. 2,601,575. 9. 7. ripartite sopra le rispettive Città, Provincie, e Terre separate, ne spettano come segue:

Triviglio separato dal Milanese ——— sopra sc.	309,213. 3. 2. $\frac{16}{48}$	lir.	26,633. 15. 1
Città, e Provincia Pavese sopra sc.	5,254,262. 5. 6. $\frac{31}{48}$	lir.	452,569. 16. 10
Città, e Provincia Cremonese ——— sopra sc.	11,385,650. 1. 3. $\frac{7}{48}$	lir.	980,689. 15. 3
Terre (Soncino ——— sopra sc.	266,109. 2. 4. —	lir.	22,921. —. 5
separate (Fontanella — sopra sc.	138,193. 5. —. $\frac{16}{48}$	lir.	11,903. 3. 3
dal (Pizzighettone — sopra sc.	228,591. 3. —. —	lir.	19,689. 9. 3
Cremonese (Castel-Leone — sopra sc.	349,235. 1. 2. $\frac{22}{48}$	lir.	30,080. 19. 5
Città sc.	17,931,256. 4. 1.	lir.	3,893,353. 16. 11

Somma di contro ——	ſc.	17,931,256. 4. 1.		lir.	3,893,353.	16.	11
Città, e Provincia Lodigiana —— ſopra	ſc.	9,318,334.—. 6.	[illegible]	lir.	802,623.	17.	5
Città, e Territorio di Como —— ſopra	ſc.	1,278,659. 1. 1.	[illegible]	lir.	110,135.	16.	3
Contado di Como —— ſopra	ſc.	556,026. 1.—.	[illegible]	lir.	47,892.	13.	4
Valle Intelvi —— ſopra	ſc.	62,326. 5.—.	[illegible]	lir.	5,368.	9.	—
Città, e Provincia di Caſal-Maggiore —— ſopra	ſc.	1,057,270.—. 6.—		lir.	91,066.	14.	1
	ſc.	30,203,873. 1. 3.	[illegible]				

E lir. 1350., che deve pagare la Provincia Milaneſe, e che la medeſima deve riſcuotere annualmente dalle Terre ſeparate, come eſprime il detto Sommarjſſimo depurato —— lir. 1350. —. —

E lir. 3000., che deve pagare la Provincia Cremoneſe, e che la medeſima deve riſcuotere annualmente dalla Giuriſdizione della Calciana, come dal ſuddetto Sommarjſſimo —— lir. 3000. —. —

E le già dette lir. 164,000., che la Città di Milano ritiene in vigore de' ſuoi Contratti con la Regia Camera come ſopra —— lir. 164,000. —. —

lir. 5,118,791. 7. —

Si avverte eſſere queſto Riparto un Allegato del Riparto preventivo per l'Impoſta Univerſale dello Stato, affinchè ciaſcun Pubblico ſappia la ſua tangente da pagarſi.

Milano li 13. Gennajo 1760.

Giuſeppe Martignoni Ragionato Generale, ed Ufficiale Maggiore dello Stato.

I*L Regio Cancelliere dovrà prevenire tutte le Comunità della ſua Delegazione, di dover convenire col ſuo Eſattore, ch' egli debba pagare l' importo del Carico alla Caſſa Provinciale di trimeſtre in trimeſtre, e così dentro il giorno 6. del meſe immediatamente ſeguente dopo ciaſcun trimeſtre, non oſtante che, rapporto al tempo, in cui doveſſero pagare i Cenſiti, ſi conveniſſe tra l' Eſattore, e le Comunità una maggior dilazione, poichè qualunque termine veniſſe accordato tra le Comunità, e l' Eſattore, queſto dovrà onninamente aver pagato, ſcoſſo, o non ſcoſſo, di trimeſtre in trimeſtre, nel modo, e tempo come ſopra, alla Caſſa Provinciale.*

Milano dall' Uffizio del Cenſimento 19. *Gennajo* 1760.

La Regia Provviſionale Delegazione
per l'Eſecuzione del Cenſimento
dello Stato di Milano.

Tassa Personale, Mercimoniale, e delle Case da ripartirsi annualmente nel suddetto Comune a norma de' rispettivi Editti già pubblicati sotto li giorni 5. 19., e 22. Dicembre 1755.

Teste N. a lir. 7. per Testa lir.
Tassa Mercimoniale - - - - - - - lir.
Tassa delle Case di ordinaria
abitazione forense - - - - - - - - lir.

Totale - - - lir.

Si avverte, rispetto alla detta Tassa Personale, che dalli Coloni, i quali attualmente lavorano, o lavoreranno soli Beni Ecclesiastici antichi, ammessi esenti, si dovranno pagare sole lir. 6. per Testa, e ciò in vigore del Concordato colla Santa Sede sotto il dì 10. Dicembre 1757., la quale minorazione de' soldi 20. per Testa dovrà cadere sopra la porzione assegnata a sollievo universale dello Stato, ritenuta per intiero quella, che resta assegnata alla Comunità in dote delle Spese Locali.

IMPOSTA UNIVERSALE,

E SUCCESSIVO RIPARTO di lir. 5,845,000.

PER LI CARICHI, E SPESE UNIVERSALI DELLO STATO,

Descritte nelle sottonotate Cause per l' anno 1760.

PEr la Diaria, Diarietta, e Mensuale, come dal Riparto del giorno 13. del corrente Gennajo, per essere il corrente anno bisestile	lir.	5,118,791. 7. —
Censo del Sale	lir.	200,025. 5. 4
Livelli Ecclesiastici ammessi esenti, come dalla Tabella C., in tutto lir. 203,590. 2. 1., un quinto della qual somma resta d' Esenzione di Carico	lir.	40,718. —. 5
XII. Figlj, come dalle Note presentate da' Pubblici, e che si daranno per copia, secondo il risultato negli anni scorsi	lir.	132,062. 6. 1
15 per cento d' Esenzione alli Beni ne' Corpi Santi di Milano, calcolato il Carico a ss. 1. d. 6. per scudo	lir.	16,092. 11. 8
All' Università di Pavia in Danaro	lir.	14,000. —. —
Alli Signori Conti Durini per Esenzione Onerosa	lir.	166. 7. 6
Alli Nobili Signori Calchi come sopra	lir.	84. 12. 10
Alla Zecca per Consulta non ancor decisa	lir.	3,000. —. —
Alla Truppa di Campagna	lir.	30,000. —. —
Spese della Congregazione di Stato	lir.	60,000. —. —
Rimplazzo, cioè Fitti di Case per gli Ufficiali Militari a Luoghi Alloggianti	lir.	30,000. —. —
Sanità	lir.	.... —. —
Spese per il regolamento del Censimento	lir.	80,000. —. —
Spese impensate, e fortuite	lir.	60,059. 9. 2
Proservigio	lir.	60,000. —. —
	lir.	5,845,000. —. —
Si dibattono per tante, che spettano alle Terre convenzionate col Milanese, ed alla Giurisdizione della Calciana convenzionata col Cremonese	lir.	4,350. —. —
	lir.	5,840,650. —. —

SI CONTRAPONGONO LE SEGUENTI PARTITE A NORMA DELL' EDITTO 29. NOVEMBRE 1759., cioè

Importanza della Tassa sulle Case d' ordinaria abitazione Forense, come dalla Tabella D., che deve convertirsi in carico universale	lir.	34,606. 10. —		
Tassa Personale, come dalla Tabella E., da convertirsi come sopra	lir.	705,022. 10. —		
Tassa Mercimoniale, come dalla Tabella F., da convertirsi come sopra	lir.	69,152. 5. —		
	lir.	808,781. 5. —	lir.	808,781. 5. —
Restano			lir.	5,031,868. 15. —

RIPARTITE LE DETTE lir. 5,031,868. 15. ſopra ſcudi 64,207,965. 3. 6., viene per ogni ſcudo ſs. 1, d. 6. $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{24}$ $\frac{8}{185}$		
La Città, e Provincia di Milano per li ſcudi 34,004,092. 2. 2. $\frac{47}{48}$ in regola di ſs. 1. d. 6. $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{24}$ $\frac{1}{191}$ per ogni ſcudo come ſopra, deve pagare ————————		lir. 2,664,842. 14. 6
Si deducono per l'Antiparte da addoſſarſi al rimanente dello Stato, come reſta eſpreſſo nel citato Riparto 13. corrente Gennajo ————————	lir. 195,706. 14. 6	
Si deducono pure le lir. 164,000., che competono alla detta Città in vigore de' ſuoi Contratti con la Regia Camera, come reſta ſpiegato nel detto Riparto	lir. 164,000. —. —	
	lir. 359,706. 14. 6	lir. 359,706. 14. 6
		lir. 2,305,136. —. —
E ſiccome nel Ceſareo Reale Diſpaccio 28. Aprile 1757. reſta eſpreſſo, che la Città di Milano in conto della ſua tangente debba corriſpondere il Menſuale, quale nel ſuo totale rileva ————	lir. 438,836. 5. 6	
Così al compimento delle ſuddette lire 2,305,136. le rimangono addoſſate in cauſa della Diaria le reſtanti ————	lir. 1,866,299. 14. 6	
	lir. 2,305,136. —. —	
Ripartito detto debito della Città, e Provincia di Milano di lire 2,305,136. ſopra li detti ſcudi 34,004,092. 2. 2. $\frac{47}{48}$ di ſuo Eſtimo, viene per ogni ſcudo ſs. 1. d. 4. $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{2}{75}$		
Al detto debito ſi aggiunge l'importanza addoſſata al detto Pubblico nelle tre Taſſe ſulle Caſe d'ordinaria abitazione Forenſe, Perſonale, e Mercimoniale	lir. 481,695. 10. —	
E lir. 1350., che deve pagare la Provincia Milaneſe, e che la medeſima deve riſcuotere annualmente dalle Terre convenzionate ————————	lir. 1,350. —. —	
	lir. 483,045. 10. —	lir. 483,045. 10. —
Il debito della Città, e Provincia di Milano riſulta in ————		lir. 2,788,181. 10. —
SPETTANO AL RIMANENTE DELLO STATO per ſcudi 30,203,873. 1. 3. $\frac{1}{48}$ in regola come ſopra di ſs. 1. d. 6. $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{145}$ per ſcudo ————————	lir. 2,367,026. —. 6	
Si aggiunge il ſuddetto Antiparte a favore del Milaneſe ————	lir. 195,706. 14. 6	
Deve pagare in tutto il rimanente dello Stato	lir. 2,562,732. 15. —	
RIPARTITE LE DETTE lir. 2,562,732. 15. ſopra li ſcudi 30,203,873. 1. 3. $\frac{1}{48}$, importa ogni ſcudo ſs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{46}$	Di-	lir. 2,788,181. 10. —

Somma di contro ——— lir. 2,788,181. 10. —

Divise le dette lir. 2,562,732. 15. sopra il rispettivo Estimo Censibile di ciascuna Città, e Provincia del rimanente dello Stato, componenti li detti scudi 30,203,873. 1. 3. $\frac{7}{48}$, spettano come segue

A TRIVIGLIO SEPARATO DAL MILANESE per scudi 309,213. 3. 2. $\frac{16}{48}$
a fs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{46}$ per ogni scudo lir. 26,236. 1. 10
Si aggiunge il debito spettante al detto Pubblico sopra le tre Tasse ——— lir. 4,270. 10. —

lir. 30,506. 11. 10 lir. 30,506. 11. 10

ALLA CITTA', E PROVINCIA PAVESE per scudi 5,254,262. 5. 6. $\frac{11}{48}$
a fs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{46}$ come sopra lir. 445,812. 15. —
Si aggiunge l'importanza addossata al detto Pubblico nelle tre Tasse lir. 55,316. 10. —

lir. 501,129. 5. — lir. 501,129. 5. —

ALLA CITTA', E PROVINCIA CREMONESE per scudi 11,385,650. 1. 3. $\frac{7}{48}$
a fs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{46}$ come sopra ——— lir. 966,047. 11. 7
Si aggiunge l'importanza delle tre Tasse come sopra ——— lir. 100,652. 5. —
E lir. 3000., che deve pagare la Provincia Cremonese, e che la medesima deve riscuotere dalla Giurisdizione della Calciana ——— lir. 3000. —. —

lir. 1,069,699. 16. 7 lir. 1,069,699. 16. 7

A SONCINO per scudi 266,109. 2. 4.
a fs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{46}$ come sopra — lir. 22,578. 16. 8
Si aggiunge l'importanza delle tre Tasse come sopra ——— lir. 3,209. 10. —

lir. 25,788. 6. 8 lir. 25,788. 6. 8

A FONTANELLA per scudi 138,193. 5. — $\frac{11}{48}$ a fs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{46}$ come sopra ——— lir. 11,725. 8. 10
Si aggiunge l'importanza delle tre Tasse come sopra ——— lir. 1,437. 5. —

lir. 13,162. 13. 10 lir. 13,162. 13. 10

A PIZZIGHETTONE per scudi 228,591. 3. — a fs. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{46}$ come sopra lir. 19,395. 9. 9
Si aggiunge l'importanza delle tre Tasse come sopra ——— lir. 3,679. 10. —

lir. 23,074. 19. 9 lir. 23,074. 19. 5

lir. 4,451,543. 3. 5

Somma retro ———— lir. 4,451,543. 3. 8

A CASTEL-LEONE per sc. 349,235.1.2. $\frac{32}{48}$ a ss. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{48}$ come sopra — lir. 29,631. 16. 10
Si aggiunge l' importanza delle tre Tasse come sopra ———— lir. 3,570. —. —

lir. 33,201. 16. 10 lir. 33,201. 16. 10

ALLA CITTA', E PROVINCIA LODIGIANA per scudi 9,318,334.— 6. $\frac{40}{48}$ a ss. 1. d. 8. $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{48}$ come sopra —— lir. 790,640. 6. 5
Si aggiunge l' importanza delle tre Tasse come sopra ———— lir. 89,851. —. —

lir. 880,491. 6. 5 lir. 880,491. 6. 5

ALLA CITTA', E TERRITORIO DI COMO per scudi 1,278,659. 1. 1. $\frac{13}{48}$ a ss. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{48}$ come sopra —— lir. 108,491. 8. 10
Si aggiunge l' importanza delle tre Tasse come sopra ———— lir. 28,196. 15. —

lir. 136,688. 3. 10 lir. 136,688. 3. 10

AL CONTADO DI COMO per scudi 556,026. 1. — $\frac{38}{48}$ a ss. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{48}$ come sopra ———— lir. 47,177. 12. 1
Si aggiunge l' importanza delle tre Tasse come sopra ———— lir. 25,839. —. —

lir. 73,016. 12. 1 lir. 73,016. 12. 1

ALLA VALLE INTELVI per scudi 62,326. 5. — $\frac{40}{48}$ a ss. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{48}$ come sopra ———— lir. 5,288. 5. 11
Si aggiunge l' importanza delle tre Tasse come sopra ———— lir. 2,568. —. —

lir. 7,856. 5. 11 lir. 7,856. 5. 11

ALLA CITTA', E PROVINCIA DI CASAL-MAGGIORE per scudi 1,057,270.— 6. a ss. 1. d. 8. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{48}$ come sopra ———— lir. 89,707. 1. 3
Si aggiunge l' importanza delle tre Tasse come sopra ———— lir. 8,495. 10. —

lir. 98,202. 11. 3 lir. 98,202. 11. 3

E per tante, che ritiene la Città di Milano in vigore de' suoi Contratti con la Regia Camera, come già resta espresso nel Riparto 13. corrente Gennajo, e come sopra ———— lir. 164,000. —. —

lir. 5,845,000. —. —

Milano dall' Ufficio dello Stato li 30. Gennajo 1760.

Giuseppe Martignoni Ragionato Generale, ed Ufficiale Maggiore dello Stato.

ESsendo pervenute alla notizia di Sua Eccellenza il Sig. Ministro Plenipotenziario Conte di Firmian le differenze promosse da alcuni degli Estimati per il modo di tenersi i Convocati con grave incomodo de' Cancellieri delegati, e ritardo delle Operazioni per l'esecuzione del nuovo generale Censimento, è venuta l'Eccellenza Sua in sentimento di ordinare con sua Lettera de' 27. dello scadente Febbrajo 1760., che li Convocati debbano farsi in avvenire nelle rispettive Comunità, nè sia permesso all'arbitrio degli Estimati il divertire i Cancellieri dalle loro incombenze.

Parimente l'Eccellenza Sua ha ordinato, che restino questi prevenuti del moderato loro contegno, tanto verso le Comunità, quanto verso gli Estimati, essendo egli risoluto di non permettere impunita qualunque ritrosia, che venisse commessa dai detti Estimati, come pure egualmente determinato di non lasciare impunito alcuno eccesso, che dagli accennati Cancellieri s'intraprendesse.

Noi frattanto nel notificarvi le Superiori determinazioni dell'Eccellenza Sua, ve ne inculchiamo la più esatta osservanza. Nostro Signore vi guardi.

Milano dall' Uffizio del Censimento li 28. Febbrajo 1760.

La Regia Provvisionale Delegazione
per l' esecuzione del Censimento
dello Stato di Milano.

COnoscendosi quanto provvida sia la disposizione data dalla passata Real Giunta coll' Editto de' 11. Novembre 1757., toccante la rinnovazione degli Esattori, affinchè le Comunità si abilitino al pagamento della loro contingente de' Carichi nelle rispettive Casse Provinciali; perciò di mente espressa di S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario, e Sopraintendente al Censimento Conte di Firmian, partecipatici con Lettera de' 27. scadente, vi ordiniamo di rendere intesi li rispettivi Deputati dell' Estimo di tutte le Comunità della vostra Delegazione, che, quando ciò non abbino fatto, immediatamente fissino la giornata, per tenere gl' Incanti delle loro Esattorie, e ne passino alla deliberazione avanti il dì 15. Marzo entrante alla forma degli Ordini Censuali, e di trasmetterci indilatamente l' Atto della Deliberazione, e i Capitoli, per la dovuta nostra approvazione: Ben' inteso, che in qualunque evento che l' Esattore non resti eletto, e da qualunque causa ciò proceda, si riterrà il primo Deputato dell' Estimo per obbligato a rispondere alle Casse Provinciali, e al Regio Fisco per tutto il Carico contingente alla Comunità, e contro di lui si dirigeranno le molestie, e senza ulteriore avviso si passerà alla Esecuzione, come se fusse l' Esattore; e in mancanza del primo Deputato, si dirigeranno contro il secondo; o in mancanza del secondo, contro il terzo, senza pregiudizio dell' azione solidale, e simultanea, che compete al Regio Fisco, e alle Casse Provinciali contro tutti tre i predetti Deputati, e generalmente contro tutti i Possessori, senza benefizio nè di divisione, nè di escussione, Nostro Signore vi guardi.

Milano dall' Uffizio del Censimento 28. Febbrajo 1760.

La Regia Provvisionale Delegazione
per l'esecuzione del Censimento
dello Stato di Milano.

ISTRUZIONE
A CANCELLIERI.

NEl mentre che si consegnano al Regio Cancelliere li fogli stampati per fare il Quinternetto d'ogni Comunità della sua Delegazione, secondo il formulario datole, si avvertisce di quanto siegue.

Primo. Che per il corrente primo Semestre, ripartisca sulli particolari Estimati del Comune, solamente il carico da pagarsi alla Cassa Provinciale, riservandosi per le spese locali; dove non basta l'importo delle Tasse; a farne il Riparto nel secondo Semestre.

Secondo. Che faccia avvertiti quelli dei XII. Figlj che prontamente giustifichino il numero dei XII. Figlj ora viventi, ed individuino li Beni sopra dei quali cade l'Esenzione, con tutti gli altri requisiti ordinati nell' Editto 15. Luglio 1757.

Terzo. Che avvisi li Livellarj Ecclesiastici, i quali hanno pretesa, o pretendono Esenzione, che meglio individuino li Pezzi di Terra livellati, al quale effetto debbono coll' assistenza dello stesso Cancelliere riconoscere ogni Pezzo sul Campo, acciò poi il Cancelliere medesimo possa mandarne la nota all' Uffizio, depurata da ogni equivoco, e firmata dal Livellario, e dal Cancelliere.

Quarto. Quando poi saranno bastevolmente appurate l'Esenzioni dei XII. Figlj, e dei Livelli Ecclesiastici, il Cancelliere ne farà la contraposizione sul Quinternetto a norma degli Ordini, e secondo dimostra il Formulario, e ne trasmetterà nota firmata all' Uffizio; e frattanto contraporrà solamente l' Esenzioni, per le quali ha ricevuto il Catastrino appartato; che sono per li Beni Ecclesiastici con pieno Dominio, e Beni Laici Esenti per titolo oneroso.

Quinto. Per questo primo Semestre il Cancelliere non farà alcuna contraposizione per Esenzione alli Livelli Ecclesiastici, nè alli XII. Figlj, intendendosi, che per il primo Semestre facciano il pagamento dell' intiero Semestre, poichè si riserva a contrapor tutta la loro Esenzione, o Compensa nel secon do Semestre, allorchè l' Esenzione sarà totalmente appurata, ed individuati li Fondi livellati, o dei XII. Figlj.

Milano dall' Uffizio del Censimento 10. Marzo 1760.

FORMOLARIO GENERALE
DEL QUINTERNETTO,
Che ogni Comunità dovrà consegnare al suo particolare Esattore per l'esigenza del Carico, che annualmente verrà imposto.

In questo Formolario sono annotati li Casi più contingibili, ma ciascheduna Comunità si servirà soltanto di quello, che occorrere possa nel suo Comune.

Comune di

VAlor Capitale de' Fondi stabili, come nel nuovo Catastro ———— in tutto Scudi 17660. 1. — —

Di Carico Regio, ed Universale supposto — ss. 1. d. 6. per Scudo ———— lir. 1324. 10. 3 —
Spese, e debiti particolari della Provincia — ss. —. d. 4. ———— lir. 294. 6. 8
Somma ———— ss. 1. d. 10. lir. 1618. 16. 11 lir. 1618. 16. 11

Spese Locali Comunitative, non arrivando la metà delle Tasse assegnate per dote di spese a coprirle intieramẽte ss. —. d. 2. lir. 147. 3. 4

In tutto —— ss. 2. d. —. lir. 1766. —. 4 —

Per compensa d'Esenzione d'abbonarsi per contraposizione rateatamente nelli suddetti tempi a diversi Particolari, come nelle rispettive loro partite —— in tutto ———— lir. 214. 4. 6 —

Resta da pagarsi alla Cassa Provinciale ———— lir. 1404. 12. 5

In quattro rate come segue:

La prima rata in tutto il dì ———— lir. 351. 3. 1
La seconda ———— il dì ———— lir. 351. 3. 1
La terza ———— il dì ———— lir. 351. 3. 1
E la quarta ———— il dì ———— lir. 351. 3. 1

In tutto come sopra ———— lir. 1404. 12. 5
E per le suddette Spese Locali ———— lir. 147. 3. 4
Deve per saldo ———————— lir. 1551. 15. 10 —

Restan-

Restando però a carico de' rispettivi Cancellieri il formare un Quinternetto a parte da consegnarsi all' Esattore per l'Esazione della Tassa Personale, Mercimoniale, e Case di propria ordinaria abitazione, secondo la nota ricevuta da' Cancellieri medesimi.

S'avverte, che in quelle Comunità, dove si trovano Beni Laici esenti, l' esenzione dei quali s' estende solo a Carichi Universali, e Provinciali, ma non al Carico Locale; Il Riparto delle Spese Locali dovrà farsi sopra l' intiero Estimo, compresi per queste anco li detti Beni, che sono esenti dal Carico Universale, e Provinciale, non intendendosi però dei Beni esenti Ecclesiastici, li quali devono regolarsi a forma del Concordato con la Santa Sede, come al seguente Articolo.

Terzo. Li sopradetti Beni posseduti prima dell' Epoca sovrastabilita, saranno bensì immuni per la Porzione Dominicale, ma non già per la Porzione Colonica, mentre li Coloni di detti Beni immuni dovranno sempre concorrere in proporzione de' Beni, che coltivano a Carichi sì Regj, che Locali, per titolo di Porzione Colonica in due terze parti di quello, che per detto titolo sarà imposto a' Coloni de' Beni Laici.

QUINTERNETTO,

Che si consegna all'Esattore per la Scossa de' Carichi dell' anno 176

Comune di

VAlor Capitale de' Fondi stabili, come nel nuovo Catastro, in tutto —— Scudi

DI Carico Regio, ed Universale — soldi | per Scudo.
Spese, e Debiti Provinciali —— soldi

Somma — soldi | lir. | lir.
Spese Locali — soldi | lir.

In tutto – soldi | lir.

Per compensa d'Esenzione d'abbonarsi per contrapposizione nelle quattro rate come abbasso, a diversi Particolari Estimati, come nelle rispettive loro partite, in tutto – lir.

Resta da pagarsi alla Cassa Provinciale — lir.

In quattro rate come segue:
La prima rata a tutto il dì | lir.
La seconda ———— il dì | lir.
La terza ———— il dì | lir.
E la quarta ———— il dì | lir.

In tutto come sopra ———— lir.
E per le suddette Spese Locali da pagarsi rateatamente come sopra ———— lir.

Deve per saldo ———— lir.

Rubrica, e Sommario

Possessori		Estimo			Carico in tutto			d'Esente			da pagarsi		
		Scudi	lir.	8vi	lire	sol.	din.	lire	sol.	din.	lire	sol.	din.
Alcherio = Gio: in questo a fol.	1	8830	—	4	883	—	2 —	—	—	—	883	—	2 —
Bamfi = Carlo	1	2539	3	1	253	19	— :	—	—	—	253	19	— :
Benefizio di N. N.	2	215	4	—	21	11	4 —	14	7	6 :	7	3	9 :
Convento de' PP. di N. N.	2	299	1	—	29	18	4 —	3	12	5 :	26	5	10 :
Cura di S. Gio: in N. N.	3	91	1	7	9	2	7 :	8	17	7 :	—	5	—
Dorati = Ottavio Livell.° dell' Abbazia di N. N.	3	745	5	4	74	11	10	30	—	—	44	11	10 —
Moggio = Filippo Livell.° del Monastero di N. N.	4	199	2	2	19	18	9	9	19	4 :	9	19	4 :
Olcelli = Antonio	4	2462	3	7	246	5	3 :	75	5	—	171	—	3 :
Reposi = Gio: Battista	5	255	3	—	25	11	—	11	10	—	14	1	—
Solaro = Camillo, e Fratelli	5	2020	5	7	202	1	11 :	60	12	6 —	141	9	5 :
		17660	1	—	1766	—	4 —	214	4	6	1551	15	10 —

Possessori I	Estimo			Carico		
	Scudi	Lire	Ottavi	Lire	Soldi	Den.
Alcherio Gio: qu. Antonio	8830	—	4	883	—	2
Bamfi Carlo qu. Pietro	2539	3	1	253	19	— ½

	I	Scossa		
		Lire	Soldi	Den.
1760	14. *Aprile Ha pagato*	220	15	—
	10. *Luglio Altre*	220	15	—
	6. *Ottobre Altre*	220	15	—
	31. *Dicembre Altre per saldo*	220	15	2
		l. 883	—	2

		Lire	Soldi	Den.
1760	6. *Aprile Ha pagato*	63	9	9
	8. *Luglio Altre*	63	9	9
	5. *Ottobre Altre*	63	9	9
	31. *Dicembre Altre per saldo*	63	9	9 $\frac{1}{2}$
		l. 253	19	— $\frac{1}{2}$

Possessori 2	Estimo			Carico		
	Scudi	Lire	Ottavi	Lire	Soldi	Den.
Benefizio di N. N.	215	4	—	21	11	4
Convento de' PP. di N. N.	299	1		29	18	4

2

		Scoſſa		
		Lire	Soldi	Den.
	Per Compenſa d'Eſenzione Eccleſiaſtica dei due terzi di parte Domenicale, come nel Concordato di Roma - - - - - - - - - -	14	7	6 $\frac{2}{3}$
1760	5. Aprile Ha pagato -	1	16	—
	9. Luglio Altre -	1	16	—
	3. Ottobre Altre -	1	16	—
	31. Dicembre Altre per ſaldo - - - - - - - - - - - - - - -	1	15	9 $\frac{1}{3}$
		l. 21	11	4

		Lire	Soldi	Den.
	Per Compenſa d'Eſenzione Eccleſiaſtica ſopra ſoli lir. 54. 2. 2. per li $\frac{2}{3}$ di parte Domenicale - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3	12	5 $\frac{1}{3}$
1760	9. Aprile Ha pagato -	6	11	6
	7. Luglio Altre -	6	11	6
	5. Ottobre Altre -	6	11	6
	29. Dicembre Altre per ſaldo - - - - - - - - - - - - - - -	6	11	4 $\frac{2}{3}$
		l. 29	18	4

Possessori 3	Estimo			Carico		
	Scudi	Lire	Ottavi	Lire	Soldi	Den.
Cura di S. Gio: in N. N. - - - - - - - - -	91	1	7	9	2	7 $\frac{1}{2}$
Dorati Ottavio qu. Giovanni Livell.º dell' Abbazia di N. N. - - - - - - - - - -	745	5	4	74	11	10

	3	Scossa		
		Lire	Soldi	Den.
	Per Compensa dell' intiera Esenzione Ecclesiastica non avendo la congrua Conciliare, secondo il Concordato di Roma, salvo per li Locali della parte Colonica - - - - - - - - - - - - - - - -	8	17	7$\frac{1}{2}$
1760	4. *Aprile Ha pagato* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	—	1	3
	6. *Luglio Altre* -	—	1	3
	7. *Ottobre Altre* -	—	1	3
	31. *Dicembre Altre per saldo* - - - - - - - - - - - - - - - -	—	1	3
		l. 9	2	7$\frac{1}{2}$

		Lire	Soldi	Den.
	Per Compensa d'Esenzione sopra le lir. 150. di Livello Ecclesiastico in ragione di soldi 4. per lira, che è il quinto del Livello - -	30	—	—
1760	13. *Aprile Ha pagato* - - - - - - - - - - - - - - - - - -	11	3	—
	10. *Luglio Altre* -	11	3	—
	14. *Ottobre Altre* -	11	3	—
	30. *Dicembre Altre per saldo* - - - - - - - - - - - - - - - -	11	2	10
		l. 74	11	10

Possessori 4	Estimo			Carico		
	Scudi	Lire	Ottavi	Lire	Soldi	Den.
Moggio Filippo qu. Antonio Livel. del Monastero di N. N. - - - - - - - - - - -	199	2	2	19	18	9
Olcelli Antonio qu. Ambrogio - - - - - -	2462	3	7	246	5	3

4

		Scossa		
		Lire	Soldi	Den.
	Per Compensa d' Esenzione sopra lir. 60. di Livello Ecclesiastico, perchè $\frac{1}{2}$ del Livello eccede la metà del Carico, s' abbona solamente la metà del Carico - - - - - - - - - - - - - - - - - -	9	19	4 $\frac{1}{2}$
1760	7. *Aprile Ha pagato* -	2	10	—
	11. *Luglio Altre* -	2	9	9
	9. *Ottobre Altre* -	2	10	—
	29. *Dicembre Altre per saldo* - - - - - - - - - - - - - - - -	2	9	7 $\frac{1}{2}$
		l. 19	18	9

		Lire	Soldi	Den.
	Per Compensa d'Esenzione Laica Onerosa di un terzo del Carico Universale, e Provinciale, non compreso però il Carico Locale	75	5	—
1760	3. *Aprile Ha pagato* -	42	15	—
	4. *Luglio Altre* -	42	15	—
	10. *Ottobre Altre* -	42	15	3
	28. *Dicembre Altre per saldo* - - - - - - - - - - - - - - - -	42	15	— $\frac{1}{2}$
		l. 246	5	3 $\frac{1}{2}$

Possessori 5	*Estimo*			*Carico*		
	Scudi	*Lire*	*Ottavi*	*Lire*	*Soldi*	*Den.*
Riposi Gio: Battista qu. Giuseppe - - - - -	255	3	—	25	11	—
Solaro Camillo, e Fratelli qu. Gerolamo - -	2020	5	7	202	1	11 $\frac{3}{4}$

5

		Scossa		
		Lire	Soldi	Den.
	Per Compensa d'Esenzione per li XII. Figlj tutti Viventi in ragione di soldi 9. per lira di Carico	11	10	—
1760	13. *Aprile Ha pagato*	3	10	3
	14. *Luglio Altre*	3	10	3
	12. *Ottobre Altre*	3	10	3
	30. *Dicembre Altre per saldo*	3	10	3
		l. 25	11	—

		Lire	Soldi	Den.
	Per Compensa d' Esenzione per li XII. Figlj in ragione di soldi 9. per lira di Carico, ma solo per la rata spettante alli num. 8. *Figlj Viventi*	60	12	6
1760	15. *Aprile Ha pagato*	35	7	6
	13. *Luglio Altre*	35	7	3
	14. *Ottobre Altre*	35	7	6
	30. *Dicembre Altre per saldo*	35	7	2 ½
		l. 202	1	11 ½

Il Carico come ſopra impoſto, è per l'Anno 1760. riſervandoſi la ragione negli Anni ſucceſſivi di aggiungere altre partite ſecondo l'eſigenza de' Caſi.

T A R

Per calcolare il Carico, che verrà
in ragione di un

ESTIMO Scudi, lire, ott.	CARICO a ſs. 2. 1 — lire, ſs., d., 48.mi	a ſs. 1. — — lire, ſs., d., 48.mi	a d. 9 — lire, ſs., d., 48.mi	a d. 8 — lire, ſs., d., 48.mi	a d. 7 lire, ſs., d., 4
1000.—.—	104. 3. 4	50.—.—	37.10.—	33. 6. 8	29. 3. 4
500.—.—	52. 1. 8	25.—.—	18.15 —	16.13. 4	14.11. 8
100.—.—	10 8. 4	5.—.—	3.15.—	3. 6. 8	2.18. 4
50.—.—	5. 4 2	2.10.—	1.17. 6	1.13. 4	1. 9. 2
40.—.—	4. 3. 4	2.—.—	1.10.—	1. 6. 8	1. 3. 4
30.—.—	3. 2. 6	1.10.—	1. 2. 6	1.—.—	—.17. 6
20.—.—	2. 1. 8	1.—.—	—.15.—	—.13. 4	—.11. 8
15.—.—	1.11. 3	—.15.—	—.11. 3	—.10.—	—. 8. 9
10.—.—	1.—.10	—.10.—	—. 7. 6	—. 6. 8	—. 5.10
9.—.—	—.18. 9	—. 9.—	—. 6. 9	—. 6.—	—. 5. 3
8.—.—	—.16. 8	—. 8.—	—. 6.—	—. 5. 4	—. 4. 8
7.—.—	—.14. 7	—. 7.—	—. 5. 3	—. 4. 8	—. 4. 1
6.—.—	—.12. 6	—. 6.—	—. 4. 6	—. 4.—	—. 3. 6
5.—.—	—.10. 5	—. 5.—	—. 3. 9	—. 3. 4	—. 2.11
4.—.—	—. 8. 4	—. 4.—	—. 3.—	—. 2. 8	—. 2. 4
3.—.—	—. 6. 3	—. 3.—	—. 2. 3	—. 2.—	—. 1. 9
2.—.—	—. 4. 2	—. 2.—	—. 1. 6	—. 1. 4	—. 1. 2
1.—.—	—. 2. 1	—. 1.—	—.—. 9	—.—. 8	—.—. 7
—. 5.—	—. 1. 8 40	—.—.10	—.—. 7 24	—.—. 6 32	—.—. 5
—. 4.—	—. 1. 4 32	—.—. 8	—.—. 6	—.—. 5 16	—.—. 4
—. 3.—	—. 1.— 24	—.—. 6	—.—. 4 24	—.—. 4	—.—. 3
—. 2.—	—.—. 8 16	—.—. 4	—.—. 3	—.—. 2 32	—.—. 2
—. 1.—	—.—. 4 8	—.—. 2	—.—. 1 24	—.—. 1 16	—.—. 1
—.—. 7	—.—. 3 31	—.—. 1 36	—.—. 1 17	—.—. 1 8	—.—. 1
—.—. 6	—.—. 3 6	—.—. 1 24	—.—. 1 6	—.—. 1	—.—.—
—.—. 5	—.—. 2 29	—.—. 1 12	—.—.— 45	—.—.— 40	—.—.—
—.—. 4	—.—. 2 4	—.—. 1	—.—.— 36	—.—.— 32	—.—.—
—.—. 3	—.—. 1 27	—.—.— 36	—.—.— 27	—.—.— 24	—.—.—
—.—. 2	—.—. 1 2	—.—.— 24	—.—.— 18	—.—.— 16	—.—.—
—.—. 1	—.—.— 25	—.—.— 12	—.—.— 9	—.—.— 8	—.—.—

F F A

ɔoſto ſull' Eſtimo del nuovo Cataſtro
ɪnto per Scudo.

a d. 6. — mi	a d. 5 — mi	a d. 4 — mi	a d. 3 — mi	a d. 2 — mi	a d. 1 — mi
ire, ſs., d., 48.	lire, ſs., d., 48.	lire, ſs., d., 48.	lire, ſs., d., 48.	lire, ſs., d., 48.	lire, ſs., d., 48.
25.—.—	20.16. 8	16.13. 4	12.10.—	8 6. 8	4. 3. 4
12.10.—	10. 8. 4	8. 6 8	6. 5.—	4. 3. 4	2. 1. 8
2.10.—	2. 1. 8	1.13. 4	1. 5.—	—.16. 8	—. 8. 4
1. 5.—	1.—.10	—.16. 8	—.12. 6	—. 8. 4	—. 4. 2
1.—.—	—.16. 8	—.13. 4	—.10.—	—. 6. 8	—. 3. 4
—.15.—	—.12. 6	—.10.—	—. 7. 6	—. 5.—	—. 2. 6
—.10.—	—. 8. 4	—. 6. 8	—. 5.—	—. 3. 4	—. 1. 8
—. 7. 6	—. 6. 3	—. 5.—	—. 3. 9	—. 2. 6	—. 1. 3
—. 5.—	—. 4. 2	—. 3. 4	—. 2. 6	—. 1. 8	—.—.10
—. 4. 6	—. 3. 9	—. 3.—	—. 2. 3	—. 1. 6	—.—. 9
—. 4.—	—. 3. 4	—. 2. 8	—. 2.—	—. 1. 4	—.—. 8
—. 3. 6	—. 2.11	—. 2. 4	—. 1. 9	—. 1. 2	—.—. 7
—. 3.—	—. 2. 6	—. 2.—	—. 1. 6	—. 1.—	—.—. 6
—. 2. 6	—. 2. 1	—. 1. 8	—. 1. 3	—.—.10	—.—. 5
—. 2.—	—. 1. 8	—. 1. 4	—. 1.—	—.—. 8	—.—. 4
—. 1. 6	—. 1. 3	—. 1.—	—.—. 9	—.—. 6	—.—. 3
—. 1.—	—.—.10	—.—. 8	—.—. 6	—.—. 4	—.—. 2
—.—. 6	—.—. 5	—.—. 4	—.—. 3	—.—. 2	—.—. 1
—.—. 5	—.—. 4 8	—.—. 3 16	—.—. 2 24	—.—. 1 32	—.—.— 40
—.—. 4	—.—. 3 16	—.—. 2 32	—.—. 2	—.—. 1 16	—.—.— 32
—.—. 3	—.—. 2 24	—.—. 2	—.—. 1 24	—.—. 1	—.—.— 24
—.—. 2	—.—. 1 32	—.—. 1 16	—.—. 1	—.—.— 32	—.—.— 16
—.—. 1	—.—.— 40	—.—.— 32	—.—.— 24	—.—.— 16	—.—.— 8
—.—.— 42	—.—.— 35	—.—.— 28	—.—.— 21	—.—.— 14	—.—.— 7
—.—.— 36	—.—.— 30	—.—.— 24	—.—.— 18	—.—.— 12	—.—.— 6
—.—.— 30	—.—.— 25	—.—.— 20	—.—.— 15	—.—.— 10	—.—.— 5
—.—.— 24	—.—.— 20	—.—.— 16	—.—.— 12	—.—.— 8	—.—.— 4
—.—.— 18	—.—.— 15	—.—.— 12	—.—.— 9	—.—.— 6	—.—.— 3
—.—.— 12	—.—.— 10	—.—.— 8	—.—.— 6	—.—.— 4	—.—.— 2
—.—.— 6	—.—.— 5	—.—.— 4	—.—.— 3	—.—.— 2	—.—.— 1

Per la PROROGA fino a' 31. Maggio 1760. a dire, e dedurre.

MARIA THERESIA,

Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Franceſco Duca di Modena ec., Amminiſtratore del Governo, e Capitano Generale della Lombardìa Auſtriaca, durante la minor' età di S. A. R. il Sereniſſimo Arciduca Pietro Leopoldo nato Principe d'Ungherìa, e Boemia ec.

INerendo Noi alle Clementiſſime Intenzioni di Sua Maeſtà unicamente dirette a che la grand' Opera del nuovo Cenſo poſſa eſſere compiuta colla maggiore perfezione, e giuſtizia, e neſſuno di queſti ſuoi amatiſſimi Sudditi reſti indebitamente pregiudicato, aderendo anche alle Suppliche della Congregazione dello Stato, abbiamo ſtimato, atteſe le particolari circoſtanze, per queſta unica volta, e ſenza ſperanza di ulteriore dilazione, di prorogare, come in effetto proroghiamo, il termine de' meſi quattro preſcritto nell' Editto de' 29. Novembre 1759. ſino a tutto il giorno 31. Maggio proſſimo, dentro il quale li Ricorſi,

corsi, che verranno presentati da chiunque si creda pregiudicato, potranno essere ricevuti, per essere in seguito esaminati, e spediti, secondo porterà la giustizia. Ben' inteso che, spirato detto giorno, non dovranno più riceversi Ricorsi, nè prove ulteriori; ma s'intenderà imposto un perpetuo silenzio a qualunque pretensione, e dovrà chiunque imputare a se stesso, se mai a cagione di sua contumacia venisse a patire pregiudizio di sorte alcuna.

Ed affinchè la presente Proroga giunga a notizia di tutti, e chi che sia (ove però sia nel caso) possa godere degli effetti della Clementissima Disposizione di Sua Maestà, dovrà essere pubblicata in questa, e nelle altre Città, e Luoghi soliti dello Stato.

Dat. in Milano li 3. Aprile 1760.

FRANCESCO.

V. Amor de Soria. V. Caroellus P. P.
De Colla.

PResa in seria considerazione dalla Regia Interinale Delegazione del nuovo Censimento la necessità, che insta di provvedere all'esazione delle Tasse Personali, Mercimoniali, e delle Case di ordinaria abitazione forense, la quale, secondo è risultato dalla disamina delle Capitolazioni stipulate dalle Comunità colli loro rispettivi Esattori, viene quasi generalmente a cadere per una metà nel fine del corrente mese di Giugno, è venuta la medesima Regia Delegazione nel sentimento di dare le infrascritte provvisionali Determinazioni, colle quali ordina, e comanda alli rispettivi Cancellieri Delegati, che immediatamente, dopo ricevuta la presente, eseguiscano quanto segue, cioè

Primo. Che consegnino in forma autentica alli rispettivi Esattori Comunali una copia dei Ruoli Personali moderni, li quali dovranno esigersi secondo lo stato attuale, lasciando unicamente in sospeso l'esazione delle partite dei Giusdicenti, Attuarj, delle Famiglie di Giustizia, e dei Mastri di Posta, e Postiglioni, siccome quelle dei Fatui, ed abitualmente Infermi, a giudizio dei Deputati dell'Estimo, e ciò sino a che non venga altrimenti ordinato; avvertendo che, rispetto alla porzione della Tassa Personale assegnata alle Casse Provinciali, dovrà questa pagarsi, pendente il Quinquennio, secondo la quantità già espressa nelle Note delle Tasse consegnate alli suddetti Cancellieri Delegati in occasione delle loro preliminari Istruzioni, e da essi già pubblicate nei Convocati generali delle Comunità.

Secondo. Che aggiungano alle partite di quei Personalisti, che abitano ordinariamente nelle loro proprie Case forensi, l'importanza della Tassa, che resta loro già prefinita nelle Note trasmesse alle Comunità, le quali, a tenore dei Decreti già fatti, sono certe, sicure, ed invariabili.

Terzo. Che parimenti consegnino una copia autentica dei Ruoli nuovamente formati per l'esigenza della Tassa Mercimoniale in quei Luoghi, dov'è stata costituita, la quale pure, a tenore delle quantità già stabilite, è sicura in Massima, e rapporto ai Particolari Censiti deve credersi ripartita con equità, onde a tenore dei detti Ruoli deve esigersi, salvo il Ricorso al Tribunale per quelli, che si credessero aggravati, non ritardato però frattanto il pagamento della porzione loro assegnata.

Quarto. E siccome nella brevità del tempo non è possibile di dare la determinazione di tutte le Cartelle delle spese Locali, così affine di non approvare quelle, che non fussero approvabili, e di non differire quelle, che fussero necessarie, ed istantanee, come Salariati, riparazioni di Strade, e simili, si rimette per ora

ora alla prudenza, ed al zelo delli Deputati dell'Estimo la spedizione degli opportuni Mandati per le suddette contingenti spese istantanee, ed indispensabili, escluse sempre le voluttuarie, e totalmente volontarie, ed ultronee; poichè per tutte le altre non istantanee si spediranno di mano in mano le Cartelle approvate o interinalmente, o definitivamente.

Quinto. Per rispetto poi a quei Censi, o altri Debiti, dei quali sono aggravate le Comunità, si continueranno interinalmente, e senza pregiudizio dell'esame da farsene, li pagamenti degl' Interessi, per quelli però, che li succennati Deputati dell' Estimo crederanno non patire eccezioni, o difficoltà.

Sesto. Per ultimo avvertiranno gli Esattori passati delle Comunità, che S. E. si è degnata loro accordare la Proroga ad esigere li loro residui Crediti col Privilegio Fiscale per tutto il corrente Anno 1760.

Dell' immediata, e puntuale osservanza di quanto sopra, punto non dubita la Regia Delegazione, persuasa del zelo, e dell' attenzione dei detti rispettivi Cancellieri Delegati nell' adempimento del loro Uffizio, e ne attende dai medesimi il riscontro di avere così eseguito.

Milano 23. Giugno 1760.

La Regia Interinale Delegazione per l'Esecuzione del nuovo Censimento Generale dello Stato di Milano.

LETTERA ISTRUTTIVA

Alli R. Cancellieri Delegati sopra la materia delle Spese, ed Imposte Locali, dei Censi, e Debiti comunitativi, della Liquidazione de Ruoli Personali, e Mercimoniali, e della formazione del Quinterneuo per l' esazione delle Tasse del Personale, Mercimonio, e delle Case forensi.

1 QUi compiegate vi si rimettono le Note delle Spese Locali ordinarie di tutte le Comunità comprese nella vostra Delegazione, liquidate in questo nostro Ufficio a mente degli Ordini, e Regolamenti dati in tale materia, e da Noi successivamente approvate.

2 Le Spese registrate in queste Note si collocheranno nelle Imposte annuali, sempreccbè ne continui il bisogno, senz' altro scrutinio, a riserva però di quelle partite, ed in specie dei Salarj, che possano ogni anno migliorarsi a favore de' Comuni col beneficio dell' Asta, come sono quelli de' Consoli, Campanari, Sepoltori, e simili Stipendiati l'incumbenza de' quali non esiga una speciale idoneità, e perizia.

3 In diversi Comuni avendo osservato, non essere stato eletto il Sindaco, che giusta l' ordinato alli numeri 5., e 12. Cap. primo della Riforma de' 30. Dicembre 1755. deve indispensabilmente avere ciascuna Comunità quantunque picciola; perciò abbiamo fatto aggiungere nelle Note de' medesimi Comuni un tale Ufficiale con lo spazio in bianco, per porvi il Salario, che nell' atto della di lui elezione da farsi immediatamente, ovunque sarà ancora mancante, verrà stabilito, a proporzione della qualità del Comune, e delle incumbenze, che dovrà avere il detto Sindaco.

4 Similmente si è lasciato in alcune Note in bianco il Salario del Console, per non esserci constato della quantità di esso, o se venga esercito tale ufficio gratuitamente; onde avvertirete, che siccome è preciso, che in ciascun Corpo di Comunità, secondo lo Stato presentaneo delle aggregazioni, vi debba essere un Console, così è giusto ancora, che gli sia costituito all' Asta il suo Salario, quando l' uso non sia di farlo *gratis* da rispettivi Capi di Casa *per Torno*, nel qual caso converrà esprimerlo nella nota: E dove altre volte per la moltiplicità de' Comuni ora uniti in un solo solevansi eleggere più Consoli, e in conseguenza prestare più giuramenti alla Banca di un istesso solo Giusdicente, nell' avvenire si eleggerà come sopra un Console solo nella Comunità Dominante, e si pagherà una sola mercede per il detto giuramento: E allor quando vi saranno più, e diversi Giusdicenti nei diversi membri di una sola Comunità, dovrà lo stesso Console rispettivamente obbedire, e prestare il giuramento a ciascuno di essi; ed in somiglianti casi si avrà il dovuto riguardo nella costituzione del Salario alla maggiore fatica, che esigerà il detto Ufficio di Console, osservata però sempre la solennità dell' Asta già detta. Ol-

5 Oltre le spese in dette Note come sopra registrate, non se ne potrà onninamente fare dalle Comunità alcun altra per occorrenze straordinarie, o per qualsivoglia altro titolo, o pretesto, ancorchè si trattasse di mercedi per fatiche fatte in servizio delle Comunità istesse, sotto pena di pagarle del proprio a chi ne spedirà li Mandati senza la nostra speciale Approvazione da ottenersi preventivamente, semprecchè il tempo lo permetta, ed in caso di istantanea necessità, da ottenersi subito, che potrà farsene la partecipazione: E tali spese, quando occorrerà che debbano farsi, s'includeranno nelle Imposte annuali, formandone una Classe distinta, che s'intitolerà *Straordinarj*, con esprimere ad ogni partita il titolo, e la causa, in cui, o sarà stata, o dovrà essere convertita, affinchè nella pubblicazione delle accennate Imposte possano tutti gl' Interessati nelle rispettive Comunità restar pienamente soddisfatti, e fare quei rilievi, che stimeranno opportuni al pubblico vantaggio.

6 Dalle predette Note abbiamo fatto escludere le partite dei Censi, che finora ci è risultato essere provenienti dal Censo del Sale, o sopra il Reddito di questo assentati; perchè essendo il totale importo del detto Censo già incluso del Riparto Generale dello Stato, e compreso nella metà della Tassa Personale, che pagasi alle Casse delle rispettive Provincie, dovranno li Reddituarj, o Alienatarj di esso Censo conseguirne da queste il corrispondente pagamento, mediante però un Certificato da farsi loro dai Ragionati Generali del Magistrato Camerale, e riconosciuta che sia nel nostro Ufficio la legittima sussistenza dei Censi predetti, e la giusta loro competenza; attesocchè ci risulta, essersene finora esatti non pochi dai rispettivi Reddituarj in ragione maggiore del 2. per cento contro il Disposto dalle Gride, ed Ordini Reali.

7 Abbiamo inoltre fatto tenere in sospeso tutti quei Censi, che per non sapersene dalle Comunità il titolo, nè l'origine, o per non essere state dalli rispettivi Censuarj prodotte le Giustificazioni ordinate dall' Editto della preceduta R. G. de' 8. Giugno 1754., non si è potuto discernere di quale natura essi siano, e ciò perchè potendo questi essere pure provenienti dal detto Censo del Sale, non abbiano le Comunità a soccombere ad un duplicato pagamento.

8 Per venire però in chiaro della qualità di tali Censi, e perchè sia data una volta, senza ulteriore ritardo, esecuzione all' Editto sovraccennato, abbiamo disposto un nuovo Editto, perchè tutti li Censuarj, o Reddituarj, e Creditori di qualunque sorta, che sono tuttavia contumaci nel notificare, e giustificare i rispettivi loro Crediti, debbano nel termine di tre mesi presentare al nostro Ufficio in Milano le già ordinate Giustificazioni, senza le quali si continuerà a tenere in sospeso il pagamento di detti Crediti, e si sospenderà qualunque altra partita, che anco interinalmente si trovasse ammessa.

9 Qui annesse perciò vi si rimettono diverse Copie del predetto nuovo Editto, ordinandovi di farne immediatamente affiggere una alla Piazza, ed ai siti consueti di ciascheduna Comunità della vostra Delegazione, e di pubblicarne altra copia nel primo Convocato Generale degli Estimati, che dovrà tenersi nei rispettivi Comuni, da registrarsi, e conservarsi poi negli atti

del-

della Cancelleria; acciocchè pervenga a notizia di tutti questa nostra finale determinazione sopra un punto tanto interessante il sollievo de' Pubblici, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, proibendo in tanto l' estinzione di qualunque Censo, o Mutuo, senza previa nostra partecipazione, e successivo speciale permesso.

10 Sul proposito del detto Censo del Sale troviamo preciso d'avvertirvi, che siccome diverse Comunità si sono nel passato redente da un tal Carico, così, quando alcune di queste se ne trovassero nella vostra Delegazione, siate sollecito, che ne riportino dalla Cassa della Provincia, cui sono unite, l'opportuna compensa sul pagamento della predetta Tassa Personale, che in conformità del disposto al §. 7. dell' Editto de' 5. Dicembre 1755. resta assegnata, per supplire alla soddisfazione degli Alienatarj di detto Censo.

11 Rispetto poi alli Censi anticamente costituiti dalle Comunità a norma della Bolla di Pio V., ed ai debiti Capitali contratti dalle medesime a titolo di Mutuo, che in vista delle notificazioni, e produzioni fatte al nostro Ufficio dalli Particolari Creditori abbiamo osservato essere questi in possesso pacifico di esigerne gli annui frutti, gli abbiamo per ora fatto includere nelle Note, senza pregiudizio delle ragioni dei rispettivi Comuni pretesi Debitori, riservandoci in appresso a riconoscere la loro origine, e competenza, per indi, a misura delle prove, che verranno date, o saranno già state prodotte, e che per maggiore rischiarimento all'occorrenza saranno richieste, determinare quanto sarà di ragione.

12 Nelle menzionate Note non si sono incluse le Convenzioni a titolo d'Imbottato, per essere questo un Dazio fondato sopra certi generi, e frutti, e non sopra le Tasse nè Prediali, nè Personali; E per rapporto alle Primizie, e Decime particolarmente convenute, queste pure si sono escluse, per doversi pagare da chi volontariamente si è obbligato al contributo delle medesime, siano in generi effettivi, o siano in contanti: Dichiarando però, che per un tal ordine non resti punto derogato alle suddette Convenzioni sì generali, che particolari, e tanto d' Imbottato, che di Primizie, e Decime, le quali anzi dovranno continuarsi a pagare inalterabilmente da chi sarà come sopra obbligato, nelle stesse somme già stabilite, per ritenere vieppiù lontano ogni seme di lite nelle Comunità, e nei loro rispettivi Interessati.

13 Si sono per ultimo escluse tutte quelle partite, che risultate sono inutili del pari, e dannose ai poveri Comuni, e che si è compreso, o non essere questi soliti ad imporle, o non aver essi alcun obbligo di pagarle, come sono prestazioni a titolo di Dogane, Bollini, e simili, che sono piuttosto di obbligo dei Particolari, che delle Comunità: Tutti gli Onorarj, e le Ricognizioni abusive, e tutte ancora le Limosine, ed Obblazioni per le molte Feste, che ad arbitrio facevansi nel passato: Dichiarando apertamente, che ogni qual volta si continui l' uso di tali Feste, non se ne potrà più includere la spesa nelle pubbliche Imposte, ma si dovrà questa pagare interamente col mezzo delle Questue, ed Obblazioni volontarie, avendo solo per ora accordata ai Borghi principali dello Stato, ed a quelle Comunità, dove il prodotto della metà delle Tasse si è trovato bastevole, ed esuberante per supplire ai loro obblighi annuali, la continuazione di alcune Pie Funzioni, e massimamente di Voto, da farsi però con una spesa discreta, e ridotta a minor somma di quella, che per l' addietro soleasi consumare. a Pre-

14 Premendoci poi, che in tutte le cose dipendenti dalla esecuzione del nuovo sistema Censuale procediate con regole, e metodi uniformi, vi rimettiamo un Esemplare dell'Imposta, che dovrà farsi ogni anno in ciascuna Comunità per il pagamento delle dette spese ordinarie, e di quelle, che occorreranno straordinariamente, dettagliato secondo il metodo espresso al Cap. VIII. della già detta Riforma de' 30. Dicembre 1755. avvertendovi di ritenere tal esemplare unicamente per norma nella compilazione di detta Imposta, senza aver riguardo alla qualità, e quantità delle partite in esso notate, mentre rispetto alle spese ordinarie, vi atterrete alle Note, che ora vi si trasmettono, e per rapporto alle Straordinarie, registrerete distintamente l'importanza di quelle sole, che saranno state fatte legittimamente, e di quelle, che si crederanno in ciascun anno contingibili, a mente dell'ordinato nella citata Riforma al detto Cap. VIII. n. 140.; ed una tale Imposta così come sopra formata, dopocchè sarà stata pubblicata nel Convocato Generale degli Estimati, giusta il prescritto alli successivi numeri 152., 153., e 154., dovrà annualmente rimettersi al Regio Tribunale, da cui, quando sia trovata giusta, e legalmente fatta, vi si ritornerà munita della opportuna approvazione.

15 Unito al predetto Esemplare riceverete un Formulario del Quinternetto, che dovrà farsi annualmente in ciascuna Comunità per l'esazione della Tassa Personale, Mercimoniale, e delle Case Forensi, al quale Quinternetto annuale dovrà aggiungersi una copia della predetta Imposta col rispettivo Decreto di Approvazione ponendola tra il Frontispizio, e la Rubrica del medesimo, acciocchè gli Esattori possano essere abilitati a farne la dovuta riscossione.

16 In questo Quinternetto non dovranno essere censite per la Tassa Personale le infrascritte qualità di Persone, le quali, inerendo anche alle Superiori Disposizioni date da Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro Plenipotenziario con suo Rescritto de' 21. Agosto prossimo passato, dovranno parimenti escludersi dai Ruoli Personali, che preventivamente si faranno; e sono

17 Li Sacerdoti, e li Chierici tonsurati.

18 Gli Esenti dei XII. Figlj, qualora però abbiano giustificata la competenza della esenzione colla produzione dei loro Privilegj da farsi al Regio Ufficio del Censimento.

19 Li Giusdicenti, gli Attuarj, e le Famiglie di Giustizia; non però i Luoghi Tenenti de' Giusdicenti suddetti.

20 Li Capitani del Divieto; non però li di loro Soldati, e Subalterni.

21 Li Regj Commissarj, e Cassieri della Ferma Generale, cioè un solo per ogni Cassa, e gli Ufficiali, che stanno all'attuale servizio della medesima Ferma.

22 Li Maestri di Posta, e li veri Postiglioni.

23 Li Convittori de' Collegj, o altri Figlj mantenuti dai Parenti nei Seminarj, o altrove per studiare; e questi saranno esenti dalla Tassa Personale fin a tanto che dimoreranno fuori della Casa Paterna a motivo dello Studio.

24 Li Bergamini di ventura; e per tali s'intenderanno quelli, che non avranno nè Terre, nè Case in affitto, e consumeranno li Fieni, e gli Erbaggi ora in un luogo, ora in un altro col solo pagamento di essi; e questi si terranno esenti nelle stesse Comunità, ove si troveranno, e per tutto il tempo, che in esse

sog-

soggiorneranno nelle forme suddette, il che dovrà osservarsi ancora per gli Erranti, e Vagabondi, cioè quelli, che non prendono mai alcun stabile servizio, salvo però quando stassero al servizio di qualcheduno per il tempo prefinito dagli ordini al Concorso del Carico Personale.

25 Tutti gli abitualmente infermi, e che per la loro infermità siano realmente incapaci di far guadagno, lasciando la cognizione de' Casi, che meriteranno di godere legittimamente del benefizio di una tale esenzione, alla legalità, e coscienza dei rispettivi Deputati dell' Estimo, li quali in qualunque caso dovranno essere cerziorati della infermità abituale di quelli, per cui verrà pretesa la detta esenzione, con Fedi giurate de' Parochi, e de' Medici, o Chirurghi, dove questi vi saranno, valendosi in oltre dell' opera de' Sindaci Comunali, per meglio essere informati della verità de' Casi, che si presenteranno, e procedendo sempre col assistenza de' Cancellieri Delegati, i quali nel tempo stesso, che si porteranno a raccogliere le Teste per la formazione de' Ruoli Annuali, avvertiranno di riconoscere quelli, che verranno indicati per abitualmente infermi, e di usare ogni maggiore circospezione, perchè in questo particolare non si prendano arbitrj di sorte alcuna; al qual effetto si dovranno trasmettere all' Ufficio, insieme con i detti Ruoli, tutte le prove, che saranno state prodotte per la giustificazione dei casi sopraenunziati, ed i rilievi, che intorno ad essi crederanno espediente di fare i medesimi Cancellieri, per averne in seguito la risoluzione del Tribunale.

26 Tutte poi le altre qualità di Persone, che qui sopra non sono nominate, purchè abbiano compiti gli anni 14., e passati non abbiano gli anni 60. (eccettuati li Figlj dell' Ospitale Maggiore di Milano, che si trovano sparsi nelle Comunità di questo Stato, li quali non cominceranno a pagare la Tassa Personale, se non dopo compiti li quindeci anni) dovranno essere immancabilmente descritte nei Ruoli, e sottoposte nel mentovato Quinternetto all' intero pagamento della Tassa di lir. 7. ordinata dall' Editto 5. Dicembre 1755., nessuna eccettuata per qualsivoglia titolo, o ufficio, come sono in specie li Campari de' Naviglj, e Fiumi; Gli Agenti, Fattori, ed altri Campari, quantunque nel preceduto sistema andassero esenti dal Carico Personale; Quelli che vanno in Paesi esteri per esercire qualche Arte, quando nelle Comunità abbiano Affitti, oppure Casa aperta abitata dalle loro Famiglie, a mente del §. 77. della citata Riforma; Li Servitori eziandio degli Ecclesiastici, e Regolari, e di quelli, che abitano continuamente nelle Ville; Li Forastieri, e Montanari, che occupano Case, e servono a Fittabili; Li Schiepini, e Reficotti, che abitano in un Comune per molti mesi dell' anno; Quei Paesani, che stanno l' intera settimana in Città impiegati in qualche esercizio, e si portano ne' giorni festivi alle loro Case; E li Garzoni, Lavoranti, e Famiglj, rispetto ai quali già resta chiaramente deciso dal §. 16. del ricordato Editto de' 5. Dicembre 1755. il loro concorso al pagamento della Tassa Personale nelle Comunità, dove si troveranno a servire, o a lavorare, e ciò quando siano Esteri, o abbiano la Casa aperta in qualche Città, dove non vi è Tassa Personale, poichè avendo la detta Casa in altre Terre di questo Stato dovranno pagare nel Luogo della Casa aperta, riportando però la Fede dei Deputati dell' Estimo, e del Cancelliere di detto Luogo, la quale, per evitare il duplicato pagamento, dovranno consegnare al Cancelliere Delegato della Comunità, dove abiteranno. Do-

27 Dove poi s'incontreranno Persone, che tengano Casa, e Famiglia in un Commune, e travaglino tutta la Settimana in un altro, ritornando ogni Festa alle loro Case, dovrà attendersi non il luogo del travaglio, ma quello del Domicilio per l'esazione del Censo Personale; E dove per fine cadesse dubbio circa l'età delle Persone censibili, si dovrà per regola generale ritenere l'età, che ciascuno avrà nel giorno della formazione del Ruolo; cosicchè secondo la chiara disposizione del summentovato Editto 5. Dicembre §. 4., e 5. tutti quei Maschj abitanti nelle Comunità, che nel detto giorno del Ruolo si ritroveranno aver compiti li 14. anni, e non compiti gli anni 60.; saranno immancabilmente sottoposti, e tenuti al pagamento della Tassa Personale ivi prefinita.

28 Vi s'incarica perciò di essere ben cauti, ed esatti nell'annuale compilazione dei Ruoli suddetti, li quali affinchè siano fatti colla maggiore integrità, dovranno indispensabilmente formarsi da voi coll'intervento dei Deputati dell'Estimo, o loro Sostituti a norma delle Istruzioni già datevi, e con tutte quelle precauzioni, e diligenze, che vengono prescritte al Cap. IV. della menzionata Riforma; guardandovi bene dal lasciar questi compilare dai Consoli delle Comunità, i quali secondo che l'esperienza ha insegnato, sono stati sempre poco esatti nelle raccolte dei Personali, che nell'abolito sistema si collettavano, e vi sarà lecito unicamente di prevalervi dell'opera de' Sindaci, allorchè dubitaste, che alcuno venisse occultato, il quale meritasse di essere incluso nel Ruolo.

29 Rispetto poi alli detti Figlj dell'Ospitale, alli quali resta come sopra prolungato per un anno il termine di cominciar a concorrere alla detta Tassa Personale, avvertirete, che giustifichino una tale loro qualità col presentarvi le Cartoline, che vengono dallo stesso Spedale consegnate alli Custodi, o Allevatori d'essi Figlj, senza la quale prova non si riguarderanno per tali, affine di così tener lontane anche in questa parte tutte le frodi, che potrebbero farsi in danno dei rispettivi Comuni.

30 Sarà vostra cura in oltre di fare le dovute contraposizioni nel Quinternetto alle partite dei rispettivi Coloni de' Beni Ecclesiastici immuni per l'esenzione dei soldi 20. per Testa, che ad essi compete in virtù del disposto nell'articolo IV. dell'ultimo Concordato colla Santa Sede; e *per ora* godranno della detta Esenzione, *finchè non venga altrimenti dichiarato*, non solo i puri Affittuarj, ma ancora i loro Figlj Fratelli, Nipoti, Cugini, ed altri Congiunti di sangue, purchè abitino con essi nella medesima Casa, e Famiglia, e vivano tutti in piena comunione, ed effettivamente lavorino soli Beni Ecclesiastici ammessi esenti; avvertendovi sopra tutto, come così incarichiamo ancora li Deputati dell'Estimo, d'invigilare, che non seguano frodi di sorta alcuna, nel qual caso ci dovrete subito rendere intesi, acciocchè dar si possano le opportune provvidenze.

31 Per ovviare però, quanto sia possibile, ad ogni frode, tutti quelli Coloni, che pretenderanno di essere nel caso di godere della predetta immunità per se, e per altri loro Congiunti come sopra, dovranno ogni anno nel Convocato, che si terrà per la pubblicazione dei Ruoli Personali, presentare agli accennati Deputati dell'Estimo le Investiture autentiche dei Beni, che terranno in affitto, ed un Attestato giurato da farseli *gratis* dai rispettivi Sindaci,

daci, e Confoli, che dovrà rimanere negli atti della Cancellaria, per giustificare la divisata coabitazione, e Comunione con i detti loro Congiunti; riconosciuti li quali ricapiti, e constando alli medesimi Deputati anche per mezzo di altre segrete informazioni da prendersi, che veramente, e realmente concorrano in tali Coloni tutti li divisati requisiti, saranno loro una Fede giurata, che li dichiari capaci, della immunità de' predetti soldi 20. per Testa, secondo l'esemplare, che quì accluso per regola vi si rimette; e tali Fedi dovranno essere anche da voi sottoscritte, per assicurate l'autenticità delle Firme de' predetti Deputati, quando però non abbiate intorno alle medesime qualche cosa in contrario, nel qual caso prima di sottoscrivere, dovrete indilatamente partecipare al Tribunale le vostre occorrenze.

32 Fatte colle sovraccennate solennità le dette Fedi, sarà vostro obbligo di passarle alle mani dei rispettivi Esattori Comunali, perchè presentando queste ai Cassieri Provinciali, le ricevano in luogo di effettivo pagamento, e vengano quelli così a restare indennizati dalle Provincie, e indennizate altresì le Provincie dallo Stato.

33 Tanto crediamo bastarvi per ulteriore Istruzione a procedere nell'avvenire sì nella formazione dei Ruoli Personali, come nel disporre i Quinternetti per la esazione delle Tasse, che saranno rispettivamente dovute da ciascuna Persona.

34 Venendoci fatti per ultimo diversi riclami intorno alla distribuzione, ed alterazione della Tassa del Mercimonio stata già assegnata a diverse Comunità per via di Convenzione, e circa l'Imposizione di detta Tassa nei luoghi, dove non è stata costituita; perciò ad oggetto di resecare anche sù questo punto qualunque ulteriore differenza, troviamo preciso di darvi le seguenti Istruzioni.

35 Dove sono state fissate le Convenzioni, queste si esigeranno inalterabilmente in luogo della Tassa dell'uno, ed un quarto per cento in conformità del disposto al §. 4 dell'Editto de' 19. Dicembre 1755.

36 Per fare il Riparto delle suddette Convenzioni, formar dovrete i Ruoli Mercimoniali ordinati da questo stesso Editto, e dalla già nominata Riforma Generale del dì 30. detto mese, ed anno, escludendo da essi le Persone indicate al §. 10. del predetto Editto, e ponendo tutti quelli, che quantunque non abitino nel Comune, abbiano però in esso il Traffico, per cui meritino di essere Censiti.

37 Fatti li detti Ruoli, quando li rispettivi Trafficanti in essi descritti non convengano di farsi tra loro la Tassazione corrispondente al Traffico di ciascheduno, per indi ripartirsi in proporzione l'importo delle suddette Convenzioni, avviserete i medesimi a presentarvi le Notificazioni giurate dei loro Negozj, da leggersi poscia in un' Adunanza Generale di essi Negozianti, e da esaminarsi in appresso, ed approvarsi dai Deputati dell'Estimo, a mente del prescritto al §. 14., e 15. del sopraccitato Editto 19. Dicembre 1755.

38 Approvate che saranno le dette Notificazioni, dovrà fissarsi a ciaschedun descritto nel Ruolo la sua corrispondente quantità di Tasse, la quale dovrà pure fissarsi ad arbitrio dei predetti Deputati dell'Estimo a quelli, che saranno contumaci nel fare le dette Notificazioni, ritenendo

bensì

beosì la regola di fissare una Tassa per ogni lire cento di Capitale Traffico depurato, e non già quella di considerare ciascuna Tassa in ragione di soldi 25.; e fatta una tale tassazione, procederete a ripartire sul numero totale delle Tasse, che risulteranno dal Ruolo, e che si riterranno solo per segno, e norma di Riparto, la somma delle predette Convenzioni, per indi assegnare a ciascun contribuente la sua rispettiva porzione a misura delle Tasse, che avrà rilevato il suo Traffico.

39 Dove poi non sono state stabilite le surriferite Convenzioni, e che nelle Comunità si trovi esservi qualche sorta di Mercimonio capace di Carico, eseguirete il Ruolo Mercimoniale secondo la Formola espressa nella precitata Riforma al Cap. V., e colle Notificazioni, e Regole ivi prescritte, e di sopra enunziate, calcolando ogni Tassa in ragione di ss. 25. per ciascheduna, il di cui prodotto cederà *per ora interamente* a beneficio delle rispettive Casse Comunali.

40 Formato in tal guisa il detto Ruolo, ed osservate tutte le solennità di sopra spiegate per la di lui legittimazione, registrerete le partite dei rispettivi Censiti nello stesso Quinternetto, che dovrà consegnarsi all' Esattore Comunale per la esazione della Tassa Personale, e delle Case.

Ci promettiamo dalla vostra solita diligenza il più esatto adempimento di tutte le sopra espresse cose, giacchè col procurare, mediante la piena osservanza de' nostri Ordini, i maggiori vantaggi delle Comunità, darete una delle più costanti prove della vostra fedeltà, ed attenzione nel Reale Servigio. Nostro Signore vi guardi.

Milano 22. Settembre 1760.

La Regia interinale Delegazione per l' Esecuzione del nuovo Censimento Generale dello Stato di Milano.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

EDITTO.

Ntesa la Regia Provvisionale Delegazione per l'esecuzione del nuovo Censimento, come nel liquidarsi le Note delle Spese Locali ordinarie di ciaschedun Comune, tra le quali entrano anche le partite de' Censi antichi, ed Interessi de' Debiti Capitali, di cui sono gravate le Comunità, si è trovata una notabile omissione nelle Notificazioni, e Giustificazioni di tali Censi, e Debiti, che far doveano li rispettivi Creditori in esecuzione dell' Editto della preceduta Real Giunta de' 8. Giugno 1754.; Perciò volendo la stessa Regia Delegazione, che senza ulteriore ritardo venga pienamente eseguito un tal Ordine, nella di cui osservanza sta riposto il considerabile sollievo, che dovranno una volta godere quei poveri Comuni, che sono stati finora obbligati ad un ingiusto pagamento di Debiti illegittimi; Ordina, e comanda, che chiunque pretende aver Censi, anche per asserita ragione Feudale, Mutui, o altri Crediti di qualunque specie sopra le Comunità, e non abbia questi per anco notificati al Regio Ufficio del Censimento; o sebbene notificati, non abbia però prodotte le debite Giustificazioni, che provino la loro origine, e giusto titolo a norma del sopraccitato Editto de' 8. Giugno 1754., debba ciò onninamente eseguire nel termine di Mesi tre, da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente; avvertendo rispetto a' Feudatarj, che pretendono aver ragione di esigere qualche annuo tributo a titolo di Censo, o Ricognizione Feudale, dalle Comunità, di produrre le Investiture de' loro Fondi: Passato il qual termine, e non fatta la Notificazione, e Giustificazione de' sopradetti Crediti, ne verrà irremissibilmente sospeso il pagamento, o continuata la sospensione, dove questa fosse già stata ordinata: Proibendo frattanto l'estinzione di qualunque Censo, o altro Debito Capitale, senza la previa partecipazione, e successivo speciale Decreto dell' anzidetta Regia Delegazione. Ed il presente dovrà essere affisso, e pubblicato per notizia universale in ciascuna Comunità.

Milano 22. Settembre 1760.

La Regia Interinale Delegazione per l'Esecuzione del nuovo Censimento Generale dello Stato di Milano.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

FORMOLARIO GENERALE
DEL QUINTERNETTO,

Che ogni Comunità dovrà consegnare al suo particolare Esattore per l'Esazione delle tre Tasse, Personale, Mercimoniale, e delle Case di ordinaria abitazione Forense, che annualmente verranno imposte;

Coll' aggiunta di un Esemplare per l'Imposta delle Spese Locali.

1760.

COMUNE DI

IMportanza delle tre Tasse, Personale, Mercimoniale, e delle Case di ordinaria abitazione Forense, come dalla Cartella pubblicata ec., da pagarsi per la metà alla Cassa della Provincia, e per l'altra metà da convertirsi nelle Spese Locali, cioè

Per Teste num. 30. a lir. 7. per Testa — lir. 210.—.—
Per il Mercimonio — lir. 30.—.—
Per le Case — lir. 20.—.—

Somma — lir. 260.—.—
Si deduce la metà spettante alla Cassa della Provincia — lir. 130.—.—

Restano per la Cassa Comunale — lir. 130.—.—
Porzione dovuta alla suddetta Provincia in due rate come segue:
La prima rata a tutto il dì 15. Luglio — lir. 65.—.—
La seconda — il dì 15. Ottobre — lir. 65.—.—

lir. 130.—.—
Per Compensa di Esenzione de' Coloni, che lavorano soli Beni Ecclesiastici ammessi esenti, da contrapporsi alle loro rispettive partite — lir. 9.—.—

Restano da pagarsi alla Cassa Provinciale — lir. 121.—.—

Si aggiunge alla partita spettante alla Cassa Comunale l'importanza di Teste num. 2. risultate di più nel Ruolo Personale deputato del corrente anno — lir. 14.—.—

In tutto — lir. 144.—.—

Da pagarsi alla detta Cassa Comunale in due rate, cioè
La prima a tutto il dì lir. 72.—.—
La seconda — il dì lir. 72.—.—

lir. 144.—.—
E per la detta porzione spettante alla Cassa Provinciale — lir. 130.—.—

Sono in tutto — lir. 274.—.—

Si avverte, che, se il Ruolo annuale, in vece di crescere, rileverà un numero di Teste minore di quello registrato nella Cartella pubblicata ec., in tal caso si farà, in luogo dell'aggiunta posta di sopra, la deduzione dell'importo delle Teste mancanti, dalla porzione dovuta alla Cassa Comunale.

ESEMPLARE

DELL' IMPOSTA ANNUALE DA FARSI IN CIASCUNA COMUNITA',

Dettagliato secondo l'ordine espresso al Cap. VIII. della Riforma de' 30. Dicembre 1755.

COMUNE DI

IMposta delle Spese Ordinarie, e Straordinarie spettanti al detto Comune nel corrente anno 1760.

Annue Prestazioni Camerali, e Tasse.

Voce			
Alla Regia Camera per la mezza per cento			lir. 20.—.—
Alla Cassa della Provincia per le seguenti cause, cioè			
Tassa de' Cavalli		lir. 50.—.—	
Carico de' Beni della Comunità sopra Scudi 100. a s. 2. d. 1. per Scudo		lir. 10. 8. 4	
Metà delle Tasse (Personale	lir. 105.—.—		
Metà delle Tasse (Mercimoniale	lir. 15.—.—		
Metà delle Tasse (Case Forensi	lir. 10.—.—		
	lir. 130.—.—	lir. 130.—.—	
		lir. 190. 8. 4	lir. 190. 8. 4

Censi, ed Interessi de' Capitali.

Voce		
A N. N. per Censo antico in regola di lir. 4. 12. 6 per cento, sopra Capitale di lir. 1000.	lir. 46. 5.—	
A N. N. per Interesse al 4. per cento sopra lir. 800.	lir. 32.—.—	
	lir. 78. 5.—	lir. 78. 5.—

Salarj.

Voce		
Al Podestà Feudale	lir. 50.—.—	
Al Regio Cancelliere	lir. 70.—.—	
Al Dottor Fisico	lir. 300.—.—	
Al Chirurgo	lir. 80.—.—	
Al Maestro di Scuola	lir. 60.—.—	
All' Esattore, come da convenzione	lir. 100.—.—	
Al Sindaco	lir. 55.—.—	
Al Console	lir. 20.—.—	
Al Deputato della Sanità	lir. 5.—.—	
Al Postaro del Sale	lir. 30.—.—	
Al Regolatore dell'Orologio	lir. 15.—.—	
Al Camparo de' Boschi, o Beni Comunali	lir. 10.—.—	
Al Sagrista della Chiesa	lir. 30.—.—	
All' Organista	lir. 60.—.—	
Al Campanaro	lir. 25.—.—	
Al Sepoltore	lir. 18.—.—	
Al Fante, o sia Barigello	lir. 20.—.—	
	lir. 948.—.—	lir. 948.—.—
		lir. 1236.13. 4

Somma contro — lir. 1236.13. 4

Spese Ordinarie Regolari.

Al suddetto Regio Cancelliere per li Notificati de' Grani grossi, e minuti, computata la spesa delle Tabelle	lir. 26.—.—
Per il Giuramento del Console alla Banca Criminale	lir. 2.—.—
Per la Fatta della Strada Regia	lir. 60.—.—
Per la Mercede, e mantenimento del Predicatore Quadragesimale	lir. 100.—.—
Al Rev. Parroco per congrua	lir. 365.—.—
Al Rev. Cappellano per la Messa Festiva	lir. 100.—.—
Per la Festa votiva di San Carlo	lir. 20.—.—
Al Capitano del Divieto per fitto della Casa	lir. 7.—.—
Al Giudice delle Strade per solito Onorario	lir. 7.—.—
	lir. 687.—.— lir. 687.—.—

Straordinarj.

Per Transiti, ed Alloggi Militari	lir. 150.—.—
Per Visite Criminali	lir. 33.—.—
Per aggiustatura delle Strade Comunali	lir. 15.—.—
Per Riparazioni (Alla Chiesa	lir. 10.—.—
Per Riparazioni (Al Campanile	lir. 8.—.—
Per Riparazioni (Al Pozzo, e Fontane del Comune	lir. 6.—.—
Per manutenzione dell'Orologio	lir. 3.—.—
Per Carta, e Quinternetti	lir. 6.—.—
Per tanti, che è rimasto Creditore l'Esattore a tutto il 1759. retro	lir. 20.—.—
	lir. 251.—.— lir. 251.—.—

Sommano in tutto le Spese — lir. 2174.13. 4

Si dibatte il prodotto delle seguenti Entrate Comunali, cioè

Per Fitti de' Beni		lir. 40.—.—
Per Teste num. 32., come dal Ruolo di quest' anno a lir. 7.	lir. 224.—.—	
Per il Mercimonio	lir. 30.—.—	
Per le Case	lir. 20.—.—	
	lir. 274.—.—	lir. 274.—.—
		lir. 314.—.— lir. 314.—.—

Restano a carico del Prediale — lir. 1860.13. 4

Che ripartite sopra l'Estimo censibile di questa Comunità ascendente a Scudi 50000., tocca per ogni Scudo d. 9., che danno – lir. 1875.—.—

Avanzano da riportarsi a scarico della futura Imposta lir. 14. 6. 8

Si avverte, che quando l'Esattore risulterà debitore, si porrà l'importanza del di lui debito nel Conto delle Entrate Comunali.

E inoltre quando il prodotto di tali Entrate sopravanzi al bisogno delle Spese Locali, e le Comunità non abbiano debiti da estinguere, si dovrà, a proporzione dell' avanzo, limitare la Tassa di lir. 7. per Testa, e così imporre solamente quanto basterà per soddisfare e al debito verso la Cassa Provinciale, e all' obbligo delle suddette Spese, a mente degli Editti de' 5., e 30. Dicembre 1755.

Avvertesi finalmente, che questo Formolario è stato compilato soltanto ad effetto, che li Cancellieri abbiano il Metodo uniforme per regolare la formazione del Riparto per le Spese Locali. Per quelle Comunità poi, che li Reddisi Comunali, e la Dote delle tre Tasse assegnatele non basteranno a coprire le Spese, e dove occorrerà farsi una Imposta sopra il Prediale per causa delle medesime, allora il dippiù, che dovrà imporsi, si riporterà al Quinternetto generale destinato all' Esigenza del Carico Prediale.

RUBRICA. SOMMARIO.

CONTRIBUENTI.		TASSA.			CARICO.		
NEL CORPO DELLA TERRA.		Personale.	Mercimon.le	Delle Case.	Totale.	Compensa de' Coloni Ecclesiastici.	Da esigersi.
Brugnone Antonio qu. Francesco, Oste — — a fol.	2	lir. 7.	lir.10.	lir.—.	lir. 17.	lir. —.	lir. 17.
Castelli Pietro qu. Domenico — — — a fol.	2	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Castelli Gio. di Pietro a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Castelli Ant.o di Pietro a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Ferrari Paolo di Marco, Postaro — — — a fol.	1	lir. 7.	lir. 4.	lir. 4.	lir. 15.	lir. —.	lir. 15.
Giussani Ant.o qu. Gio. a fol.	2	lir. 7.	lir.—.	lir. 4.	lir. 11.	lir. —.	lir. 11.
Lamberti Gio. di Federico, Garzone di Castelli Pietro — — a fol.	2	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Lancia Ambrogio qu. Filippo — — a fol.	1	lir. 7.	lir.—.	lir. 4.	lir. 11.	lir. —.	lir. 11.
Monti Francesco qu. Giovanni, Ramaro — a fol	2	lir. 7.	lir. 4.	lir.—.	lir. 11.	lir. —.	lir. 11.
Monti Antonio di Francesco, Ramaro — a fol.		lir. 7.	lir. 4.	lir.—.	lir. 11.	lir. —.	lir. 11.
Negri Giuseppe qu. Dom.co, Garzone di Brugnone Antonio — — a fol.	3	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Onofri Carlo qu. Orazio a fol.	1	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Pietra Silvestro qu. Lorenzo, Speziale — — a fol.	1	lir. 7.	lir. 4	lir. 4.	lir. 15.	lir. —.	lir. 15.
Rossi Pietro di Sebast.o a fol.	1	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Stanga Bernardo qu Gio., Garzone di Monti Francesco, ed Ant.o Cugini – a fol.	2	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Travaglia Antonio qu. Cristoforo — — a fol.	1	lir. 7.	lir.—	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
ALLA CASSINA NOVA.							
Biraghi Carlo quond. Anselmo — — a fol.	3	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Biraghi Tommaso di Carlo — — a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Biraghi Stefano qu. Girolamo — — a fol	3	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7	lir. —.	lir. 7.
Biraghi Ambrogio qu. Girolamo — — a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
		lir.140.	lir.26.	l r.16.	lir. 182.	lir. 3.	lir. 179.

Somme retro —		lir.140.	lir.26.	lir.16.	lir.182.	lir. 3.	lir.179.
Carpani Giuseppe di Gaspare ——— a fol.	4	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Negri Pietro qn. Ant.º a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Negri Gaspare di Pietro a fol.	3	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Negri Antonio di Pietro a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Piatti Francesco qu. Giovanni, Garzone di Negri Pietro ——— a fol.	3	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Tinelli Paolo quond. Stefano, Garzone di Negri Pietro ——— a fol.	3	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
AL MOLINO VECCHIO.							
Grassi Paolo qu. Giovanni, Garzone di Majocco Giovanni ——— a fol.	4	lir. 7.	lir.—.	lir. .	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Majocco Giovanni qu. Stefano ——— a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Majocco Gaspare di Giovanni ——— a fol.	4	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. 1.	lir. 6.
Majocco Carlo di Giovanni ——— a fol.		lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7	lir 1.	lir. 6.
Pirotta Paolo di Franc.º a fol.	4	lir. 7.	lir.—.	lir.—.	lir. 7	lir. —.	lir. 7.
Pirotta Battista di Francesco ——— a fol.	4	lir. 7	lir.—.	lir.—.	lir. 7.	lir. —.	lir. 7.
Riva Antonio qu. Giovanni, Merzaro ——— a fol.	4	lir. —.	lir. 4.	lir.—.	lir. 4.	lir. —.	lir. 4.
Tizzoni Giovanna — a fol.	4	lir. —.	lir.—.	lir. 4.	lir. 4.	lir. —.	lir. 4.
		lir.224.	lir. 30.	lir. 20.	lir. 274.	lir. 9.	lir.265.

1760.

I

Rossi Pietro di Sebastiano = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —

Pietra Silvestro qu.Lorenzo = Speziale = Dare
Per Teste num. 1. a lir. 7. ———— lir. 7. —. —
Per Tassa Mercimoniale ———— lir. 4. —. —
Per Tassa della Casa ec. ———— lir. 4. —. —
lir. 15. —. — lir. 15. —. —

Lancia Ambrogio qu. Filippo = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. ———— lir. 7. —. —
Per Tassa della Casa ec. ———— lir. 4. —. —
lir. 11. —. — lir. 11. —. —

Travaglia Antonio qu. Cristoforo = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —

Ferrari Paolo di Marco = Postaro = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. ———— lir. 7. —. —
Per Tassa Mercimoniale ———— lir. 4. —. —
Per Tassa della Casa ec. ———— lir. 4. —. —
lir. 15. —. — lir. 15. —. —

Onofri Carlo qu. Orazio = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —
lir. 62. —. —

1760.

I

Avere

Avere

Avere

Avere

Avere

Avere
Per Compensa come Fittabile di soli Beni Ecclesiastici dell' Abazia N. N. ammessi esenti ———————— lir. 1. —. —

1760.

2

Castelli Pietro qu. Domenico, e Giovanni, ed Antonio suoi Figlj = Dare =
Per Teste num. 3. a lir. 7. . . . . lir. 21. —. —

Lamberti Gio. di Federico = Garzone di Castelli Pietro = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. . . . . lir. 7. —. —

Giussani Antonio qu. Giovanni = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. lir. 7. —. —
Per Tassa della Casa ec. lir. 4. —. —
lir. 11. —. — lir. 11. —. —

Monti Francesco qu. Giovanni, e Monti Antonio di Francesco Cugini = Ramari = Dare =
Per Teste num. 2. a lir. 7. lir. 14. —. —
Per Tassa Mercimoniale lir. 8. —. —
lir. 22. —. — lir. 22. —. —

Stanga Bernardo qu. Giovanni = Garzone di Monti Francesco, ed Antonio = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. . . . . lir. 7. —. —

Brugnone Antonio quond. Francesco = Oste = Dare =
Per Teste num. 1. a lir. 7. lir. 7. —. —
Per Tassa Mercimoniale lir. 10. —. —
lir. 17. —. — lir. 17. —. —

lir. 85. —. —

1760.

2

Avere

Avere

Avere

Avere

Avere

Avere

1760.

3

Negri Giuſeppe qu. Domenico = Garzone di
Brugnone Antonio = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. . . . . . lir. 7. —. —

Negri Pietro qu. Antonio, e Gaſpare, e Antonio ſuoi Figlj = Dare =
Per Teſte num. 3. a lir. 7. . . . . . lir. 21. —. —

Piatti Franceſco qu. Giovanni = Garzone di
Negri Pietro = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. . . . . . lir. 7. —. —

Tinelli Paolo qu. Stefano = Garzone di Negri Pietro = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. . . . . . lir. 7. —. —

Biraghi Carlo qu. Anſelmo, e Tommaſo ſuo
Figlio = Dare =
Per Teſte num. 2. a lir. 7. . . . . . lir. 14. —. —

Biraghi Stefano, e Ambrogio Fratelli quond.
Gerolamo = Dare =
Per Teſte num. 2. a lir. 7. . . . . . lir. 14. —. —

lir. 70. —.—

1760.

3

Avere

Avere
Per Compensa come Fittabile di soli Beni Ecclesiastici dello Spedale N. N. ammessi esenti ———————— lir. 3. —. —

Avere

Avere

Avere
Per Compensa, come Fittabile di soli Beni Ecclesiastici del Monastero N. N. ammessi esenti ———————— lir. 2. —. —

Avere

1760.

4

Carpani Giuſeppe di Gaſpare = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —

————————————————

Majocco Giovanni qu. Stefano, e Gaſpare, e Carlo ſuoi Figlj = Dare =
Per Teſte num. 3. a lir. 7. ———— . . . . lir. 21. —. —

————————————————

Graſſi Paolo qu. Giovanni = Garzone di Majocco Giovanni = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —

————————————————

Pirotta Paolo di Franceſco = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —

————————————————

Pirotta Battiſta di Franceſco = Dare =
Per Teſte num. 1. a lir. 7. ———— . . . . lir. 7. —. —

————————————————

Riva Antonio quond. Giovanni = Merzaro = Dare =
Per Taſſa Mercimoniale ———— . . . . lir. 4. —. —

————————————————

Tizzoni Giovanna = Dare =
Per Taſſa della Caſa ec. ———— . . . . lir. 4. —. —

lir. 57. —. —

Ponderando Sua Eccellenza il Signor Ministro Plenipotenziario, che la Deliberazione delle Esattorie è un affare di somma importanza, che non merita d'essere l'ultimo a prendersi in considerazione, affine di procurare tutti li possibili vantaggi alle Comunità respettive dello Stato, con sua Lettera de' 10. corrente ha spiegate le seguenti sue Superiori Determinazioni.

Primo. Che si osservi la Riforma generale de' 30. Dicembre 1755. al §. 199., e seguenti, la quale dispone, che le Comunità comprese sotto una Delegazione facciano ogni sforzo, e diligenza per riunirsi in una sola Esattoria, e valersi di un medesimo Esattore, col quale dovrà farsi in questo caso un Contratto solo; giacchè non mancano diversi Particolari, che hanno fatto, o faranno le loro Obblazioni per tali Esattorie.

Secondo. Che qualora vi fusse qualche Comunità, a cui per circostanze particolari convenisse di avere il proprio Esattore, giustificatosi dalla Medesima, che tal metodo sia di sua vera, ed evidente utilità, a norma del §. 202. della detta Riforma, s'intenda rimesso al giudizio della Regia Interinale Delegazione l'accordarglielo, purchè quello sia eletto con le formalità prescritte dalla Riforma suddetta, e ben inteso, che in qualunque evento l'Esattore non resti eletto, e da qualunque Causa ciò proceda, si rattenga il Primo Deputato dell'Estimo per obbligato a rispondere alle Casse Provinciali, ed al Regio Fisco per tutto il Carico contingente alla Comunità, ed in mancanza del Primo Deputato si diriga la molestia contro il Secondo, o in mancanza del Secondo contro il Terzo, senza pregiudizio dell' azione solidale, e simultanea, che compete al Regio Fisco, ed alle Casse Provinciali contro tutti li predetti Deputati, e generalmente contro tutti i Possessori senza benefizio nè di divisione, nè di escussione, in virtù dell' Editto de' 11. Novembre 1757., e della Lettera pubblicata d'ordine della medesima Eccellenza Sua dalla Regia Delegazione sotto li 28. Febbrajo 1760.

Terzo. Che la Mercede, o Salario dell' Esattore sia a carico delle respettive Casse Comunali, e non già dei respettivi Censiti, sì prediali, che obbligati alle tre Tasse Personale, Mercimoniale, e delle Case di propria abitazione, come viene disposto in detta Riforma al §. 205., e che quei Censiti medesimi, che per loro comodo gradiscono di pagare alla Cassa Provinciale, e sono tenuti a presentare i Confessi del Teso-

E Sfendo stata approvata da Sua Eccellenza il Sig. Ministro Plenipotenziario, e Sopraintendente Generale al Censimento di questo Stato l'Imposta della Città, e Provincia di   in regola di ſs. den.   per ogni Scudo d'Estimo, che rilevano i Fondi della medesima Città, e Provincia, compresa però l'importanza dell' Imposta Universale, ed essendo stata successivamente dall' Illustrissimo Magistrato Camerale pubblicata colle stampe la sopradetta Imposta, ve ne rendiamo perciò l'opportuna notizia, con incaricarvi a disporre colla maggiore possibile celerità li Quinternetti dell' Estimo Prediale di ciascheduna Comunità compresa nella vostra Delegazione, non lasciando in seguito di consegnarli sollecitamente alli rispettivi Esattori, acciocchè far ne possano la dovuta esigenza a norma delle loro convenzioni. Nostro Signore vi guardi.

Milano 10. *Aprile* 1761.

La Regia Interinale Delegazione per l'esecuzione del nuovo Censimento Generale dello Stato di Milano.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

Essendosi osservato dal nostro Uffizio delle Esenzioni, che riesce di troppo disturbo il ricevere spezzatamente le Fedi riguardanti l' Immunità per il titolo de' XII. Figlj, delle quali si parla nella nostra Lettera Circolare de' 28. Aprile prossimo passato, giacchè possedendo alcuni di detti Immuni anche in altri Territorj di diversa Provincia, o Distretto, qualora non venghino prodotte al suddetto Uffizio unitamente tutte le Carte dei rispettivi Pretensori di tale Immunità, non può aversene il complesso necessario, troviamo perciò opportuno un nuovo provvedimento.

Avviserete adunque gli Esenti, che possiedono Fondi nei Territorj della vostra Delegazione, che prendendo da voi l' Attestato espresso nell' ultimo Articolo della sopraccennata Lettera 28. Aprile, assumino poi l' incarico di trasmettere da se stessi in un tempo solo al nostro Uffizio tutte le Fedi concernenti i Beni da loro in qualunque Luogo pretesi Esenti, o se vogliono a voi consegnarle, lo faccino allorquando saranno per intiero riunite.

Un' altra avvertenza converrà anco fare ai medesimi in questa occasione, perchè negli Attestati giurati della sopravvivenza non trascurino di porre il nome del Padre dei rispettivi Esenti, e di far firmare il Parroco di quel Luogo, dove ciascuno di essi abita, ed i rispettivi Superiori Religiosi per quelle Persone, che avendo abbandonato il Secolo, si trovano a vivere in Monastero. Questa avvertenza procede dall' avere osservato, che alcuni di tali Attestati già pervenutici, non erano attendibili per la sopradetta omissione, sicchè è convenuto rimandargli.

Speriamo che così, eseguendo voi colla dovuta esattezza quanto vi commettiamo, resterà a tutto provvisto: Prevenendovi di diffidare li detti Esenti, che ove per tutto il mese di Luglio non abbiano date le opportune Giustificazioni, non si darà loro più ascolto per lo passato, giacchè non deve più diferirsi il saldo, e Conguaglio da farsi fra le rispettive Provincie. Nostro Signore vi guardi.

Milano 15. Giugno 1761.

La Regia Interinale Delegazione per l'esecuzione del nuovo Censimento Generale dello Stato di Milano.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

UNiti alla presente vi trasmettiamo i Registri dei Livelli Ecclesiastici in tutte le Comunità di codesto vostro Dipartimento dalla scaduta Regia Delegazione dichiarati capaci dell' Abbonamento dei Soldi quattro per ogni lira di Livello, a norma dell' Editto 29. Novembre 1759. §§. 28., e 29., affinchè dobbiate fare la Contrapposizione della somma competente a ciascun Livellario per lo scorso anno 1760. su i Quinternetti del corrente 1761., avvertendovi, che per le Contrapposizioni da farsi sopra detti Livelli per il corrente anno 1761., attesa la variazione del Carico, e la dichiarazione apposta nel succennato §. 29. dell' Editto 29. Novembre 1759. è necessario di rinnovare nel nostro Uffizio li Conteggi a tutte le Partite, onde si riserviamo di trasmettervi anche le rispettive Partite per le Contrapposizioni del corrente 1761., ridotte che saranno alla loro perfezione.

Siccome poi nell' eseguire le operazioni d'Uffizio, e massime nel formare li Registri degli Esenti, si frappongono molti inconvenienti per le varie mutazioni dei Possessori seguìte nelli scorsi anni, così crediamo preciso di avvertirvi, che a tenore dell' Editto dei Trasporti 30. Settembre 1752., confermato col suddetto Editto dei 29. Novembre 1759., rimettiate unicamente al Magistrato, e con tutta la sollecitudine le Domande in forma provante per le mutazioni d'Intestazioni, che per avventura potessero esservi state presentate, coll' espressione dei numeri corrispondenti alle Mappe, come pure tutte le Annotazioni dei Passaggi seguìti a quest' ora da un Possessore all' altro per quelle Partite, per le quali non fosse di già stata fatta la domanda del Trasporto.

In conseguenza di questa massima tendente a stabilire, e mantenere l'uniformità, e chiarezza della Scrittura Censuale nell' Uffizio del Censimento, vi ordiniamo di non immischiarvi nell' eseguire alcun Trasporto, giacchè, secondo il disposto nel preaccennato Editto 30. Settembre 1752., tutte le domande, e giustificazioni per le mutazioni dei Possessori devono presentarsi, ed esaminarsi nel detto Uffizio, e spedirsi con nostro Decreto di Trasporto, a tenore del quale saranno registrate su i Libri, a quest' effetto disposti, le mutazioni dei Possessori, ed in fine di ciascun' anno vi si trasmetteranno gli Spoglj d'essi Libri per vostra notizia, affinchè possiate sopra delli medesimi regolare gli

an-

annuali Quinternetti per l'esazione del Censo in testa dei veri Possessori.

Ed affinchè tutti li Censiti siano solleciti a denunziare dentro il prefisso termine di mesi quattro avanti di Noi gli acquisti, che da essi in qualunque maniera si fanno colla domanda del Trasporto dal nome, e conto del suo Autore in nome, e conto proprio, giusta il prescritto nel §. 1. *del sopra riferito Editto, vi ordiniamo di ricordare a tutti gli Estimati della vostra Delegazione le pene comminate nello stesso Editto contro i Trasgressori, li quali irremissibilmente saranno sottoposti a dette pene. Nostro Signore vi guardi.*

Milano 25. *Agosto* 1761.

Il Presidente, e Questori del Magistrato Camerale dello Stato di Milano.

Petrus Ambrosius Tarantula Regius Cancellarius.

COMPARTIMENTO
TERRITORIALE
DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA

Comandato da S. M., e Pubblicato con
Editto Governativo de' 26. Settembre 1786.;
col quale la Lombardia ſuddetta viene
diviſa in otto Provincie, cioè

MILANO = MANTOVA = PAVIA
CREMONA = LODI = COMO
BOZOLO = GALLARATE.

COMPARTIMENTO
DELLA
PROVINCIA DI MILANO.

Città di Milano.
Corpi Santi di detta Città.

PIEVI

Agliate
Bollate
Brivio
Bruzzano
Cesano Boscone
Cornegliano
Desio
S. Donato
Galliano
S. Giuliano
Gorgonzola
Locate
Mariano
Mezzate
Missaglia
Monza Corte
Nerviano
Parabiago
Pontirolo
Segrate
Settala
Seveso
Trenno
Vimercate

Città di Milano.

Corpi Santi della Città di Milano.

Porta Comasina, con
Porta Tenaglia.
Porta Nova.
Porta Orientale, con
Porta Tosa,
Malnoè, e Cassina delle Rottole.
Porta Romana, con
Porta Vigentina.
Porta Ticinese, con
Porta Lodovica, e Ronchetto delle Rane.
Porta Vercellina, con
Portello del Castello.

Pieve di Agliate.

COMUNITA'
Agliate
Albiate
Besana Superiore, ed Inferiore
Briosco
Calò, con
Riva, e Fonigo.
Canonica del Lambro, con
Pegorino,
Castelletto,
Zernetto, e
Cassina Boffalora.
Capriano
Carate, con
Tagliabue.
Cazzano, con
Naresso.
Colzano, con
Tremolada.
Corezzana, con
Casotto.
Costa, con
Riverio.
Giussano, con
S. Gio. in Baraggia.
Monte, con
Brugora, e
Cassina Casaglia.
Renate, con
Tornago e
Viarone.
Robbiano
Sovico
Tregasio, con
Borgo nuovo,
Zuccone S. Gio.,
Zuccone Franco,
Zuccone Robasco, e
Cassina del Chignolo.
Triuggio, con
Rancate, e
Boffalora.
Valle, con
Guidino.
Veduggio, con
Bruscò.
Verano
Vergo, con
Zuccorino.
Villa Raverio, con
Rigola.

Pieve di Bollate.

COMUNITA'

Baranzate
Bollate, con
Madonna del Bosco.
Caffina Nova.
Caffina Pertufella
Caftellazzo
Cefate
Garbagnate, con
Caffina de Bariani.
Novate
Pinzano
Roferio
Senago, con
Senaghino.
Vialba.

Pieve di Brivio.

COMUNITA'

Airuno
Aizuro, con
Veglio.
Bagaggiera, con
Galbufera,
Monte Spiazzo,
Malnino,
Ofpedaletto, e
Cafternago.
Brivio, con
Beverate.
Calco, con
Arlate.
Imberfago
Merate
Mondonico, con
Porchera,
Olchiellera,
Borlengo, e
Vallicelli.
Novate
Olgiare, con
Beolco,
Monticello,
Caffina Pilora,
Caffina Nova,
Brugo,
Buonmartino, e
Caffina Pianezzo.
Paderno
Robbiate
Sabioncello, con
Pagnano,
Cicognola, e
Carfaniga.
Sartirana, con
Caffina Fra Martino.
Verderio Superiore.
Verderio Inferiore.

Pieve di Bruzzano.

COMUNITA'

Affori
Bicocca, con
Bicocchina.
Breffo
Brufuglio
Bruzzano
Cormano
Crefcenzago, con
Cimiano.
Dergano, con
Derganino,
Gorla
Niguarda
Precentenaro
Precotto, con
Brugherolo;
Segnano, con
Segnanino,
Greco, e
Pafquè di Sevefo.
Turro.

Pieve di Cefano Bofcone.

COMUNITA'

Affago, con
Pontirolo.
Affiano, con
Moirano, e
Malandra.
Baggio, con
Caffina Meriggia,
Bazzana S. Ilario
Bazzanella, con
Montegaudio.
Buccinafco, con
Terradeo.
Cefano Bofcone
Corfico, con
Guarda, e
Guardina.
Cufago, con
Rabajone.
Grancino, con
Curto,
Robbiolo, e
Molino della Paglia,
Gudo Gambaredo, con
Palazzolo.
Loirano, con
Le Caffine Gaggera, e
Forefera.
Lorenteggio, con
Caffina Travaglia,
Molinetto, e
Chiefolo di Robarello.
Muggiano, con
Molino del Paradifo.
Ronchetto, con
Robarello, e
Ferrera.
Romano Banco
Rovido
Seguro
Sella Nova, con
Caffina interna,
Mo-

Moretta,
Barocca,
Creta,
Cassina Garegnano

Marzo, *e*
Cassinazza.
Settimo, con
Cassina Giretta.

Terzago, con
Venezia.
Trezzano
Vighignolo.

Pieve di Cornegliano.

COMUNITA'
Albignano
Cavajone
Cornegliano
Incugnate
Melzo
Truccazzano.

Pieve di Desio.

COMUNITA'
Balsamo
Biassono, con
Cassina S. Giorgio al Lambro.
Bovisio
Cassina di Giorgio Aliprandi
Cassina Amata
Cassina Savina
Cinisello
Cusano
Desio
Dagnano
Incirano
Lissone
Macherio, con
Cassina Torretta.
Masciago
Muggiò, con
Cassina Scorpiona.
Nova, con
Cassina Meda, *e*
Grugno Torto.
Paderno
Palazzuolo
Seregno
Varedo
Vedano, con
Molino del Salice,
Molino del Cantone, *e*
Casalta.

Pieve di S. Donato.

COMUNITA'
Bolgiano, con
Monticello.
Chiaravalle, con
Grancie, *e*
Bagnolo.
Fontmagno
Macconago, con
Guarda, *e*
Guinzana.
Morsenchio
Nosedo Chiaravalle, con
Nosedo S. Nazzaro,
Cassina S. Martino,
Cassina Rogoredo, *e*
Cassina del Carmine.
Poasco, con
Sorigherio.
Quinto Sole, con
Selvanesco, *e*
Castellazzo.
S. Donato, con
Trivulzo.
Vajano, con
Cassina Ambrogiana, *e*
Cassina Pismonte,
Vigentino
Zelo, con
Brusada, *e*
Monastero.

Pieve di Galliano.

COMUNITA'
Alzate, con
Verzago.
Cantù
Carimate
Cucciago
Figino, con
Rozzago.
Intimiano
Montorfano
Novedrate.

Pieve di S. Giuliano.

COMUNITA'
Arcagnago, con
Porzione di Guignano.
Bustighera, con
Caluzzano, *e*
Borgo Novo.
Canobbio, con
Mombretto, *e*
Bettola Vercelli.

Car-

Carpiano, con
Cassina Muraglia.
Carpianello
Cerro, con
Gazzera.
Civesio
Colturano, con
Cabbiano, e
Balbiano.
Gavazzo
Mediglia, con
Triginto, e
Melegnanello.
Melegnano
Mercugnano, con
Villa Zurli.
Mezzano
Pedriano
Rancate, con
Borghetto.
Robbiano, con
Bruzzano, e
Strepata.
Riozzo, con
Cassina de' Lassi.
Santa Brera, con
Rocca Brivia.
San Giuliano, con
Sesto Gallo, e
Bettolino.
Sesto Ulteriano, con
Cologno.
Viboldone, con
Montone, e
Vigloè.
Videserto, con
Guasoldo,
Cantalupo, e
Cassinazza.
Vigliano, con
Saresano.
Vizzolo, con
Calvenzano, e
Sarmazzano.
Zunico, con
Faino,
Ortigherio, e
Cà Matta.
Zivido, con
Cassina Rovida.

Pieve di Gorgonzola.

COMUNITA'
Bellinzago
Bisentrate
Bornago
Bussero
Cambiago, con
Torrazza de' Mandelli.
Camporicco
Cassina de' Pecchi
Cernusco Asinario, con
Increa, e
Cassina Imperiale.
Gessate
Gorgonzola
Iozago
Masate
Pessano, con
Cassina Valera, e
Canepa.
Pozzolo
S. Agata
S. Pedrino
Trecella
Vignate, con
Retenate.

Pieve di Locate.

COMUNITA'
Basiglio, con
Viglione.
Cassino Scanasio
Fizzonasco
Locate, con
Resenterio,
Teppa,
Morazzana,
Cassina Venturina, e
Nesporedo.
Opera, con
Noverasco,
Cassina Dosso,
Mirasole,
Cassina Folla, e
Vallazza.
Pieve, con
Viquarterio.
Pizzabrasa
Pontesesto, con
Gambarone, e
Cassina Zavattera.
Quinto de' Stampi, con
Brandezzate, e
Taverna della Roggia.
Romano Paltano
Rozzano, con
Ferrabue.
Tolcinasco
Torriggio.

Pieve di Mariano.

COMUNITA'
Arosio
Brenna, con
Olgelasca, e
Pozzolo.
Cabiate
Carugo, con
Incasate, e
Guarda.
Cremnago
Inverigo, con
Pomellasca.
Mariano, con
Cassina del Pertieato.
Paina, con
Birone,
Cassina Brugazzo, e
Cassina Bisiorta.
Romanò, con
Guiano.
Villa Romanò.

Pie-

Pieve di Mezzate.

COMUNITA'

Linate Superiore, ed Inferiore
Mezzate, con
Canzo.
Peschiera, con
Mirazzano,
Biassano,
Longhignana,
Bettola, e
S. Bovio.

Pieve di Missaglia.

COMUNITA'

Barzago, con
Bevera, e
Merdagò.
Barzanò
Beroaga, con
Lissolo.
Brianzola, con
Boffalora, ed
Inferaga.
Bulciago
Cagliaoo, con
Giovenzana, e
Campsirago.
Casate Novo, con
Campo Fiorenzo, e
Rogoredo.
Casirago, con
Molinata.
Cassago
Cassina de' Bracchi, con
Cassina Galgiana.
Cereda, con
Galbusera,
Perego Porzione, e
Roncaria Porzione.
Ceroufco Lombardone, con
Cà Franca, e
Cassina Fontanella.
Cologna, con
Prestabio, e
Cassina Taveggia.
Cootra, con
Tignoso.
Cremella
Crippa
Lomagna
Lomaniga, con
Albareda Maggiore.
Maresso
Missaglia
Montevecchia
Monticello, con
Corte Nova,
Casate Vecchio,
Torre Villa, e
Prebone.
Nava, con
Brianza,
Piè Castello,
Sarizza,
Sarizzetta, e
Cassina Fumagalla.
Oriano, con
Zinzanore.
Olnago
Perego, con
Porzione di Rancaria.
Rovagnate, con
Crescenzaga,
Abareda Minore, e
Sala.
Santa Maria Hoè, con
Tremonte,
Bosco,
Cornera, ed
Alduno.
Sirtori, con
Ceregallo.
Tegnone, con
Bestetto.
Vigaoò di sopra, e di sotto.

Corte di Monza.

COMUNITA'

Cassina de' Gatti
Colegno
Moncucco, con
S. Cristoforo,
Moglia,
Dorderio,
Guzzina,
Pobbia,
Malnido, e
Bettolino Freddo.
Monzà, con
Porzione di Brugherio.
S. Ambrogio, e
Cassina della Santa.
S. Alessandro, con
Occhiate, e
La Pelucca.
S. Damiano
S. Giuliano, con
Cava Rossa.
Sesto S. Giovanni, con
Torretta.
Villa S. Fiorano, con
Casotto.
S. Alessandro,
Sesto Giovine, e
Taverna della Costa.
Vimodrone.

Pieve di Nerviano.

COMUNITA'

Barbajana
Caronno
Castellazzo
Cornaredo, con
S. Pietro l' Olmo.
Garbatola
Lainate
Lucernate
Mantegazzza
Monzoro
Nerviano

Origgio

Origgio
Paffirana
Pogliano Pregnana
Rho
Saronno, con
Caffina Colombara.
Vanzago.

Pieve di Parabiago.

COMUNITA'
Arluno
Canegrate
Caforezzo
Cerro, con
Cantalupo.
Parabiago
S. Giorgio
S. Vittore
Uboldo

Pieve di Pontirolo.

COMUNITA'
Bafiano, con
Caftellazzo, e Monistero di Bafiano.
Bufnago
Caffano fopra Adda
Colnago
Concefa.
Cornate
Grezzago
Groppello
Porto
Pozzo, con
Bettola.
Roncello
Trezzano
Trezzo
Vaprio.

Pieve di Segrate.

COMUNITA'
Briavacca
Cafa Nova
Caffignanica
Lambrate, con
Cavriano,
Caforetto,
Caffina Trivulza, e La Rofa.
Limiro, con
Caffina Rugacefe.
Novegro, con
Fra di Sefto.
Pantigliate
Pioltello
Redecefio
Rondano, con
Pobbiano.
Rovagnafco, con
Caffina del Duca.
Capriccia,
Olgia Nova, ed
Olgia Vecchia.
S. Gregorio Vecchio, con
Acquabella,
Cafone,
Bettolino, e
Malapianta.
Segrate
Tregarezzo, con
S. Felice.
Trenzanefio.

Pieve di Settala.

COMUNITA'
Lifcate, con
S. Pietro Donato.
Lucino
Premenugo
Settala, con
Caleppio.

Pieve di Sevefo.

COMUNITA'
Barlaffina
Binzago
Birago
Ceriano
Cefano Maderno
Cogliate, con
S. Dalmazio.
Copreno
Lazzate
Lentate, con
Cimnago,
Camnago, e
Caffina Mirabella.
Limbiate, con
Mombello.
Meda
Mifinto
Sevefo, con
Caffina Farga.
Solaro.

Pie-

Pieve di Trenno.

COMUNITA'

Arese, con
Torretta.
Boldinasco, con
Cassina Comini.
Cassina del Peto
Cassina Trivulza.
Cerchiate
Figino
Garegnano Marcido, con
Garegnano Corbellaro.
Lampugnano
Mazzo, con
Mazzino.
Musocco, con
Quarto Oggiaro.
Pantanedo
Quarto Cagnino, con
Cassina Pobbietta
Quinto Romano, con
Cassina del Maino,
Caldera, e
Malpaga.
Terrazzano
Trenno, con
Torrazza S. Leonardo,
Cassina Chiusa, e
Fagnarello.
Valera
Villapizzone.

Pieve di Vimercate.

COMUNITA'

Agrate
Aicurizo, con
Castel Negrino.
Arcore, con
Cassina del Bruno.
Bellusco, con
Camuzzago.
Bernareggio
Bernate
Burago
Camparada
Caponago
Carnate, con
Passirano.
Carugate
Cassina Baraggia, con porzione di
Brugherio S. Ambrogio.
Cavenago
Concorezzo, con
S. Albino, e
Taverna della Costa.
Lesmo, con
Peregallo,
Zerno, e
Pegorina.
Mezzago
Omate
Oreno, con
Velasca.
Ornago, con
Rossino.
Ronco
Ruginello, con
Oldaniga.
Sulbiate Superiore
Sulbiate Inferiore, con
Brentana.
Velate, con
Brugorella.
Villanova
Vimercate
Usmate, con
Cassina Corrada.

COMPARTIMENTO
DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA.

Distretti.

I. Città di Mantova.
II. Ostiglia.
III. Roverbella.
IV. Goito.
V. Castiglione delle Stiviere.
VI. Castelgoffreddo.
VII. Curtatone.
VIII. Borgoforte.
IX. Suzzara.
X. Gonzaga.
XI. Revere.
XII. Sermide.

Distretto della Città di Mantova.

DELEGAZIONE PRIMA.

CITTA' DI MANTOVA
Porto, con
Montada,
Soave,
Parte della Corte Orsina.
Quattro Ville, cioè Cerese
con

con
Pietole,
Parenza,
Bellaguarda.
S. Giorgio, con
Casaletto,
Tenca,
Ghisiolo,
Mottella,
Caselle,

Fossamana.
Roncoferraro, con
Palazzetto,
Formigosa,
Barbesso,
Cadè,
Garzedole,
S. Martino,
Barbassolo,
Quadre,

Carolda,
Poleto,
Nosedole,
Casale,
Casaletto, e
Porzione di Governolo di là del Mincio, e tra il Confine di Sacchetta, e di Roncoferraro suddetto.

Distretto di Ostiglia.

DELEGAZIONE II.

Ostiglia, con
Correggioli,
Arnarolo,
Ponte Mulino,
Isola Nonio,

Isola Magnaguti,
Polesine.
Serravalle, con
Libiola.

Sustinente, con
Sacchetta.
Villimpenta, con
Pradello.

Distretto di Roverbella.

DELEGAZIONE III.

Bigarello, con
Stradalla,
Bazza.
Castel Belforte, con
Castel Bonafisso.

Marmirolo, con
Campagnola,
Marengo.,
Rotta,
S. Brizio,
Pero.

Roverbella, con
Castiglione Mantovano.
Canedole,
Pelaloco,
Malavicina.

Distretto di Goito.

DELEGAZIONE IV.

Goito, con
Torre,
Merlesco,
S. Lorenzo,
Cagliara,
Sacca,

S. Maria,
Caigole,
Cerlongo,
Vasto,
Solarolo,
Massimbona,

Parte della Corte Orsina
Pozzolo.
Rodigo, con
Rivalta.
Volta, con
Cereta.

Distretto di Castiglione delle Stiviere.

DELEGAZIONE V.

Castiglione delle Stiviere,
Cauriana con
Castelgrimaldo,
S. Giacomo,
Campagnola,

Bande,
S. Cassiano.
Guidizzolo con
Birbisi,
Rebecco,

Salvarizzo.
Medole.
Solferino,

Distretto di Castelgoffreddo.

DELEGAZIONE VI.

Castelgoffreddo con
Bocchere,

Cerefara con
Sammartino Gusnago.

Piubega con
S. Cassiano.

Di-

Distretto di Curtatone.

DELEGAZIONE VII.

Castulluccio con
Sarginesco,
Porzione dell' Ospitaletto, e di
Gabbiana.
Curtatone con
Levata,
Grazie,
Montanara,
Buscoldo
S. Silvestro.
Borgo Pradella.

Distretto di Borgoforte.

DELEGAZIONE VIII.

Borgoforte con
Scorzarolo,
Bocca di Ganda,
Romanore,
S. Gataldo.
S. Nicolò.
Governolo con
Mincio,
Correggio Micheli,
Correggio Cremaschi,
S. Giacomo a Po.
Correggioli,
Campione,
Gazzo,
Bagnolo S. Vito,
S. Biaggio.

Distretto di Suzzara.

DELEGAZIONE IX.

Borgoforte di là del Pò, con
Saviola,
Ricorlando,
Gonfo,
Cantone,
Sacca,
Montecchiana,
Torricella.
Suzzarra, con
Tabellano,
Riva,
Sailetto,
Brusatasso,
Villa Inferiore, e *Superiore*,
Roncobonoldo,
S. Prospero.

Distretto di Gonzaga.

DELEGAZIONE X.

Gonzaga, con
Ronchi,
Polesine,
Fornace,
Bondanello.
Rolo.
S. Benedetto, con
Portiolo,
Pegognaga,
Dosso,
Zovo,
Sacca,
Zotole,
Zovo,
Gorgo,
Bardelle,
Bondeno,
Moglia,
Coazze,
Cesare,
S. Siro a Po,
S. Siro a Secchia,
Mirasole,
Brede.

Distretto di Revere.

DELEGAZIONE XI.

Quistello, con
Nuvolato,
S. Gio. del Dosso,
Segnatine,
Segnate,
Gaidella,
S. Lucia,
Gabbiana.
Revere, con
Ronchi,
Pieve,
Mulo,
Quingentole,
Sabbioncello.
Schivenoglia.

Distretto di Sermide.

DELEGAZIONE XII.

Poggio, con
Magnacavallo,
Borgofranco.
Bonizzo.
Sermide, con
Moglia,
Carbonara,
Carbonarola,
Felloniea,
Quattrelle,

COM-

COMPARTIMENTO
DELLA
PROVINCIA DI PAVIA.

Città di Pavia.
Corpi Santi.
Delegazione I.
Delegazione II.
Delegazione III.
Delegazione IV.
Delegazione V.
Delegazione VI.
Delegazione VII.
Delegazione VIII.
Delegazione IX.
Delegazione X.
Delegazione XI.
Parco Vecchio Delegazione XII.
Parco Nuovo Delegazione XIII.
Vicariato di Settimo Delegazione XIV.
Vicariato di Binafco Delegazione XV.
Pieve di Corbetta Delegazione XVI.
Pieve di S. Giuliano Pavefe Delegaz. XVII.
Pieve di Rofate Delegazione XVIII.

Città di Pavia.

Corpi Santi di Pavia.

DELEGAZIONE PRIMA.

Campagna Sottana Pavefe.

DELEGAZIONE II.

Battuda
Caforate
Papiago
Piffarello, con
Pilaftro.
Rognano
Soncino, con
Caffina Cavagnate.
Torrino, con
Cerro.
Torradello
Trovo
Villarafca
Zelada.

DELEGAZIONE III.

Bereguardo
Marcignago, con
Brufada,
Caffina di Mezzo,
Calignago,
Molino Vecchio, e
Divifa.
Origiofo
S. Perone
Torriano, con
Tirogno.
Trivolzio
Vellezzo, con
Robecchino.

DELEGAZIONE IV.

Bafelica Bologna
Carpignago, con
Villa Nova de' Beretti.
Cafadico
Giovenzano
Giuffago, con
Caffina Maggiore, e
Nivolto.
Guinzano, con
Molino de' Perotti.
Liconafco, con
Noveto,
Moirago, e
S. Colombanino.
Ronchetto, con
Caffina Scaccabarozzi, e
Cofnafco.
Turago Bordone.

DELEGAZIONE V.

Caffina Calderara, con
Caffina Tribigliana, e
Comune del Trono.
Caffina de' Serigari
Caffina de' Tolentini
Molinazzo; con
Cittadella, e
Santa Sofia per falto.
Montebello

S. Vareſe, con
Caſſina Tentori in due porzioni.
S. Sofia
Torre d'Iſola
Villa Longa.

Campagna Sottana Paveſe.

DELEGAZIONE VI.

Belvedere, con
Cà Scarpona,
Moncucco, e
Caſſina Oltrona.
Cà della Terra, con
Cà de Levrieri.
Cà de' Tedioli, con
Santa Croce, e
Pelizzera.
Foſs' armato, con
Bompiumazzo.
Motta S. Damiano, con
S. Damiano.
Prado
Vaccarizza, con
S. Leonardo, ed
Oſpedaletto.
Valle Salimbina, con
Caſſina Taccona.
Vimanone, con
Torre Bianca, e
Caſſina Peſcarona.

DELEGAZIONE VII.

Barona, con
Caſſina de' Menſi.
Calignano
Carpignano, con
Strazzago.
Cera Nova
Lardirago
Marzano
Roncaro
S. Aleſſio, con
Loſſano, e
Guardabiate.
Spirago, con
Caſſina del Broglio,
Caſſina Schiaſſinata, e
Malpaga.
Vialone
Viſtarino
Vivente.

DELEGAZIONE VIII.

Albaredo
Albuzzano, con
Alperolo, e
Torre d'Aſtari.
Belgiojoſo
Buttirago, con
Colombina.
Filighera, con
Beatico.
Linarolo
Monteſano, con
Canlepre.
Santa Margherita, con
S. Giacomo della
Cereda.
Vigalfo.

DELEGAZIONE IX.

Corte Olona
Coſta S. Zenone
Genzone
Monteleone, con
Cantelma, e
Gatta.
Piſſarello
Santa Criſtina
Speſſa
Speſſetta Balbiani, e
Speſſetta Speciani.
S. Zenone
Torre de' Negri
Zerbo, con
Torre Selvatica.

DELEGAZIONE X.

Badia, con
Caſelle, e
Caſſina del Mezzano.
Biſſone
Botterone
Campo Rinaldo
Chignolo, con
Albarone.
Mezzano di Parpaneſe
Miradolo, con
Cà de' Rbò.
Nizzolaro
Pieve Porto Morone, con
Caſone del Mezzano.

DELEGAZIONE XI.

Copiano
Gerenzago
Inverno
Magherno
Monte, con
Bolognola.
Torre d'Areſe
Villanterio.

Par-

Parco Vecchio Pavese.

DELEGAZIONE XII.

Cantugno, con
Torre del Gallo,
Cornajano,
Restellone, *e*
Le due Porte.
Mirabello, con
Porta Pescarina.

Parco Novo Pavese.

DELEGAZIONE XIII.

Borgarello, con
Cassina de' Sacchi, *e*
Porta d'Agosto.
Comairano, con
Gualterzano, *e*
Cassina Campagna.
Ponte Carate, con
Cassina Pasturina.
S. Genesio
Torre del Mangano.

Vicariato di Settimo.

DELEGAZIONE XIV.

Bornasco
Corbesate, con
Cassina de' Ragni.
Gualdrasco
Misano
Settimo
Villareggio
Zuccone.

Vicariato di Binasco.

DELEGAZIONE XV.

Badile, con
Cassina Pelucca.
Binasco
Bubbiano
Calvignasco, con
Bettola S. Salvatore.
Torretta, *e*
Bettola di Calvignasco.
Campo Morto, con
Casatico,
S. Vitale, *e*
Bettola.
Casarile, con
Melone,
Porchera, *e*
Cassina Colombara.
Casirate, con
Birolo.
Cassina Bianca
Cavagnera
Gnignano, con
Granzetta,
Sicciano, *e*
Cantalupo.
Lachiarella
Mandrino
Mandrugno, con
Femegro.
Mettone
Moirago
Moncucco, con
Morivione, *e*
Molino Vecchio.
Pasturago, con
Monte Rosso.
Ponte Longo
S. Novo
S. Pietro Cusico, con
Bosco, *e*
Torretta.
Vairano, con
Longuria,
Longurietta, *e*
Bazzana.
Vernate, con
Merlate, *e*
Cassina Valmischia.
Viano
Vidigulfo
Vigonzino, con
Pioltino.
Villa Maggiore
Zavanasco
Zibido al Lambro
Zibido S. Giacomo, con
Casiglio, *e*
S. Giacomo Zibido.

Pieve di Corbetta.

DELEGAZIONE XVI.

Abbiate Grasso, con
Castelletto.
Albairate, con
Cassina Pianca.
Bareggio
Basiano
Bernate, con
Casate, *e*
Rubone.
Besate
Bestazzo
Buffalora
Bugo
Cassina Pobbia, con
Castellazzo de' Stampi.
Castellazzo de' Barzi
Cisliano
Corbetta, con
Cassina Battuella, *e*
Cassina Giongola.
Coronate, con
Morimondo,
Cassina Prato Ronco, *e*
Cassina Fiorentina.
Fallavecchia
Lugagnano, con
Cassina Bardena,
Bira-

Biraga, e
Piatta.
Maggenta
Marcallo
Menedrago, con
Asmonte,
Barco,
Casone, e
Cassina Nuova.
Mesero
Motta Visconti
Ossona
Ozero
Ravello, con
Osteria di Castelletto.
Robecco, con
Casterno.
S. Pietro Bestazzo
S. Stefano, con
Ripoldo,
Ranteghetta, e
Barera.
S. Vito
Sedriano
Ticinello
Vittuone.

Porzione della Pieve di S. Giuliano trasportata nella Provincia Pavese.

DELEGAZIONE XVII.

Bescapè, con
Casadeo, e
Beccalzù.
Castel Lambro
Landriano
Mangialuppo
Pairana
S. Zeno, e
Foppa.
Torre Vecchia.
Trognano
Vigonzone
Villarzino.

Pieve di Rosate.

DELEGAZIONE XVIII.

Barate
Bonirola
Caselle
Cassina di Donato del Conte, con
Barbatola.
Castelletto Mendosio, con
Brusada.
Coazzano, con
Cassina Scacabarozzi.
Conigo
Copiago, con
Doresano.
Fagnano
Gaggiano, con
Gaggianello,
Cassina d' Anzino Cusano, e
Baitana.
Gudo Visconti, con
Longolo, e
Cassina d' Anzino Corio.
Noviglio, con
Mairano,
Domenegasco, e
Tavernasco.
Rosate
Tainate
Vermezzo
Vigano, con
Carbonizza,
Montano, e
Sporzano.
Zelo Surigone.

COMPARTIMENTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

Città di Cremona, e Corpi Santi.
Due Miglia della Città di Cremona.
Delegazione I.
Delegazione II.
Delegazione III.
Delegazione IV.
Delegazione V.
Delegazione VI.
Delegazione VII.
Delegazione VIII.
Delegazione IX.
Delegazione X.
Delegazione XI.
Giurisdizione della Calcina Delegazione XII.

Città di Cremona, e Corpi Santi.

Due Miglia della Città di Cremona.

DELEGAZIONE I.

Boschetto
Picenengo
Quartiere del Battaglione
S. Ambrogio
S. Bernardo, e
S. Felice.

DE-

DELEGAZIONE II.

Antegnate
Barbada, con
Zaccarola, e
Mirandola.
Covo,
Fortunella
Isso: con
Castelle,
Cassina Bronzona,
Cassina Famosa,
Cassina de Secchi, e
Cassina Ferrabona.

DELEGAZIONE III.

Albara, con
Salvarola de Patti.
Salvarola de Vassalli, e
Ronco Todeschino.
Casaletto di sopra
Cumignano, con
Castelletto Barbò
Fiesco, con
Santa Marta.
Romanengo
Romanengo del Rio, con
Melotta.
Soncino
Ticengo
Trigolo, con
Moscona.

DELEGAZIONE IV.

Acqua Longa Badona
Azzanello
Barzaniga, con
Cassina Barbova.
Bordolano, con
Crotta Nova di Bordolano.
Casal Morano
Castel Visconti
Genivolta, con
Dosso Stelluzzo.
Mirabello.

DELEGAZIONE V.

Cà Nova, con
Olzano.
Cappella Cantone, con
Santa Maria Sabbione.
Castel Leone.
Cornaletto
Corte Madama
Formigara
Gombeto
Grontorto
Oscasale
S. Bassano
Soresina
Vinzasa
Zanengo

DELEGAZIONE VI.

Acqua Nera
Annicco
Breda de' Bugni, con
Castagnino Secco.
Breda Longa
Cà Nova del Morbasco
Castel Novo del Zappa Corrado
Cavatigozzi, con
Passirano.
Corterano, con
Valcarengo.
Costa S. Abramo, con
Cura d'Affaitati.
Crotta d'Adda
Farfengo
Fengo
Crumello
Licengo, con
Castelletto Anghinore.
Luignano
Offolaro
Paderno
Pizzighettone
Polengo, con
Casarosio.
S. Gervaso
Sesto
Spinadesco.

DELEGAZIONE VII.

Campagnola
Casal Buttano
Casal Sigone
Cavalera, con
Mancapane.
Cignone
Corte de' Cortesi, con
Cantonada.
Dosso Baroardo
Livrasco, con
Cà de' Stirpi.
Marzalengo
Monasterolo, con
Gallarano.
Olmeneta, con
Trecchina.
S. Martino delle Ferrate, e
Cà del Botto,
Ossolengo, con
Costa S. Caterina.
Pozzaglio
S. Martino in Bellisero, con
Borgo Novo Cappello.
S. Vito.

DELEGAZIONE VIII.

Alfiano Novo, *e* Vecchio.
Aspice
Barbisselle
Bertana Bocida
Benenesco
Carpaneda, con
Dosimo, e
Villasco.
Castel Novo Gerardi
Corte de' Frati, con
Noce Garione,
Gambina, con
Barchetti,
Grimone
Gromardo
Levata
Persico, con
Persichello, ed
Acqua Longa S. Abondio.
Prato, con
S. Pietro Delmona.
Quistro
Robecco
S. Sillo
Scandolara Ripa d'Oglio
Solarolo del Persico
Villa Nova, con
Brazzoli,

DELEGAZIONE IX.

Ardole S. Marino
Bagnarolo
Cà de' Bonavoglj
Cà de' Cervi.
Cà de' Marozzi, con
Cà d'Alemani.
Cà de' Quintani
Cà de' Sfondrati, con
Cà de' Sprezagni.
Cà de' Stefani, con
Baccanello, e
Cà de' Mainardi.
Cigognolo, con
Castel Manfredi.
Gadesco, con
Cà de' Mari.
Gazzo, con Compagni
Malagnino, con
Ronco Malagnino,
S. Ambrogio,
Malongola,
Santa Lucia Lama,
Vigolo, e
Cervellara.
Montanara, con
Rodondesco,
Mottajola de' Padri
Pieve Delmona, con
Torre Nova.
Pieve S. Giacomo
S. Giacomo Lovera, con
Visnadello.
S. Savino
Sette Pozzi, con
Casal Malombra, e
Santa Lucia Lama.
Silvella, con
Cà de' Variani, ed
Ogni Santi.
Torre de' Berteri
Vighizzolo.

DELEGAZIONE X.

Alfeo, con
Castel Celano, e
Reboana.
Bonemerse, con
Farisengo.
Cà de' Staoli
Carettolo, con
Casazza.
Cella, con
Campagn.r.
Fontana
Forcello, con
Lago Scuro.
Gere de' Caprioli.
Gere del Pesce, con
Gere de' Zanetoni.
Isola de' Pescaroli
Longardore, con
Casaletto Nadalino.
Pieve d'Olmi, con
Borlenga,
Bardella,
Capellana,
Gambina, e
Cà de' Gatti.
Porto, con
Sommo.
Pugnolo
S. Daniele
S. Fiorano
S. Lorenzo Mondinari
Santa Margarita
S. Salvadore.
Solarolo Paganino
Sospiro
Stagno Pagliaro
Straconcolo
Tidolo.

DELEGAZIONE XI.

Cà de' Corti, con
Cà de' Cagliani.
Casalorzo Boldori, con
Cà de' Pedrovi.
Casalorzo Geroldi
Cà Nova d'Offredi
Cingia de' Botti, con
Pieve Gurata,
Mottajola de' Coppini, e
Castelletto di sotto.
De' Rovere, con
Cà de' Novelli.
Dosso de' Frati
Motta Baluffi, con
Bellozza.
Solarolo Monasterolo
Vedesetto, con
Gurata.

Giurisdizione della Calciana.

DELEGAZIONE XII.

Calcio
Pumenengo
Torre Pallavicina, con
Villa Nova.

COM-

COMPARTIMENTO
DELLA
PROVINCIA DI LODI.

Città di Lodi.	Vescovato Inferiore Delegazione XIV.
Vescovato Superiore Delegazione I.	Delegazione XV.
Delegazione II.	Delegazione XVI.
Delegazione III.	Delegazione XVII.
Delegazione IV.	Delegazione XVIII.
Delegazione V.	Delegazione XIX.
Delegazione VI.	Delegazione XX.
Vescovato di Mezzo Delegazione VII.	Delegazione XXI.
Delegazione VIII.	Delegazione XXII.
Delegazione IX.	Delegazione XXIII.
Delegazione X.	Delegazione XXIV.
Delegazione XI.	Gera d' Adda Superiore Delegazione XXV.
Delegazione XII.	Gera d' Adda Inferiore Delegazione XXVI.
Delegazione XIII.	

Città di Lodi.

Vescovato Superiore Lodigiano.

DELEGAZIONE I.

Chiosi di Porta d' Adda.	Chiosi di Porta Regale	*Riolo e*
Chiosi di Porta Cremonese	Vigadore, con	*Portadore.*

DELEGAZIONE II.

Bisnate	*Rossate.*	Mignette
Casolate	Lavagna	Vajano
Comazzo	Marzano, con	Zelo buon Persico.
Gardino, con	*Cazzano.*	
Massina, e	Merlino	

DELEGAZIONE III.

Cassino d' Alberi	Paullo, con	*Zovate.*
Muzzano, con	*Conterico.*	Villambrera, con
Molinazzo, e	Tribiano, con	*Cossago.*
Molinetto.	*Lanzano, e*	

DELEGAZIONE IV.

Cologno, con	Isola Balba, con	*Roncolo.*
Casal Majocco, e	*Ronco Marzo.*	Villa Pompeana
Cassina Buttrintrocca.	Mulazzano	Virolo.
Dresano	Sordio, con	

DELEGAZIONE V.

Arcagna, con	*Polcrano,*	*Casolta, e*
Pantanesco.	*Bollanzano,*	*Mongattino.*
Cervignano	*Vhò, e*	Tavazzano, con
Galgagnano, con	*Villavesco.*	*Companatico, ed*
Cagnola, e	Montanaso, con	*Antignatica.*
Vercellona.	*S. Grate.*	
Modignano, con	Quartiano, con	

DE-

DELEGAZIONE VI.

Fracchia
Gardella

Nosadello
Spino.

Vescovato di Mezzo Lodigiano.

DELEGAZIONE VII.

Andreola, con
Maguzzana.
Bottedo
Cà de' Zecchi, con
Cà Cesarea,
Zelasca, e
Cà Nova.
Campolongo, con

Cà di Madonna
Tadea Vistarina,
Guaina,
S. Gio in Boldone, e
Muzza S. Angiolo.
Cornegliano, con
Cà del Papa,
Cà de' Squintani,

Armagna, e
Belvedere.
Pezzolo di Codazzi, con
Mascarina,
Cassina Ladina, e
Cassinetta.
Torre de' Dardanoni.

DELEGAZIONE VIII.

Bagnolo, con
Nibbiolo, e
Cassinetta.
Santa Maria di Lodi Vecchio con
S. Marco,

S. Bassano,
S. Michele,
Lavagna,
Cà de' Racchi,
Malgorata,
Dorada,

Dossena.
Comasna, e
Tajetta,
Lodi Vecchio, con
S. Stefano Callinazzo, e
Gualdane.

DELEGAZIONE IX.

Casaletto
Gugnano, con
Cà del Fontana.
Pezzolo di Tavezzano, con
Mignona, e

Bergoratto.
Santa Maria in Prato, con
Codazza, e
Cassina Porta.
S. Zenone, con

Ceregallo.
Salerano
Villa Rossa, con
Mairano.

DELEGAZIONE X.

Caselle, con
Calvenzano, e
Beni de' Lurani.
Marudo, con

Marudino.
S. Angiolo con porzione di
Galleotta.
Valera Fratta, con

Valera Zucca.
Vitardo.

DELEGAZIONE XI.

Bargano, con
S. Leone, e porzione di
Galeotta.
Bonora, con
Gervasina.
Cà dell' Acqua, con
Colombara Fratta
Trivulza,
Cà de' Gerri,
Malcovada, e
Dossolina.

Castiraga da Reggio, con
Polerano
Cazzimano, con
Cà Nova,
Frandellona,
Lavagna, e porzione di
Sacchelle.
Fissiraga, con
Piè de' Guazzi.
Guazzina, con porzione di
Sacchelle.

Maffalengo con
Paderno Isimbardo.
Mogiardino, con
Aguggera, e
Monticel Silero.
Orgnaga, con
Castagna.
Trivulzina, con
Brazalengo.
Villa Nova, con
S. Tomaso.

DELEGAZIONE XII.

Graffignana

S. Colombano.

DELEGAZIONE XIII.

Borghetto, con
Barbavara,
Castello di Campagna,

Consorzio,
Vigarolo,
Fossadolto,

Pantiarra,
Cassinetta,
Cà de' Tavazzi,

Cassi-

Cassina de' Longhi,
Parigada,
Monasterolo,
Cassina Baila,
Viganone,
Ravarolo,
S. Antonio,
Vallezza,
Propio,
Cà de' Boselli,
Cassina Baruffi,
Fornace de' Granati,
Cassina Niccola,
Cassina de Prevedè,
Cassina Regona,
Cà de' Brodi,
La Saresana,
Barazzina,
Li Gasoni,
Monteguzzo,
Cassina Grossa, ed
Ogni Santi.

Vescovato Inferiore Lodigiano.

DELEGAZIONE XIV.

Brusada.
Cà de' Bolli, con
Cà del Conte, e
Mairana.
Caviaga
Ceppeda, con
Pizzolano, e
Veschetta.
Lanfroja, con
Priora.
Motta Vigana
Muzza Piacentina, con
Muzza Corrada.
Pompola, con
Pompolina, e
Cà de' Quintè.
S. Martino in Strada, con
Vesca, e
Cà Nova de' Villani.
Sesto, con
Pelgora.
Soltarico.

DELEGAZIONE XV.

Cavanago, con
Persia.
Grazzano
Grazzanello, con
Codazza, e
Griona.
Mairago, con
Rometta,
Tajana,
Belvignate
Gudio, e
Basiasco.
Ossago, con
Birga,
Bodonazza,
Pessino.

DELEGAZIONE XVI.

Bertonico, con
Monticello,
Melegnanello, con
Terrenzano.
Robecco, con
Cassine Ramelli, e
Cassina delle Donne.
Turano.

DELEGAZIONE XVII.

Brembio, con
Monasterolo, e
Polenzone.
Cà del Bosco, con
Cà del Parto,
Sabiona, e
Cà de' Tacchini.
Secugnago, con
Cà de' Brugazzi.

DELEGAZIONE XVIII.

Casal Pusterlengo,
con
Cà del Tesoro.
Cassina de' Passerini
Pizzolano, con
S. Martino del Pizzolano.
Vittadone, con
Muzzano, e
Buongodere.
Zorlesco, con
Olza.

DELEGAZIONE XIX.

Camairago, con
Cassina del Bosco,
Cassina Manna,
Mulazzana,
Leccama, e
S. Vito.
Castiglione, con
Barattera.
Rovedaro
Terra Nuova, con
Biraga,
S. Alberto, e
Campagna.
Vinzasca.

DELEGAZIONE XX.

Cà de' Mazzi
Cantonale
Livraga, con
Cà de' Mazzoli, e
Cassina de' Granati.
Orio
Ospedaletto.

DELEGAZIONE XXI.

Corte S. Andrea
Mirabello, con
Campagna,
Belleguarda, *e*
Dosso Springali,

Regina Fittarezza, con
Cà Bianca.
Senna
Somaglia, con
Carregio,

Cassina Cantonale,
S. Martino Dario, *e*
Bosco.

DELEGAZIONE XXII.

Codogno, con
Sigola,
Gattera, con

Majocca,
Trivulza, con
Cucca,

Mirandola, *e*
Trivulzina.

DELEGAZIONE XXIII.

Cavacurta
Corno Giovine, con
Aimivilla.
Gera

Maleo, con
Cazzaniga,
Moraro, *e*
Trecchi.

S. Fiorano
S. Stefano, con
Regona, *e*
Villa Franca.

DELEGAZIONE XXIV.

Castelnovo bocca d' Adda
Corno Vecchio
Lardera, con

Cassina Campagnola.
Maccastorna, con
Cavo.

Meletto.

Gera d'Adda Superiore.

DELEGAZIONE XXV.

Arsago
Brignano
Calvenzano
Canonica
Caravaggio
Casirate

Cassine S. Pietro
Castel Rozzone
Farra
Fornovo
Massari de' Melzi
Misano

Mozzanica
Pagazzano
Pontirolo
Triviglio

Gera d' Adda Inferiore.

DELEGAZIONE XXVI.

Abbadia di Ceredo con
S. Cipriano
Agnadello
Boffalora
Crespiatica
Corte del Palasio

Dovera con
Postino, *e*
Barbusera.
Pandino, con
Nosadello, *e*
Gardella.

Rivolta
Roncadello
Tormo
Vailate con
Cassine de' Grassi.

COM·

COMPARTIMENTO
DELLA
PROVINCIA DI COMO.

Città di Como.
Borghi, e Corpi Santi della Città di Como.
Pieve di Bellaggio.
Corte di Casale.
Pieve di Dongo.
Pieve di Fino.
Pieve di Garlate.
Pieve di Gravedona.
Pieve d'Incino.
Pieve d'Isola.
Pieve di Lenno.
Squadra de Mauri.
Pieve di Menaggio.
Pieve di Nesso.
Squadra di Nibionno.
Pieve di Oggiono.
Squadra di Rezzonico.
Riviera di Lecco: Pieve di Bellano. Dervio. Lecco. Mandello. Porlezza. Varenna.
Pieve di Sorico.
Vall' Assina.
Valle Intelvi.
Valsasina.
Val Solda.
Valtaleggio.
Pieve di Uggiate.
Pieve di Zezio Inferiore.
Pieve di Zezio Superiore.

Città di Como.

Borghi, e Corpi Santi della Città di Como.

PARROCCHIE
di S. Zenone, o sia Monte Lompino,
S. Salvadore,
S. Giorgio,
Santissima Annunziata,
S. Antonio,
S. Vitale,
S. Martino,
S. Bartolomeo, e
S. Carpoforo, o sia Camerlata.

Pieve di Bellagio.

COMUNITA'
Bellaggio, con
Comune di Mezzo, e
Comune delle Ville.

Corte di Casale.

COMUNITA'
Canzo
Carella
Caslino
Cassina di Mariaga, con *Boffalora,*
Molino della Rete,
Morchiuso,
Campolongo,
Bindella, e
Caccaratti.
Castel-Marte
Longone
Mariaga
Penzano, con *Vignarca, Corneno, e Galliano.*
Proserpio.

Pieve di Dongo.

COMUNITA'
Consiglio di Rumo
Cremia
Dongo
Garzeno
Germaseno, con *Alpi di Possolo, e di Stazzona.*
Musso
Pianello
Stazzona.

Pie-

Pieve di Fino.

COMUNITA'

Afnago, con
Montefordo.
Bernate, con
Guzza.
Brecchia, con
Lazzago.
Bregnano, con
Puginate, e
Caffina Manigardi.
Bulgorello
Cadorago
Caslino
Cafnate, con
Baraggiola.
Caffina Rizzardi, con
Boffalora,
Monticello, e
Ronco.
Cermenate, con
Caffina Santa Croce, e
Caffina Lavezzara.
Civello, con
Brugo.
Fino, con
Bricoletta,
Fiorenzola,
Molino Rionca,
Mornafco, e
Socco.
Lomazzo, con
Manera, e
Bifago.
Lucino
Luifago, con
Bricola.
Maccio, con
Macciafca, e
Brufada.
Minoprio
Montano, con
Cafarico
Rebbio
Rovellafca
Vertemate, con
Rionca, e
Bunone.

Pieve di Garlate.

COMUNITA'

Bartefate, con
Mozzana.
Biglio
Capiate
Confonno
Dozio
Galbiate
Garlate
Malgrate
Olginate
Pefcate, con
Pefcalina.
Sala
Val Greghentino, con
Villa di Val Greghentino.
Parzano,
Meglianico, e
Caffina Tajella.
Valmadrera

Pieve di Gravedona.

COMUNITA'

Domafo
Doffo del Liro, con
Alpi di Camedo.
Gravedona
Livo
Pellio
Traverfa, con
Narro.
Vercana.

Pieve d'Incino.

COMUNITA'

Albefio
Alferio
Anzano, con
Caffina Pugnago,
Monticello, e
Porzione di Monguzzo.
Arcellafco, con
Torricella,
Carpeffino,
Brugora, e
Caffina Torchiera.
Buccinigo, con
Molena.
Carcano, con
Corogna.
Caffano, con
Sirtolo.
Colciago, con
Baffina Marcetta,
Caffina Careggia.
Caffina Vifconti, e
Porzione di Calpuno,
Crevenna, con
Mornigo.
Erba
Fabbrica
Incino, con
Villincino,
Rogora, e
Ferrera.
Lambrugo
Lezza
Lurago, con
Porzione di Calpuno.
Merone
Monguzzo, con
Nobile.
Orfenigo, con
Parzano,
Parravicino, con
Pomerio, e
Cafeglio,
Ponte, con
Caffina Bufnigallo.
Villa Albefe, con
Saruggia.

Pie-

Pieve d' Isola.

COMUNITA'
Argegno
Cafaico
Cerano
Colonno
Dizafco, con
Muronico,
Rovafco, *e*
Biazeno.
Lezzeno
Offuccio, con
Spurano,
Pigra
Sala
Schignano.

Pieve di Lenno.

COMUNITA'
Lenno
Mezzegra
Tremezzo.

Squadra de Mauri.

COMUNITA'
Bofifio, con
Garbagnate Rotta.
Cefana
Pufiano
Suello, con
Borrima.

Pieve di Menaggio.

COMUNITA'
Bene
Breglia
Croce
Grandola, con
Naggio,
Velzo,
Codogna,
Conte, *e*
Cardano.
Griante
Grona
Loveno, con
Nobiallo.
Menaggio
Plefio, con
Barna.

Pieve di Neffo.

COMUNITA'
Brienno
Carate
Careno
Laglio
Lemna
Molina
Neffo
Palanzio
Pognana, con
Quarfano, *e*
Canzaga.
Velefo, con
Erno.
Zelbio.

Squadra di Nibionno.

COMUNITA'
Brenno, con
Camifafca.
Casletto
Centemero, con
Mufico.
Mojana
Nibionno, con
Tabiago, *e*
Sibrone.
Rogeno, con
Calvenzana,
Maggiolino,
Molino del Leone, *e*
Molino del Maglio.
Tregolo, con
Cofta di Mafnaga,
Sommarino, *e*
Pettana.

Pieve di Oggiono.

COMUNITA'
Annone
Civate
Dolzago, con
Cogoredo.
Ello, con
Marconaga.
Garbagnate Monaftero, con
Brongio.
Imberido, con
Baravico.
Molteno, con
Luzzana, *e*
Ceroldo,
Oggionno
Sirone
Vergano, con
Villa Vergano, *e*
Figina.

Squa-

Squadra di Rezzonico.

COMUNITA'

Rezzonico
S. Abondio
S. Siro.

Riviera di Lecco, Pieve di Bellano.

COMUNITA'

Bellano, con
Linzanico,
Ombriago,
Ronzano,
Biosio,
Pradello,
Gerio,
Pendaglio, e
Verginate.

Riviera di Lecco, Pieve di Dervio.

COMUNITA'

Coreno
Dervio
Dorio
Introzzo
Sveglio
Tremenico, con
Aveno,
Vestreno.

Riviera di Lecco, Pieve di Lecco.

COMUNITA'

Acquate
Ballabio Superiore
Ballabio Inferiore
Belledo, con
Maggianico, e
Barco.
Brumano, con
Forensi.
Castello
Chiuso
Germanedo
Laorca, con
Malvero.
Lecco, con
Pescarenico.
Mortetone
Olate, con
Bonacina.
Rancio, con
Castiglione.
S. Gio. alla Castagna.

Riviera di Lecco, Pieve di Mandello.

COMUNITA'

Abadia, con
Borbino.
Lierna
Linzanico, con
Grebbio, e
Lombrino.
Mandello, con
Maggiana, e
Molini.
Olcio
Rongio, con
Molina,
Tonzanico, e
Motteno.
Somana
Vassena.

Riviera di Lecco, Pieve di Porlezza.

COMUINTA'

Buggiolo, con
Prà Marcio.
Carlazzo, con
Castello.
Cavargna
Cima
Claino, con
Osteno.
Corido
Cusino
Gottro
Piano
Porlezza
S. Bartolomeo
S. Nazaro
Seghebbia
Tavordo, con
S. Pietro Agria.

Riviera di Lecco, Pieve di Varenna.

Varenna, con
Fiume Latte.

Pieve di Sorico.

COMUNITA'

Pugiallo
Colico, con
Forte di Fuentes.
Gera
Montemezzo
Olgiasca, con
Piona
Sorico
Trezzone.

Vall'

Vall' Affina.

COMUNITA'
Affo
Barni
Caglio
Lafnigo
Magrelio.
Onno

Pagnano, con
Gemù,
Gallegno,
Mudrone,
Brazzova,
Fraino, e
Megna.

Rezzago
Scarenna
Sormano, con
Decinifio.
Valbrona
Vifino.

Valle Intelvi.

COMUNITA'
Blefagno, con
Lura.
Caftiglione
Laino

Lanzo
Pelio di fopra, con
Pelio di fotto.
Ponna
Rampogno

S. Fedele
Scaria
Verna.

Valfafina.

COMUNITA'.
Bajedo
Barzio
Barcone
Bindo
Cafargo, con
Somadino, e
Codefino.
Caffina
Concenedo
Cortabbio
Corte Nova, con
Prato S. Pietro.
Crandola, con
Vegno.
Cremeno
Efino Superiore

Efino Inferiore
Gerro
Introbbio, con
Monte Varone.
Margno, con
Bagnala.
Moggio
Narro, con
Indovero.
Pagnona
Parlafco
Pafturo
Perledo, con
Bologna,
Ghefazio,
Regoledo,
Gittana,

Ceftaglia,
Tondello,
Regolo, e
Vezzio.
Peffina
Premana
Primaluna
Taceno
Vimogno
Vendrogno, con
Bruga,
Mofnico,
Mornico,
Noceno,
Comafira,
Inefio, e
Sanico.

Val Solda.

COMUNITA'
Albogafio, con
Oria.
Caftello

Crefognio Superiore, ed Inferiore.
Dafio
Drano, con

Loggio,
Puria.

Valtaleggio.

COMUNITA'

Vedefetta.

Pieve di Uggiate.

COMUNITA'
Albiolo
Bizzarone
Cagno
Camnago, con
Bernafca.

Cafa Nova
Cavalafca
Caverfaccio
Drezzo
Gagino
Geronico al Piano, con

Geronico al Monte.
Olgiate, con
Baraggiola, e
Somaino.
Parè
Rodero

Rona-

Ronago
Solbiate, con

Concagno.
Trevano

Vergosa
Uggiate.

Pieve di Zezio Inferiore.

COMUNITA'
Albate, con
Trecallo,
Baraggia,
Muggiò, ed
Acqua Negra.
Camnago

Capiago, con
Cassina Franca.
Civiglio, con
S. Tomaso, e
Visigna.
Grandate
Lipomo

Ponzate
Senna, con
Navedano, e
Bassone.
Solzago
Tavernerio, con
Urago.

Pieve di Zezio Superiore.

COMUNITA'
Blevio
Brunate
Cernobbio

Maslianico
Moltrasio
Piazza
Rovenna.

Torno
Urio.

COMPARTIMENTO
DELLA
PROVINCIA DI BOZOLO.

Distretto di Bozolo Delegazione I.
Casal-Maggiore Delegaz. II.
Sabbioneta Delegazione III.
Viadana Delegazione IV.
Scandolara Ravara Delegaz. V.

Distretto di S Gio. in Croce Delegaz. VI.
Piadena Delegazione VII.
Torre Malamberti Deleg. VIII.
Pescarolo Delegazione IX.
Canneto Delegazione X.

Distretto di Bozolo.

DELEGAZIONE I.

Bozolo.
Sammartino dell'argine.
Rivarolo con
Cividale.
Gazuolo con
Nocegrossa.

Pomara.
Bomara.
Belforte.
Marcaria con
Casatico
S. Michele

Campitello
Canicossa
Cesolo
Ospitaletto
Gabbiana

Distretto di Casal-Maggiore.

DELE-GAZIONE II.

Città di Casal-Maggiore,con
Vicinanza di Casal-Maggiore,
Agojolo,
Brugnolo,
Caminata,

Cappella, e Gambalone,
Casal Bellotto,
Fossa Caprara,
Quattro Case,
Rivarolo del Re,
Roncadello,

Staffolo,
Vico Belignano,
Vico Bonghisio,
Vico Moscano,
Villa Nova.
Spineda.

Di-

Distretto di Sabbioneta.

DELEGAZIONE III.

Sabbioneta con
Ponteterra.

Villa Pasquali,
Breda Cisoni.

Commessaggio di là.
Commessaggio.

Distretto di Viadana.

DELEGAZIONE IV.

Viadana con
Bergagnina.
Cigognara.
Cogozzo.
Buzzoletto.
Banzolo.

Saline.
Cavallara.
Cizzolo.
S. Matteo.
Bellaguardia,
Casaletto.

Marinello.
Pomponesco.
Dosolo, con
Correggio Verde.
Panguaneta.
Villa Strada.

Distretto di Scandolara Ravara.

DELEGAZIONE V.

Cà Ruberto, con
S. Faustino.
Castel Ponzone
Gussola, con
Belleno, e

Caprile.
Martignana
S. Lorenzo Aroldo,
con
Cornale.

S. Martino del Lago
Scandolara Ravara
Solarolo Rainerio
Torricella del Pizzo.

Distretto di S. Gio. in Croce.

DELEGAZIONE VI.

Calvatone
Castel Didone
Romprezzagno

S. Giovanni in Croce
S. Lorenzo Guazzone
S. Paolo Ripa d'Oglio

Tornada.

Distretto di Piadena.

DELEGAZIONE VII.

Breda Guazzona,
con
Gattarolo Bonserio,
Gattarolo Cappellino. e
Cà de' Sorefini, con
Villa de' Talamazzi.

Castel Franco, con
Carzago.
Colombarolo
Drizzona
Piadena
Pontirolo

Recorsaño, con
Cassina de' Grossi.
Vhò
Voltido.

Distretto di Torre Malamberti.

DELEGAZIONE VIII.

Brolpasino
Cà d' Andrea, con

S. Pietro Medegallo.
Cà de' Gaggi

Fossa Guazzona
Isolello

Pie-

Pieve S. Maurizio
Pozzo Baronzio
Ronca de' Golferammi.

S. Lorenzo de' Picenardi,
Cà Nova de' Biazzi.
Torre d'Angiolini

Torre Malamberti,

Distretto di Pescarolo.

DELEGAZIONE IX.

Bina Nova
Canfero
Cappella de' Picenardi
Castel Novo del Vescovo
Dosso Pallavicino
Gabbianetta

Monticello Ripa d'Oglio, con
Cà de' Ferrari.
Pescarolo
Pessina, con
S. Antonio d'Anniata.

Pieve Terzagno
Stillo de' Mariani
Villa Rocca, con
Quadri.

Distretto di Canneto.

DELEGAZIONE X.

Canneto con
Gazzeghetto.
Bizzolano.
Acquanegra con
Beverara.
Valli.
Mosio.

Redondesco con
Pioppino.
Tartarello.
Bologne.
S. Salvadore.
S. Fermo.
Coelle.

Fenili.
Mariana.
Casalromano con
Fontanella.
Isola Dovarese.
Ostiano con
Volongo.

COMPARTIMENTO DELLA PROVINCIA DI GALLARATE.

Pieve di Angera.
Appiano.
Arcisate.
Brebbia.
Castel-Seprio.
Dairago.
Gallarate.

Pieve di Leggiuno.
Olgiate Olona.
Somma.
Val Cuvia.
Valtravaglia.
Pieve di Varese.

Pieve d'Angera.

COMUNITA'
Angera
Barzola
Caprono
Cheglio
Ispra, con
Cassina d'Inquafi.
Lentate
Lisanza
Mercallo
Oriano, con
Oneda.

Ranco, con
Uppone
Sesto Calende, con
Coquo.
Taino.

Pie-

Pieve di Appiano.

COMUNITA'
Appiano
Beregazzo, con
Filiaro.
Binago
Bulgaro Grasso
Carbonate
Cassina Ferrara
Castelnovo
Cirimido
Fenegrò
Gerenzano
Guanzate
Limido, con
Cassina Restelli.
Locate
Lomazzo
Lurago Marinone
Lurate Abate, con
Caccivio.
Mozzate
Oltrona
Rovello
S. Bartolomeo, con
Cassina Fontana.
Turate
Veniano Superiore, ed Inferiore.

Pieve di Arcisate.

COMUNITA'
Arcisate
Besano
Bisuschio
Brenno
Cazzone, con
Ligurno.
Clivio
Cuasso al Monte, ed al Piano.
Induno, con
Frascarolo.
Porto
Saltrio
Viggiù
Valgana.

Pieve di Brebbia.

COMUNITA'
Bardello
Barza, con
Monteggia.
Besozzo
Biandrone
Bogno
Brebbia
Bregano
Cadrezzate
Cardana
Cazzago
Comabbio
Comerio
Coquio, con
S. Andrea.
Gavirate, con
Fignano.
Malgesso
Monate
Monvalle, con
Turro.
Olginasio
Osmate
Ternate, con
S. Sepolcro,
Travedona
Trevissago
Varano
Voltore.

Pieve di Castel-Seprio.

COMUMITA'
Abbiate Guazzone
Carnago
Caronno Corbellaro
Caronno Ghiringhello
Castel Seprio, con
Vico Seprio.
Castiglione
Castronno
Gornate Superiore
Gornate Inferiore
Lonate Ceppino
Lozza
Morazzone
Rovate
Torba
Tradate
Vedano
Venegono Superiore
Venegono Inferiore.

Pieve di Dairago.

COMUNITA'
Arconate
Bienate
Borsano
Buscate
Busto Garolfo
Castano
Cuggiono Maggiore, con
Castelletto.
Cuggiono Minore
Dairago
Furato
Induno, con
Guado.
Inveruno
Lonate Pozzolo
Magnago
Malvaglio

Ne-

Nosate
Robecchetto, con
Cassina Paregnano.
S. Antonino
Tornavento, con
Tinella.
Turbigo
Vanzaghello
Villa Cortese.

Pieve di Gallarate.

COMUNITA'
Albizate
Arnate
Besnate
Bolladello
Busto Arsizio
Gajello
Cardano
Cassano Magnago
Cassina Verghera
Cedrate
Crenna
Ferno
Gallarate
Jerago
Oggiona, con
S. Stefano.
Orago, con
Cavaria.
Peveranza
Premezzo
Samarate, con
Costa.
Solbiate.

Pieve di Leggiuno.

COMUNITA'
Arolo
Bosco, con
Marzano,
Chirate, e
Ballarate.
Celina
Cerro, con
Cerefolo.
Lasteno
Leggiuno
Mombello
S. Giano.

Pieve di Olgiate Olona.

COMUNITA'
Cairate
Cassina Massima
Castegnate
Castellanza
Cislago
Fagnano, con
Bergoro.
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Legnano, con
Legnarello.
Marnate
Nizzolina
Olgiate Olona
Prospiano
Rescalda
Rescaldina, con
Ravello.
Sacconago, con
Cassina di Borghetto.
Solbiate Olona.

Pieve di Somma.

COMUNITA'
Albusciago
Arsago
Caidate
Casale, con
Bernate,
Inarzo, e
Tordera,
Caforate
Castel Novate
Cimbro
Corgeno
Crugnola
Cuvirone
Gola Secca
Menzago
Mezzana
Montonate
Mornago
Quinzano
S. Pancrazio
Sesona
Somma, con
Cassina Coarezza.
Sumirago
Vergiate
Villa Dosia
Vinago
Vizzola.

Val Cuvia.

COMUNITA'
Arcumeggia
Azzio
Bedero
Brenta
Brinzio
Cabiaglio
Caravate, con
Ronco.

Casal

Casal Zuigno
Cassano
Cavona
Cittiglio
Cueglio
Cuvio, con
Comaccio.
Duno
Ferrera
Gemonio
Masciago
Orino
Rancio, con
Canteura.
Vararo
Vergobbio.

Valtravaglia.

COMUNITA'
Agra, con
Colmegna, e
Cassina Casneda.
Arbizio
Ardena
Armio
Bedero, con
Brezzo.
Biegno
Bosco
Briseiago
Brusimpiano
Campagnano
Castello, con
Caldè.
Cossano
Cremenaga
Cugliate
Cunardo
Curiglia
Dumenza
Fabiasco
Garabiolo
Germignaga
Graglio, con
Cadero.
Grantola
Lavena
Lozzo
Luvino
Maccagno Superiore.
Marchirolo
Marzio
Mesenzana
Montegrino
Monte Viasco.
Muceno, con
Ticinallo.
Musadino, con
Ligurno.
Musignano
Pino
Porto
Roggiano
Runo, con
Stivigliano.
Tronzano, con.
Bassano.
Veccana
Viconago
Voldomino, con
Biviglione.

Pieve di Varese.

COMUNITA'
Azzate
Barasso
Bizzozero
Bobbiate
Bodio
Brunello
Buguggiate
Capo di Lago
Casciago
Crosio della Valle
Daverio, con
Dobbiate.
Gagliate
Gazzada
Gurone
Lissago, con
Calcinate degli Orrigoni.
Lomnago
Luinate
Malnate, con
S. Salvadore, e
Monte Morone.
Masnago
Morosolo, con
Mostonate, e
Calcinate del Pesce.
Oltrona, con
Groppello.
S. Ambrogio
S. Maria del Monte
Schiano
Varese, con le sue Costellanze di
Biumo Superiore, ed
Inferiore,
Casbeno,
Cartabia,
Gubiano, e
Bosto; e con la
Cassina Mentasti.
Velate, con
Cassina Rasa, e
Fogliaro.